

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
(ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)**

Calabresi Saldatura s.r.l.

Sede legale: Via Pietro Falchi n. 9 – Spoleto (PG)

Sede Operativa: Via Giovanni Marcora n. 55 – Spoleto (PG)

PARTE GENERALE

Revisione	Approvazione	Natura della modifica
Rev. 0	Assemblea dei soci	Adozione in data 28.09.2020

INDICE

PARTE GENERALE

SEZIONE I LE COORDINATE NORMATIVE

1.1.	La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche	Pag. 3
1.2.	I destinatari della disciplina normativa	Pag. 4
1.3.	Finalità del Modello	Pag. 4
1.4.	I criteri di imputazione della responsabilità amministrativa previsti dal Decreto: i reati presupposto	Pag. 5
1.5.	(Segue): il locus <i>commissi delicti</i> e i reati transnazionali	Pag. 7
1.6.	(Segue): responsabilità “personale” e colpa “organizzativa”	Pag. 9
1.7.	(Segue): i delitti tentati	Pag. 11
1.8.	Responsabilità amministrativa dell’ Ente e vicende modificative	Pag. 12
1.9.	Il sistema sanzionatorio	Pag. 13
1.10.	Le misure cautelari	Pag. 15
1.11.	Il modello organizzativo quale esimente della responsabilità Amministrativa	Pag. 16

SEZIONE II IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI Calabresi Saldatura s.r.l.

2.1.	La società	Pag. 18
2.2.	La struttura organizzativa di calabresi Saldatura s.r.l.	Pag. 19
2.3.	Le linee guida di Confindustria ed il modello organizzativo di Calabresi Saldatura s.r.l.	Pag. 27
2.4.	Metodologia seguita per l’elaborazione del modello di organizzazione, gestione e controllo	Pag. 29
2.5.	I reati configurabili nella realtà aziendale di Calabresi Saldatura s.r.l.	Pag. 29
2.6.	L’Organismo di Vigilanza	Pag. 83
2.7.	Il codice etico	Pag. 86
2.8.	Il sistema disciplinare	Pag. 96

PARTE GENERALE

SOMMARIO: Sezione I. Le coordinate normative. – 1.1. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. – 1.2. I destinatari della disciplina normativa. – 1.3. Finalità del Modello - 1.4 I criteri di imputazione della responsabilità amministrativa previsti dal Decreto: i reati presupposto. – 1.5. (*Segue*): il *locus commissi delicti* e i reati transnazionali. – 1.6. (*Segue*): responsabilità “personale” e colpa “organizzativa”. – 1.7. (*Segue*): i delitti tentati. – 1.8. Responsabilità amministrativa dell’Ente e vicende modificative. – 1.9. Il sistema sanzionatorio. – 1.10. Le misure cautelari. – 1.11. Il modello organizzativo quale esimente della responsabilità amministrativa. – **Sezione II. Il modello di organizzazione, gestione e controllo di Calabresi Saldatura s.r.l.** – 2.1. La società. – 2.2. La struttura organizzativa di Calabresi Saldatura s.r.l. - 2.3. Le linee-guida di Confindustria ed il modello organizzativo di Calabresi Saldatura s.r.l.– 2.4. Metodologia seguita per l’elaborazione del modello di organizzazione, gestione e controllo. – 2.5. I reati configurabili nella realtà aziendale di Calabresi Saldatura s.r.l. – 2.6. L’Organismo di Vigilanza. – 2.6.1 Identificazione dell’Organismo di Vigilanza. - 2.6.2. Cause di ineleggibilità, decadenza e revoca dell’Organismo di Vigilanza. - 2.6.3. Poteri e funzioni dell’Organismo di Vigilanza. - 2.6.4. Reporting dell’Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Societari. - 2.6.5. Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza. - 2.7. Il codice etico. – 2.8. Il sistema disciplinare.

SEZIONE I LE COORDINATE NORMATIVE

1.1. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (d’ora innanzi, per brevità, il “Decreto”) ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, in attuazione della legge-delega 29 settembre 2000 n. 300, a sua volta emanata sulla scorta di plurimi impegni sovranazionali ⁽¹⁾, una disciplina per la «*responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*» (d’ora innanzi, per brevità, “l’Ente/gli Enti”).

Il Decreto ha, in tal modo, istituito una nuova tipologia di responsabilità, ascrivibile agli Enti riconosciuti e non riconosciuti, ma non riferibile «*allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici, nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale*» (art. 1, comma 3, del Decreto).

La natura della responsabilità dell’Ente viene dal Decreto definita “amministrativa”, anche se, nella sostanza, essa appare per molti versi assimilabile a quella penale. Suggestiva è la conclusione della competenza riconosciuta in materia al giudice penale e l’applicabilità della normativa processualpenalistica al procedimento per l’accertamento di tale forma di responsabilità e per l’irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa in questione ⁽²⁾.

Più precisamente, il Decreto definisce la predetta responsabilità quale «*responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*» (art. 1, comma 1, del Decreto), ancorandone la configurabilità ad un novero di presupposti rigidamente predefiniti.

¹ Il riferimento corre, soprattutto, alla Convenzione OCSE del 7 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri e del secondo protocollo del 19 giugno 1997, sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee.

² Affermava la natura penale della responsabilità dell’ente, Cass., Sez. II, 20 dicembre 2005, Jolly Mediterraneo, in *Riv. pen.*, 2006, 814. Ratificano, al contrario, l’idea di un *tertium genus* di responsabilità le successive sentenze della Suprema Corte (Cass., Sez. Un., 27 marzo 2008, Fisia Italimpianti S.p.A., in *Dir. pen. proc.*, 2008, 1263; Cass., Sez. VI, 9 luglio 2009, M.L., in *Mass. Uff.*, 244256; da ultimo, Cass. Sez. Un., 24 aprile 2014, E.H. e altri, in *Mass. Uff.*, 261112).

1.2. I destinatari della disciplina normativa.

Nel conferire apposita delega al Governo, il Parlamento aveva individuato, quali destinatari della disciplina di futura introduzione, le persone giuridiche e le società, associazioni o enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale (art. 11 comma 1 della legge n. 300 del 2000), specificando che «*per persone giuridiche si intendono gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato e gli altri enti pubblici che esercitano pubblici poteri*».

Il legislatore delegato ha perciò tradotto le indicazioni del delegante nell'art. 1, stabilendo che le disposizioni del Decreto «*si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica*» (comma 2), mentre «*non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici, nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale*» (comma 3).

Destinatari della disciplina normativa sono, pertanto, non solo tutte le persone giuridiche private (associazioni, fondazioni e istituzioni di carattere privato, società di capitali e cooperative) ma anche gli enti (privati) sprovvisti di personalità giuridica quali le società a base personale (ad esempio, le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, nonché quelle di fatto e “irregolari”) e le associazioni non riconosciute.

L'utilizzazione della formula «*società e associazioni anche prive di personalità giuridica*» (art. 1 comma 2) è volta a circoscrivere l'applicazione delle disposizioni del Decreto agli enti contrassegnati da un'apprezzabile complessità organizzativa, tale da differenziare questi ultimi dalla persona fisica autrice del reato e da porre al riparo dalla responsabilità amministrativa le realtà economiche che costituiscono – per così dire – una semplice “proiezione” del singolo soggetto fisico. In tale ottica, la giurisprudenza ad oggi prevalente esclude dalla sottoposizione alla normativa in questione l'imprenditore individuale ⁽³⁾, così come l'impresa familiare e le associazioni in partecipazione. Un'ulteriore delimitazione del perimetro della responsabilità amministrativa concerne gli enti pubblici che esercitano pubblici poteri e riguarda lo Stato, gli enti (pubblici) territoriali, gli enti (pubblici) non economici e gli altri enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (comma 3 dell'art. 1); supportata dal parametro di selezione del «movente economico», la scelta legislativa allestisce un riparo sia a favore degli enti che, pur avvalendosi di istituti di diritto privato, erogano un servizio pubblico senza intenti di lucro, sia per quelli che, in quanto veicoli della sovranità e/o partecipazione popolare alla vita democratica, devono godere di una libertà d'azione per natura incompatibile con i possibili abusi dello strumento della responsabilità da reato (partiti politici, sindacati); di contro, lo statuto di “economicità” dell'ente – desumibile dalla coesistenza di finalità pubblicistiche con quelle lucrative – preclude l'operatività della clausola di esclusione (*ex art. 1 comma 3 del Decreto*): il pensiero corre, in via esemplificativa, a realtà a soggettività privata che svolgono un pubblico servizio in regime di concessione ovvero a società per azioni che espletino secondo criteri di economicità funzioni di rilevanza costituzionale ⁽⁴⁾.

1.3. Finalità del Modello.

Calabresi Saldatura s.r.l., si dota del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche “Modello 231” o “Modello”) con l'obiettivo di prevenire la commissione dei reati riconducibili al Decreto 231 (cd. reati presupposto) da parte di esponenti della Società, apicali o sottoposti all'altrui direzione.

³ Cfr. Cass., Sez. VI, 16 maggio 2012, p.m. in c. Vinci, in *Mass. Uff.*, n. 252995; Cass. Sez. VI, Calabresi Saldaturaarzo 2004, p.m. in c. Ribera, in *Mass. Uff.*, n. 228833. *Contra*, peraltro, v. Cass., Sez. III, 15 dicembre 2010, S., in *Guida dir.*, 2011, n. 20, 76.

⁴ Cfr. Cass., Sez. II, 26 ottobre 2010, p.m. in c. Enna Uno S.p.A., in *Cass. pen.*, 2011, 1907.

Calabresi Saldatura s.r.l. è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri stakeholder e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno aggiornato ed idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti e partner commerciali.

Il presente Modello ha lo scopo di costruire un sistema di controllo interno strutturato e organico, idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

L'art. 6 del Decreto 231 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Nella predisposizione del presente documento la Società ha opportunamente tenuto presente, oltre le prescrizioni del Decreto, le Linee Guida predisposte da Confindustria (aggiornate a marzo 2014) e le Linee guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La Società, in coerenza con l'impegno sempre profuso nella creazione e nel mantenimento di un sistema di governance caratterizzato da elevati standard etici e da un'efficiente gestione dell'attività aziendale, si impegna si da ora anche a svolgere le necessarie attività di adeguamento al Decreto.

1.4. I criteri di imputazione della responsabilità amministrativa previsti dal Decreto: i reati presupposto.

La responsabilità amministrativa sussiste soltanto per i reati tassativamente indicati nel Decreto e nella L. 16 marzo 2006, n. 146 con riferimento ai reati c.d. "transnazionali" (art. 10) ⁽⁵⁾. In proposito, dal momento dell'introduzione della responsabilità in questione, si è assistito ad un progressivo ampliamento del perimetro di applicazione del Decreto, originariamente concepito per il solo adeguamento della normativa interna ad alcune Convenzioni Internazionali sottoscritte in tema di lotta alla corruzione ⁽⁶⁾.

Le tipologie di reato da cui può dipendere la responsabilità amministrativa degli Enti sono, allo stato, le seguenti:

- i delitti di «*indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*» (art. 24 del Decreto);
- i «*delitti informatici e trattamento illecito di dati*» (art. 24 bis del Decreto, inserito dall'art. 7 Legge 18 marzo 2008, n. 48);
- i «*delitti di criminalità organizzata*» (art. 24 ter del Decreto, inserito dall'art. 2 Legge 15 luglio 2009, n. 94);
- i delitti di «*concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione*» (art. 25 del Decreto, come modificato dall'art. 1, comma 77 lett. a), Legge 6 novembre 2012, n. 190);

⁵ Tale provvedimento, di ratifica ed esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha specificamente definito all'art. 3, che ai fini della nuova disposizione legislativa si considera «reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato». Tale disposizione normativa influisce in maniera considerevole sulla responsabilità degli enti, essendo questa esplicitamente prevista nei casi indicati dall'art. 10.

⁶ V. nota 1.

- i delitti in tema di *«falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento»* (art. 25 *bis* del Decreto, inserito dall'art. 6 D.L. 25 settembre 2001, n. 350 e successivamente modificato dall'art. 15 Legge 23 luglio 2009, n. 99);
- i *«delitti contro l'industria e il commercio»* (art. 25 *bis.1* del Decreto, inserito dall'art. 15 Legge 23 luglio 2009, n. 99);
- i *«reati societari»* (art. 25 *ter* del Decreto, inserito dall'art. 3 D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, successivamente modificato dall'art. 31 Legge 28 dicembre 2005, n. 262, dall'art. 1 comma 77 lett. b) Legge 6 novembre 2012, n. 190, dall'art. 12 Legge 27 maggio 2015, n. 69, nonché, da ultimo, dall'art. 6 D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38);
- i *«delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico»* (art. 25 *quater* del Decreto inserito dall'art. 3 Legge 14 gennaio 2003, n. 7);
- il delitto di *«pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili»* (art. 25 *quater.1* del Decreto, inserito dall'art. 8 Legge 9 gennaio 2006, n. 7);
- i *«delitti contro la personalità individuale»* (art. 25 *quinquies* del Decreto, inserito dall'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 e successivamente modificato dall'art. 10 Legge 6 febbraio 2006, n. 38, dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, nonché, da ultimo, dall'art. 6, comma 1, Legge 29 ottobre 2016, n. 199);
- i reati di *«abusi di mercato»* (art. 25 *sexies* del Decreto, inserito dall'art. 9 Legge 18 aprile 2005, n. 62);
- i delitti di *«omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro»* (art. 25 *septies* del Decreto, introdotto dall'art. 9 Legge 3 agosto 2007, n. 123, successivamente sostituito dall'art. 300 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81);
- i delitti di *«ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio»* (art. 25 *octies* del Decreto, inserito dall'art. 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successivamente modificato dall'art. 3, comma 5 lett. a), Legge 15 dicembre 2014, n. 186);
- i *«delitti in materia di violazione del diritto d'autore»* (art. 25 *novies* del Decreto, aggiunto dalla lett. *c*) del comma 7 dell'art. 15, Legge 23 luglio 2009, n. 99);
- il delitto di *«induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria»* (art. 25 *decies* del Decreto, inserito dall'art. 4, comma 1, Legge 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall'art. 2 D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121);
- i *«reati ambientali»* (art. 25 *undecies* del Decreto, inserito dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, successivamente modificato dall'art. 1, comma 8 lett. a) e b), Legge 22 maggio 2015, n. 68);
- il delitto di cui all'art. 22, comma 12 *bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (*«impiego di manodopera straniera priva del permesso di soggiorno»*) (art. 25 *duodecies* del Decreto, inserito dall'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109);
- il delitto di cui all'art. 3, comma 3 *bis* della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (art. 25 *terdecies* del Decreto *«razzismo e xenofobia»*, inserito dall'art. 5, comma 2, L. 20 novembre 2017);
- il delitto di *«Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitato a mezzo di apparecchi vietati»* (art. 25 *quaterdecies* del Decreto, inserito dall'art. 5 comma. 1 L. Calabresi Saldaturaaggio 2019, n. 39);
- i *«Reati tributari»* (art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto, inseriti dalla L. 24 dicembre 2019 n. 157).

1.5. (Segue): il *locus commissi delicti* e i reati transnazionali.

La responsabilità amministrativa dell'Ente sussiste, di regola, per i reati compiuti nel territorio nazionale.

L'articolo 4 del Decreto precisa, peraltro, che *«nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto»*. Inoltre, *«nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo»*.

Il rinvio alle norme del codice penale è quindi sottoposto dall'art. 4 del Decreto ad alcune condizioni.

La prima di esse, che si ricava implicitamente dall'impianto generale della normativa in questione, impone che il reato commesso all'estero, su cui il giudice italiano ha giurisdizione ai sensi del codice penale, rientri tra le fattispecie di reato-presupposto previste dagli artt. 24 ss. dello stesso Decreto.

Le altre sono espressamente dettate, invece, dal comma 1 dell'art. 4. La disposizione, infatti, esclude la responsabilità dell'Ente qualora nei suoi confronti si sia già attivato lo Stato del luogo in cui il "fatto" è stato commesso, vincolando, al contempo, la portata del dettato normativo all'ulteriore condizione che l'Ente abbia nel territorio italiano la sua sede principale.

Quanto al primo profilo, la Relazione Governativa al Decreto chiarisce che lo sbarramento alla perseguibilità dell'Ente è stato consigliato dall'esigenza di evitare la sovrapposizione delle azioni punitive da parte di diversi Stati.

Con riguardo invece al concetto di "sede principale" dell'Ente, il Decreto non ha elaborato in maniera autonoma la relativa nozione. La chiara intenzione del legislatore sembra sia stata quella di evitare che la presenza nel territorio nazionale di sedi secondarie di società estere possa comportare la perseguibilità di questi Enti anche per i reati commessi nel Paese di origine o comunque fuori dall'Italia. La formula normativa impone quindi di escludere l'operatività dell'art. 4 in tutti quei casi in cui in Italia sia presente, ad esempio, una sede secondaria, una stabile organizzazione o una mera rappresentanza dell'Ente. Per converso nell'ipotesi del gruppo di società, la società controllata che abbia sede principale nel territorio nazionale risulterà perseguibile anche per i reati commessi nel suo interesse all'estero, trattandosi di entità definita ed autonoma e non rilevando dunque in alcun modo la localizzazione della sede della capogruppo controllante.

Posto che la sede principale dell'Ente, per definizione, non può che essere una sola, occorre evidenziare come per gli artt. 16 e 46 c.c. la sede "legale" dell'Ente sia quella necessariamente indicata nell'atto costitutivo e nello statuto. Tuttavia la qualificazione cui è ricorso il legislatore sembra rivelare l'intenzione di superare il criterio formale di individuazione, all'evidente fine di arginare troppo facili elusioni della nuova normativa attraverso la costituzione all'estero di una sede legale di mera facciata.

Il termine "principale", che invero nel linguaggio normativo è di solito riferito alla sede dell'impresa, sembra dunque evocare in questo contesto il centro in cui si svolge la prevalente attività amministrativa di direzione e organizzazione dell'Ente, indipendentemente dal fatto che nel medesimo luogo, qualora l'Ente svolga attività d'impresa, venga gestita anche l'attività di produzione.

Sussistendo le suddette condizioni, la possibilità di procedere direttamente nei confronti dell'Ente per i reati consumati all'estero è comunque limitata dalla ricorrenza dei presupposti indicati negli artt. 7 ss. c.p. e, quindi, quanto ai reati non politici commessi dal cittadino, innanzitutto alla previsione dei minimi edittali di pena previsti nel comma 1 dell'art. 9 c.p. (tre anni di reclusione). Circostanza di per sé in grado di escludere che alcune delle fattispecie più caratteristiche della criminalità d'impresa siano perseguite *ex officio*. Così, ad esempio, rimangono esclusi i reati societari, i delitti contro l'industria e il commercio, quelli di falsificazione dei segni di privativa industriale e quelli informatici, nonché la truffa ai danni dello Stato o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, la corruzione, la malversazione e l'indebita percezione di

erogazioni a danno dello Stato ed, infine, l'omicidio e le lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche.

In tutti questi casi all'esplicito rinvio operato dal comma 1 dell'art. 4 non solo ai "casi", ma altresì alle "condizioni" previste nel codice penale per attrarre nella giurisdizione italiana il reato commesso all'estero consegue che si possa procedere per l'illecito dell'Ente soltanto nel caso in cui l'autore del reato-presupposto sia effettivamente perseguibile e cioè qualora intervenga nei confronti di quest'ultimo la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza della persona offesa, come stabilito dal comma 2 dell'art. 9 c.p.

Peraltro il comma 2 del citato art. 4 prevede che, qualora per la disciplina dettata nel codice penale sia necessaria la richiesta del Ministro della giustizia per procedere nei confronti dell'autore del reato, la stessa debba essere autonomamente presentata anche nei confronti dell'Ente perché questo possa essere perseguito per l'illecito che lo riguarda.

Va altresì evidenziato che, in ogni caso, per una porzione rilevante dei reati contemplati dal Decreto e commessi all'estero dal cittadino la procedibilità nei confronti dell'Ente non è sottoposta ai filtri descritti, atteso che per gli stessi sono previsti minimi edittali di pena più elevati di quelli in tal senso contemplati dal comma 1 dell'art. 9 c.p.

Per lo più si tratta di reati (come, ad esempio, quelli di criminalità organizzata o quelli in materia di pedopornografia) consumati più che altro nel contesto di imprese totalmente criminali, ma tra di essi vanno annoverati anche quelli di riciclaggio e di market abuse, in grado di interferire, invece, con l'operatività di enti non creati al solo scopo di commettere attività illecite.

Tutte le fattispecie contemplate dagli artt. 9 e 10 c.p. presuppongono, comunque, che il reo, al momento dell'esercizio dell'azione penale, si trovi nel territorio dello Stato. Gli stessi articoli prevedono poi in alcuni casi anche una condizione negativa e cioè che l'autore del reato non sia già stato estradato nel Paese di consumazione del medesimo ovvero che la sua estradizione, pur disposta, non sia stata accettata da parte di quest'ultimo.

In definitiva il comma 1 dell'art. 4 sembra affermare che possa procedersi nei confronti dell'Ente soltanto quando si siano realizzate tutte le condizioni che consentirebbero di procedere anche nei confronti dell'autore del reato e dunque anche che questi, laddove richiesto, si trovi nel territorio italiano ovvero non sia stato estradato.

In conclusione, tralasciando l'ipotesi dei delitti politici (che può considerarsi residuale se riferita alla responsabilità degli enti), gli unici reati commessi all'estero (tanto dal cittadino, quanto dallo straniero) per cui può essere promossa incondizionatamente l'azione amministrativa nei confronti delle persone giuridiche che hanno la sede principale in Italia sono i falsi nummari previsti dall'art. 7 c.p. ed inseriti nel catalogo di cui all'art. 25 bis del Decreto.

Un'implicita deroga alla disciplina contenuta nell'art. 4 del Decreto è stata introdotta dagli artt. 3 e 10 legge 16 marzo 2006, n. 146, che hanno ampliato l'ambito della responsabilità dell'Ente anche ad un'articolata serie di reati di criminalità organizzata (ad es., delitti di associazione a delinquere, associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.) per l'ipotesi in cui la consumazione dei suddetti delitti integri altresì la fattispecie del reato transnazionale.

Ai sensi della predetta legge, è "reato transnazionale" quello punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, che veda il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato ed inoltre che sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero, infine, sia commesso in uno Stato ma abbia effetti "sostanziali" in un altro Stato.

Non, dunque, ogni reato transnazionale fonda la responsabilità dell'Ente, ma soltanto quelli elencati nel catalogo contenuto nell'art. 10 legge 146/2006; per converso i reati del catalogo possono costituire presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente esclusivamente se assumono, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, carattere transnazionale.

In tali casi, pertanto, il criterio di collegamento stabilito dall'art. 4 del Decreto viene "scavalcato" dalla normativa speciale, che ne crea uno autonomo fondato sul carattere "transnazionale" del reato-presupposto. Il generale rinvio contenuto nell'ultimo comma dell'art. 10 legge 146/2006 alla disciplina del Decreto determina peraltro che a quest'ultima dovrà guardarsi per ricavare gli altri elementi costitutivi della fattispecie tipica da cui scaturisce la responsabilità dell'Ente: pertanto è necessario che anche il "reato transnazionale" sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente e dai soggetti funzionalmente legati allo stesso da uno dei rapporti qualificati indicati nell'art. 5 del Decreto.

1.6. (Segue): responsabilità "personale" e colpa "organizzativa".

La responsabilità amministrativa dell'Ente può configurarsi soltanto qualora il reato presupposto sia commesso da persone fisiche in rapporto qualificato con la persona giuridica. Al riguardo occorre puntualizzare che la responsabilità degli Enti è propria e diretta; ne deriva che la persona fisica autrice del reato viene chiamata a rispondere della propria condotta secondo le norme penali, mentre l'Ente, ai sensi del Decreto, è sanzionabile nella misura in cui abbia ommesso di adottare strumenti e procedure idonei a prevenire la commissione di "quel" reato. Costituisce conferma dell'autonomia della responsabilità dell'Ente l'art. 8, comma 1, del Decreto, secondo cui essa sussiste anche quando l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile, ovvero il reato sia estinto per causa diversa dall'amnistia ⁽⁷⁾.

Secondo la Relazione al Decreto, una volta accertata la commissione di un reato presupposto, l'Ente ne deve rispondere sul piano amministrativo, anche a prescindere dall'identificazione dell'autore dell'illecito, «a condizione» che alla persona giuridica sia «imputabile una colpa organizzativa consistente nella mancata adozione ovvero nel carente funzionamento del modello preventivo» ⁽⁸⁾.

Quanto al rapporto qualificato tra Ente e reo, debbono distinguersi due ipotesi:

- a) reato commesso da persone fisiche che rivestano posizioni di vertice, cioè «di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso» (art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto: d'ora innanzi i "Soggetti Apicali" ⁽⁹⁾);
- b) reato commesso da persone fisiche «sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)» (art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto: d'ora innanzi i "Soggetti Sottoposti" ⁽¹⁰⁾).

⁷ Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, Citibank N.A., in www.rivista231.it.

⁸ Relazione al Decreto legislativo «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica», in *Dir. giust.*, 2001, n. 20, 20.

⁹ Oltre ai membri del Consiglio di Amministrazione sono da considerarsi Soggetti Apicali, in via esemplificativa, i direttori generali, coloro in capo ai quali vi sia stato un trasferimento o una delega di funzioni anche in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le persone che dirigono unità periferiche dotate di autonomia finanziaria e funzionale (ad es.: soggetti preposti a sedi secondarie, filiali, stabili organizzazioni territoriali di società estere, direttori di stabilimento), gli amministratori di fatto.

¹⁰ Sono compresi nella categoria dei Soggetti Sottoposti anche tutti i soggetti esterni all'organigramma aziendale, formalmente non inquadrabili in un rapporto di lavoro dipendente, che eseguono un incarico sotto la direzione e il controllo dei Soggetti Apicali dell'ente. Ai fini della responsabilità amministrativa rileva soltanto che l'Ente risulti impegnato dal compimento di un'attività destinata ad esplicare i propri effetti nella sua sfera giuridica. Sono, dunque, Soggetti Sottoposti anche i c.d. lavoratori parasubordinati, mentre risulta più controverso e deve valutarsi caso per caso l'estensione dell'art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto ai collaboratori esterni.

L'illecito ascrivibile all'Ente si dipana, in sintesi, attorno ad una fattispecie complessa, costituita, **sul piano oggettivo**, da due elementi essenziali:

- 1) la realizzazione di un reato, integrato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, da parte di un soggetto che abbia un rapporto qualificato con la persona giuridica, e
- 2) la commissione del reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso.

A tali componenti si aggiunge **l'elemento soggettivo** costituito dalla c.d. *colpa di organizzazione* ⁽¹⁾, diversamente connotato a seconda che il delitto sia stato commesso da un Soggetto Apicale o da un Soggetto Sottoposto.

Secondo l'art. 5 del Decreto:

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Da tale distinzione tra funzioni apicali e funzioni subordinate discendono due differenti statuti della colpa di organizzazione: nelle ipotesi di reati commessi da soggetti che rivestono (**anche di fatto**) **posizioni apicali**, l'Ente risponde per non aver apprestato un efficace sistema organizzativo diretto alla prevenzione del rischio reato, mentre, nelle ipotesi di reato commesso da **soggetto subordinato**, l'Ente è sanzionato per avere agevolato la consumazione del reato, in una sorta di concorso, mediante omissione, nel reato del sottoposto.

Più in particolare, nel caso di **reati commessi da Soggetti Apicali**, il legislatore ha individuato la colpevolezza dell'Ente nelle scelte di politica d'impresa, strutturando il criterio d'imputazione della responsabilità in termini di inversione dell'onere probatorio. Nondimeno, l'adozione – e l'efficace attuazione – del Modello consente all'Ente di superare la presunzione, dimostrando di non avere in alcun modo agevolato la commissione del reato.

A tal proposito, l'art. 6 comma 1 del Decreto prevede che:

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Nel caso, invece, dei reati commessi da **Soggetti Sottoposti** la colpevolezza dell'Ente si traduce in una colpa di organizzazione integrata da un *deficit* di controllo, che può ritenersi escluso solo se l'Ente ha adottato **prima della commissione del fatto** un modello idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi (art. 7).

In tale ipotesi, il difetto di direzione o di vigilanza deve essere provato dall'accusa.

Ulteriore presupposto ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente è che il reato sia commesso «nel suo interesse o a suo vantaggio» (art. 5, comma 1, del Decreto). L'interesse od il vantaggio costituiscono il

¹¹ Secondo Cass., Sez. Un., 24 aprile 2014, E.H. e altri, in *Mass. Uff.*, 261113, «la colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo, è fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli».

titolo di riferibilità all'Ente del reato commesso dai Soggetti Apicali o Sottoposti, sopperendo alla mancata corrispondenza fra autore dell'illecito produttivo di conseguenze giuridiche e destinatario di tali conseguenze.

L'interesse (tensione verso un risultato caratterizzata dalla presenza di una relazione tra un soggetto-persona fisica ed un oggetto-bene) ed il vantaggio (evento naturalistico che ha procurato un beneficio all'Ente, verificabile *ex post*) vengono indicati dal Decreto come criteri autonomi di imputazione, nonostante siano stati da alcuni ritenuti un'endiadi, poiché l'interesse sarebbe sempre necessario al configurarsi della responsabilità, mentre il vantaggio potrebbe anche mancare (v. ad es. art. 12, comma 1, lett. a) del Decreto) ⁽¹²⁾.

Con riferimento specifico ai delitti colposi di cui all'art. 25 *septies* del Decreto, la giurisprudenza ha precisato che il requisito dell'interesse o del vantaggio deve essere individuato non già in relazione agli eventi illeciti non voluti (morte, lesioni), bensì alla condotta che la persona fisica abbia tenuto nello svolgimento dei suoi compiti in seno all'Ente ⁽¹³⁾.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto, l'Ente non risponde se i Soggetti Apicali o i Sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi ⁽¹⁴⁾, mentre la responsabilità del medesimo sussiste anche quando la persona giuridica abbia avuto un interesse solo concorrente con quello dell'agente alla commissione del reato presupposto ⁽¹⁵⁾.

1.7. (Segue): i delitti tentati.

Qualora i reati di cui al Capo I del Decreto (artt. da 24 a 25 *duodecies*) siano compiuti nelle forme del tentativo ⁽¹⁶⁾, secondo l'art. 26, comma 1, del Decreto «*le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà*», mentre l'ente non risponde dell'illecito ove impedisca «*volontariamente [...] il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento*» (comma 2). In tale ipotesi, l'esclusione delle sanzioni discende dall'interruzione

¹² Cfr. Cass., Sez. Un., 24 aprile 2014, E.H. e altri, in *Mass. Uff.*, 261114, secondo cui «i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'art. 5 del D.Lgs. 231 del 2001 all'interesse o al vantaggio, sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile "ex ante", cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile "ex post", sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito». In senso conforme v. Cass., Sez. II, 20 dicembre 2005, Jolly Mediterraneo, cit., nonché, più di recente, Cass., Sez. V, 26 aprile 2012, X, in *www.rivista231.it*, laddove, in riferimento all'art. 25-ter del Decreto (il quale non contempla il «vantaggio»), il Giudice di Legittimità ha evidenziato che l'interesse «esprime la proiezione soggettiva dell'autore (non coincidente, peraltro, con quella di "dolo specifico", profilo psicologico logicamente non imputabile all'ente), e rappresenta una connotazione accertabile con analisi *ex ante*. Si tratta di una tensione che deve esperirsi in un piano di oggettività, concretezza ed attualità, sì da potersi apprezzare in capo all'ente, pur attenendo alla condotta dell'autore del fatto, persona fisica».

¹³ Cfr. Cass., Sez. Un., 24 aprile 2014, E.H. e altri, in *Mass. Uff.*, 261115, nonché, in via esemplificativa, Ass. Torino, Sez. II, 15 aprile 2011, THYSSENKRUPP Acciai Speciali Terni S.p.A. ed altri, in *www.rivista231.it*, ove la Corte rilevava che «le gravissime violazioni della normativa antinfortunistica ed antincendio [...], le colpevoli omissioni, sono caratterizzate da un contenuto economico rispetto al quale l'azienda non solo aveva interesse, ma se ne è anche sicuramente avvantaggiata, sotto il profilo del considerevole risparmio economico che ha tratto omettendo qualsiasi intervento nello stabilimento di Torino; oltre che dell'utile contemporaneamente ritratto dalla continuità della produzione».

¹⁴ «La responsabilità da reato dell'ente deve essere esclusa qualora i soggetti indicati dall'art. 5 comma primo lett. a) e b) D.Lgs. n. 231 abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, in quanto ciò determina il venir meno dello schema di immedesimazione organica e l'illecito commesso, pur tornando a vantaggio dell'ente, non può più ritenersi come fatto suo proprio, ma un vantaggio fortuito, non attribuibile alla volontà della persona giuridica», così Cass., Sez. I, 26 giugno 2015, Fenucci, in *Mass. Uff.*, 265378.

¹⁵ V. Cass., Sez. VI, 22 maggio 2013, p.m. in c. House Building s.p.a., in *Mass. Uff.*, 255442.

¹⁶ Com'è noto, ai sensi dell'art. 56 comma 1 c.p. risponde di delitto tentato «*Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto [...] se l'azione non si compie o l'evento non si verifica*». In giurisprudenza v. Cass., Sez. V, 13 gennaio 2009, Fondazione Centro, in *Mass. Uff.*, n. 242567, secondo la quale la responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse o vantaggio sussiste anche quando gli stessi reati vengono consumati solo nelle forme del tentativo.

di ogni rapporto di immedesimazione fra Ente e Soggetti qualificati. Trattasi di una forma speciale della c.d. “desistenza volontaria” e del “recesso attivo” previsti dall’art. 56, comma 4, c.p.

1.8. Responsabilità amministrativa dell’Ente e vicende modificative.

Ai sensi dell’art. 27 comma 1 del Decreto *«dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l’ente con il suo patrimonio o con il fondo comune»*. Ne deriva che i soci o gli associati non possono essere chiamati a rispondere con il proprio patrimonio personale di tale tipologia di obbligazioni, a differenza di quanto accade per le obbligazioni di natura civilistica nell’ambito di alcune tipologie societarie ed associative.

L’autonomia della responsabilità deve, peraltro, misurarsi con le vicende modificative dell’Ente connesse ad operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Gli artt. 28-33 del Decreto disciplinano simili ipotesi secondo due direttrici: a) impedire che attraverso le predette operazioni venga elusa la responsabilità amministrativa dell’Ente; b) evitare di penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

In caso di trasformazione dell’Ente *«resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto»*. Ed invero, è noto come la trasformazione determini un semplice mutamento di tipologia societaria senza cagionare l’estinzione dell’originario soggetto giuridico.

Di analogo tenore la disposizione successiva per la quale, nell’ipotesi di fusione, anche nella forma dell’incorporazione, *«l’ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione»* (art. 29 del Decreto) ⁽¹⁷⁾. La norma costituisce applicazione con riferimento a tale specifica ipotesi dell’art. 2504 *bis*, comma 1, c.c., secondo cui l’Ente finale assume i diritti e gli obblighi degli Enti partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i rapporti sostanziali e processuali anteriori alla stessa fusione.

Più complessa la disciplina in caso di scissione. In proposito l’art. 30, comma 1, del Decreto dispone per il caso di scissione parziale che l’Ente scisso conserva la propria responsabilità riguardo ai fatti anteriori all’efficacia della scissione. Ai sensi del comma 2 gli *«enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall’ente scisso»* per tali fatti, ma *«l’obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell’ambito del quale è stato commesso il reato»*. Infine (comma 3), le sanzioni interdittive previste dal Decreto si applicano all’Ente a cui rimane o viene trasferito il ramo di attività nell’ambito del quale il reato è stato commesso.

Seguono gli artt. 31 e 32: il primo prevede una disciplina comune alla fusione ed alla scissione per la determinazione delle sanzioni; il secondo consente al giudice di tenere conto di condanne inflitte agli Enti partecipanti alla fusione od all’Ente scisso ai fini della reiterazione *ex* art. 20 del Decreto, con riferimento agli illeciti dell’Ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione relativi a reati successivamente commessi.

¹⁷ V. Cass., Sez. VI, 12 febbraio 2016, Saipem S.p.a., *inedita*, secondo la quale *«nel caso di fusione per incorporazione la società incorporante è responsabile dell’illecito amministrativo dipendente da reato ex D.Lgs. n. 231/2001 e possono esserle applicate sia le sanzioni previste dal citato Decreto Legislativo che la confisca»*. Sul tema cfr., altresì, Cass., Sez. V, 27 ottobre 2015, Intesa San Paolo S.p.a., in *Mass. Uff.*, 265498, la quale ha precisato che *«il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, disposto nei confronti della società incorporata, può essere esteso alla società incorporante purché si abbia riguardo alla tutela dei terzi di buona fede, estranei al reato. A tal fine occorre verificare, sul piano oggettivo, se attraverso la fusione per incorporazione, la società incorporante abbia conseguito vantaggi o, comunque, apprezzabili utilità, e su quello soggettivo, se, all’atto della fusione, essa non fosse in condizioni di buona fede, cioè se conoscesse o fosse in condizioni di conoscere, attraverso l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, che la società incorporata si era avvantaggiata del profitto derivante dai reati per i quali sia stata disposta la misura cautelare»*.

Quanto alla cessione ed al conferimento di azienda, l'art. 33 del Decreto costituisce applicazione della generale disciplina dell'art. 2560 c.c. ⁽¹⁸⁾. In particolare, qualora sia ceduta l'azienda «*nella cui attività è stato commesso il reato*» il cessionario è di regola solidalmente obbligato al pagamento della sanzione comminata al cedente. Tuttavia viene fatto salvo il beneficio della previa escussione del cedente (comma 1) e la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta (comma 1) ed «*alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza*». Al contrario, non si estendono al cessionario le sanzioni interdittive inflitte al cedente ⁽¹⁹⁾.

L'esesesi giurisprudenziale ha, infine, chiarito che, nell'ipotesi di fallimento della persona giuridica, non si determina *ipso iure* l'estinzione dell'illecito amministrativo dipendente da reato del quale l'Ente è chiamato a rispondere nel processo penale, conseguendo l'estinzione alla successiva cancellazione della società dal registro delle imprese ⁽²⁰⁾.

1.9. Il sistema sanzionatorio.

Le sanzioni amministrative previste dal Decreto sono: a) la sanzione pecuniaria; b) la sanzione interdittiva; c) la confisca; d) la pubblicazione della sentenza.

Significativo, in ordine alla disciplina sanzionatoria, quanto osservato nella Relazione illustrativa al Decreto: «*il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato*».

La **sanzione pecuniaria** è disciplinata dagli artt. 10 e ss. del Decreto ed è sanzione di applicazione necessaria (art. 10, comma 1), commisurata con un sistema che implica un duplice apprezzamento.

In prima battuta il giudice determina la sanzione pecuniaria per quote da cento a mille (art. 10, comma 2), «*tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti*» (art. 11, comma 1).

In seguito, dopo aver stabilito il numero delle quote entro i minimi e massimi previsti per legge in relazione alle singole fattispecie, il giudice fissa l'importo di ciascuna quota che deve essere compreso tra Euro 258,00 ed Euro 1.549,00, effettuando la propria valutazione «*sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione*» (art. 11, comma 2) ⁽²¹⁾.

Da segnalare che in alcune ipotesi tassativamente previste dall'art. 12 del Decreto la sanzione pecuniaria viene ridotta pur non potendo mai essere inferiore ad Euro 10.329,13 ⁽²²⁾.

¹⁸ Così l'art. 2560 c.c.: «*L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori*».

¹⁹ Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato al pagamento della sola sanzione pecuniaria, con esclusione dell'applicabilità di ogni altra sanzione; pertanto, non si può procedere al sequestro preventivo di beni immobili nei confronti dell'azienda cessionaria per reati commessi dagli amministratori della società cedente (Cass., Sez. VI, 11 giugno 2008, Holiday Residence s.r.l., in *Mass. Uff.*, n. 240168).

²⁰ Cass., Sez. V, 16 novembre 2012, Franza e altro, in *Mass. Uff.*, n. 254326; Cass., Sez. V, 26 settembre 2012, Magiste International, in *Guida dir.*, 2013, n. 1, 83; Cass., Sez. V, 2 ottobre 2009, Mondial Spa, in *Cass. pen.*, 2012, 3071.

²¹ Come affermato al punto 5.1. della Relazione al Decreto, «[q]uanto alle modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell'ente e la sua posizione sul mercato. (...) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l'ausilio di consulenti, nella realtà dell'impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente».

²² In particolare la sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a euro 103.291 se: a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha

Vengono, inoltre, previste dal Decreto le seguenti **sanzioni interdittive** (art. 9, comma 2):

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tali sanzioni si applicano solo con riferimento ai reati per i quali sono espressamente previste (art. 13, comma 1), hanno una durata compresa fra tre mesi e due anni (art. 13, comma 2) ed il giudice ne determina «il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso» (art. 14, comma 1), potendo, ove necessario, applicarne più congiuntamente (art. 14, comma 3).

L'art. 13, comma 1 subordina l'applicabilità delle sanzioni alla ricorrenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) «l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative»; b) «in caso di reiterazione degli illeciti» (cfr. art. 20 del Decreto: commissione di un illecito dipendente da reato nei cinque anni dalla sentenza definitiva di condanna per altro precedente).

In ogni caso, le sanzioni interdittive non possono applicarsi quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità (art. 13, comma 3, che richiama l'art. 12, comma 1, del Decreto), ovvero nell'ipotesi in cui l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'art. 17.

Occorre sottolineare che l'interdizione dall'esercizio dell'attività può applicarsi solamente quando le altre sanzioni interdittive risultino inadeguate (art. 14, comma 4), potendo essere in determinati casi surrogata dalla nomina di un Commissario giudiziale ex art. 15 del Decreto.

Nelle più gravi ipotesi previste dall'art. 16 del Decreto le sanzioni interdittive possono essere applicate in via definitiva.

Ai sensi dell'articolo 19 del Decreto viene sempre disposta, con la sentenza di condanna, la **confisca** – anche per equivalente – del prezzo (denaro od altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato⁽²³⁾, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. «Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede».

La **pubblicazione** in uno o più giornali **della sentenza di condanna**, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale,

eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni da ultimo previste, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

²³ Il profitto del reato nel sequestro preventivo funzionale alla confisca, disposto ai sensi degli artt. 19 e 53 del Decreto nei confronti dell'ente collettivo, è costituito dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato ed è concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato, nell'ambito del rapporto sinallagmatico con l'ente (*ex plurimis*, Cass., Sez. Un., 27 marzo 2008, Fisia Italimpianti S.p.A., in *Dir. pen. proc.*, 2008, 1263). Occorre peraltro precisare che la confisca del profitto del reato contemplata dagli artt. 9 e 19 del Decreto si differenzia da quella configurata dall'art. 6, comma quinto, del medesimo provvedimento applicabile nella sola ipotesi in cui difetti la responsabilità della persona giuridica, costituente uno strumento volto a ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato presupposto, con benefici comunque a vantaggio dell'ente (Cass., Sez. II, 27 giugno 2012, F.P., in *www.rivista231.it*).

quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Tribunale a spese dell'Ente (art. 18).

1.10. Le misure cautelari.

Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato ⁽²⁴⁾ e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione, quale misura cautelare, di una delle sanzioni interdittive previste, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'Ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata, qualora l'ente stesso svolga un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione possa arrecare un grave pregiudizio alla collettività ovvero nel caso in cui l'interruzione dell'attività dell'ente possa provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione ⁽²⁵⁾.

Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'Ente. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta, in via cautelare, soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata ⁽²⁶⁾.

Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

Le stesse, peraltro, possono essere sospese se l'Ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie.

La cauzione consiste nel deposito presso la cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.

Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla cassa delle ammende.

²⁴ Si è al riguardo precisato che «è viziata per difetto di motivazione l'ordinanza che, nel disporre nei confronti della persona giuridica una misura interdittiva, in merito alla sussistenza dei gravi indizi del reato presupposto si limiti a rinviare "per relationem" alla motivazione del provvedimento applicativo delle misure cautelari personali agli autori del medesimo, senza dare conto delle ragioni per cui abbia disatteso le contestazioni sollevate in proposito dalla difesa nel corso dell'udienza prevista dall'art. 47 D.Lgs. n. 231 del 2001» (Cass. Sez. VI, 5 marzo 2013, Rosi Leopoldo S.p.a., in *Mass. Uff.*, 254642).

²⁵ V. Cass., Sez. VI, 28 settembre 2011, E. S.p.a., in *Mass. Uff.*, 250846, secondo la quale «il giudice, quando procede alla nomina di un commissario giudiziale in luogo dell'applicazione di una misura cautelare interdittiva, deve altresì provvedere all'indicazione dei suoi compiti e poteri, che devono essere definiti tenendo conto anche della specifica attività svolta dall'ente alla quale si riferisce l'illecito».

²⁶ Il giudice, nell'applicazione delle sanzioni interdittive, deve tener conto della realtà organizzativa dell'ente per neutralizzare il luogo nel quale si è originato l'illecito, valorizzando l'adeguatezza e la proporzionalità della sanzione, nel rispetto del criterio dell'*extrema ratio*. La "specificità attività" richiamata dall'art. 14 del Decreto in materia di scelta delle sanzioni, ad opera del giudice, impone che la tipologia sanzionatoria non operi in modo generalizzato e indiscriminato, ma si adatti, ove possibile, alla specifica attività dell'ente che è stata causa dell'illecito (Cass., Sez. VI, 25 gennaio 2010, X, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 943).

Se si realizza la condotta riparatoria, il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca e la fideiussione prestata si estingue. Le misure cautelari sono revocate pure d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità o quando ricorrono le ipotesi di condotta riparatoria.

Quando le esigenze cautelari risultano attenuate o la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'Ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare la metà del termine massimo indicato. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare i due terzi del termine massimo indicato. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.

La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

1.11. Il modello organizzativo quale esimente della responsabilità amministrativa.

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono l'adozione di un "modello di organizzazione, gestione e controllo", il quale svolge una funzione di prevenzione rispetto alla commissione dei reati sopra indicati, ma soprattutto consente all'Ente di ottenere un'esenzione od una limitazione della propria responsabilità qualora gli stessi siano commessi.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decreto il modello organizzativo deve rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;*
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;*
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;*
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

Quanto alla capacità del modello di fungere da esimente della responsabilità amministrativa, occorre distinguere l'ipotesi in cui il reato sia commesso dai Soggetti Apicali da quella in cui lo stesso sia compiuto dai Soggetti Sottoposti.

Con riferimento alla prima ipotesi, l'art. 6, comma 1 stabilisce un'inversione dell'onere della prova, imponendo all'Ente che voglia risultare esente da responsabilità amministrativa di dimostrare che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;*
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione ⁽²⁷⁾;*
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).*

²⁷ Cfr. Cass., Sez. V, 18 dicembre 2013, Impregilo, in *Mass. Uff.*, 257987, secondo cui «[l']elusione fraudolenta del modello organizzativo, ex art. 6, comma primo, lett. c) del D.Lgs. n. 231 del 2001, che esonera l'ente dalla responsabilità per l'illecito amministrativo dipendente dal reato commesso da soggetti in posizione apicale, richiede necessariamente una condotta ingannevole e subdola, di aggiramento e non di semplice "frontale" violazione delle prescrizioni adottate».

Nella seconda ipotesi, l'Ente viene ritenuto responsabile se la commissione del reato presupposto da parte della persona fisica è stata resa possibile dalla inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (art. 7, comma 1), ma la predetta responsabilità viene esclusa se l'Ente, «prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi» (comma 2).

In definitiva, il Decreto, prevedendo un'autonoma responsabilità amministrativa dell'Ente in caso di commissione, nel suo interesse o a suo vantaggio, di uno dei reati presupposto tassativamente indicati da parte di un soggetto che abbia agito in nome e per conto della persona giuridica, si basa sull'assunto che il reato «è fatto della società, di cui essa deve rispondere»: la persona fisica che, nell'ambito delle proprie competenze societarie, agisce nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, opera, quindi, come organo e non come soggetto distinto rispetto all'Ente medesimo; né la degenerazione di tale attività in illecito penale è di ostacolo all'immedesimazione. L'Ente, quindi, risponde per fatto proprio, senza alcuna violazione del principio costituzionale del divieto di responsabilità penale per fatto altrui (art. 27 Cost.). Né, in proposito, si costruisce alcuna inammissibile ipotesi di responsabilità oggettiva, perché il sistema prevede la necessità che sussista la cosiddetta colpa di organizzazione dell'Ente, basata sul non aver predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di uno dei reati presupposti: è il riscontro di tale deficit organizzativo che, quindi, consente l'imputazione all'Ente dell'illecito penale realizzato nel suo ambito operativo. A tal proposito, grava certamente sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza e l'accertamento dell'illecito penale presupposto in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa dell'Ente e che questa abbia agito nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso. Per converso, è onere dell'Ente di provare, per contrastare gli elementi di accusa a suo carico, le condizioni liberatorie di segno contrario di cui all'art. 6 del Decreto.

Con particolare riferimento ai reati presupposti contemplati dall'art. 25 septies del Decreto in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, l'art. 30 del D.Lgs. n. 81 del 2008 prevede che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello organizzativo e gestionale deve altresì prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle predette attività, nonché, compatibilmente con la natura e le dimensioni dell'organizzazione e con il tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Ai medesimi fini risulta prescritta la creazione di un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate, dovendosi procedere al riesame ed all'eventuale modifica delle stesse allorquando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

L'art. 30 del D.Lgs. n. 81 del 2008 dispone infine che «in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione

della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007, quest'ultimo oggi sostituito con ISO 45001:2018, si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti».

La disposizione in esame esplicita, pertanto, una presunzione iuris tantum di adeguatezza del modello suddetto, senza tuttavia precludere il sindacato demandato al giudice relativamente all'idoneità del sistema creato, dovendo quest'ultimo comunque verificare l'esistenza di una sezione antinfortunistica del modello che, pur se conforme alle prescrizioni di cui alle Linee guida UNI-INAIL o a quelle di cui allo Standard OHSAS 18001:2007, quest'ultimo oggi sostituito con ISO 45001:2018, risulti ritagliata e modulata sulla realtà aziendale e produttiva di riferimento, potendo la relativa certificazione al più valere come fattore di modifica del regime dell'onere probatorio.

SEZIONE II

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

DI Calabresi Saldatura s.r.l.

2.1. La società.

Calabresi Saldatura s.r.l. ha per oggetto le seguenti attività:

- > esecuzione di saldature, tubazioni, idraulica generale, impianti industriali, carpenteria e lavorazione metalli;
- > commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti per saldatura, vendita metalli in genere, materiale per saldatura, raccorderia acciaio inox, tuberia inox e ferramenta;
- > realizzazione di impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione e ed areazione dei locali;
- > realizzazione di impianti idrici, sanitari e di qualsiasi natura e specie;
- > realizzazione di impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas e ventilazione ed areazione dei locali;
- > realizzazione di impianti di protezione antincendio;
- > esecuzione di lavori di scavo, movimento terra e lavori edilizi in genere;
- > commercio all'ingrosso ed al minuto di prodotti non alimentari;
- > autotrasporto per conto proprio e per conto terzi.

La società potrà, inoltre, compiere le seguenti attività:

- > lavorazioni ricadenti nella categoria OG3 quali indicate nell'allegato "A" d.p.r. 207/2010 e s.m.i., e precisamente la realizzazione di strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari;
- > lavorazioni ricadenti nella categoria OG6 quali indicate nell'allegato "A" d.p.r. 207/2010 e s.m.i., e precisamente la realizzazione di acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione;
- > lavorazioni ricadenti nella categoria OG8 quali indicate nell'allegato "A" d.p.r. 207/2010 e s.m.i., e precisamente la realizzazione di opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica;
- > lavorazioni ricadenti nella categoria OG11 quali indicate nell'allegato "A" d.p.r. 207/2010 e s.m.i., e precisamente la realizzazione di impianti tecnologici;

- > lavorazioni ricadenti nella categoria OS3 quali indicate nell'allegato "A" d.p.r. 207/2010 e s.m.i., e precisamente la realizzazione di impianti idrico – sanitario, cucine, lavanderie;
- > lavorazioni ricadenti nella categoria OS22 quali indicate nell'allegato "A" d.p.r. 207/2010 e s.m.i., e precisamente la realizzazione di impianti di potabilizzazione e depurazione;
- > lavorazioni ricadenti nella categoria OS18-A quali indicate nell'allegato "A" d.p.r. 207/2017 e s.m.i., e precisamente la realizzazione di componenti strutturali in acciaio;
- > lavorazioni ricadenti nella categoria OS28 quali indicate nell'allegato "A" d.p.r. 207/2010 e s.m.i., e precisamente la realizzazione di impianti termici e di condizionamento;
- > lavorazioni ricadenti nella categoria OS35 quali indicate nell'allegato "A" d.p.r. 207/2010 e s.m.i., e precisamente la realizzazione di interventi a basso impatto ambientale.

La Società, inoltre, può compiere le operazioni commerciali, industriali, immobiliari utili e necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, nonché in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e, comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari.

La Società può anche concedere fidejussioni e avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi e assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

La sede legale di Calabresi Saldatura s.r.l. è sita in Spoleto (PG), Via Pietro Falchi n. 9.

La sede operativa di Calabresi Saldatura s.r.l. è sita in Spoleto (PG), Via Giovanni Marcora n. 55.

2.2. La struttura organizzativa di Calabresi Saldatura s.r.l.

Amministratore Unico

L'Amministratore Unico esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o l'atto costitutivo riservano espressamente ai soci.

Può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori, per il compimento di specifici atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Ha la rappresentanza della società.

È il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, in ogni caso, il soggetto che, in base al tipo e all'organizzazione del lavoro, ha la responsabilità dell'attività stessa o dell'unità produttiva.

Nella qualità di datore di lavoro esercita le prerogative ed adempie agli obblighi previsti dagli artt. 17 e 18 del D. Lgs. 81/2008.

Assemblea dei soci

Sono riservate all'Assemblea dei soci le seguenti attività:

approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

- > nomina dell'organo amministrativo e la determinazione dei compensi inerenti le attribuzioni delegate;
- > nomina del Sindaco nei casi previsti dalla legge;
- > modifica dell'atto costitutivo della Società;
- > operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- > riduzione del capitale per perdite ai sensi dell'art. 2482 *bis* c.c. e la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale in base all'art. 2482 *ter* c.c..

Direzione generale

La Direzione Generale è la massima autorità in Azienda ed, in particolare, svolge le seguenti mansioni:

- > coordina e dirige tutte le attività della Calabresi Saldatura s.r.l.;
- > stabilisce e coordina le politiche e le strategie della Calabresi Saldatura s.r.l.;
- > supervisiona i rapporti con il personale e ne stabilisce responsabilità ed autorità;
- > autorizza l'emissione del manuale della Qualità, delle Procedure e della documentazione del sistema di gestione per la qualità aziendale;
- > effettua i riesami periodici del Sistema Qualità Aziendale;
- > autorizza i programmi di formazione ed i programmi degli Audit Interni;
- > cura la comprensione della Politica della Qualità da parte del personale mediante riunioni e formazione;
- > effettua la programmazione temporale dei cantieri e dei lavori in collaborazione con gli operatori di produzione e con i tecnici di riferimento;
- > svolge tutte le attività inerenti la gestione del personale per ciò che riguarda i rapporti interdisciplinari e di corretta armonia;
- > adempie agli obblighi non delegabili previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e agli obblighi comunque non delegati;
- > nomina per ciascun cantiere temporaneo o mobile un direttore tecnico incaricato della gestione del cantiere stesso;
- > verifica l'adempimento degli obblighi delegati a dirigenti e preposti in ogni settore aziendale.

Responsabile qualità

La funzione sopra indicata è il responsabile interno per l'applicazione, il controllo ed il miglioramento del Sistema Qualità Aziendale in conformità alla Norma UNI EN ISO 9001:2015 ed in particolare, svolge le attività di seguito indicate:

- > elabora le procedure e le linee guida aziendali del Sistema Qualità;
- > predispone tutta la necessaria documentazione per lo sviluppo delle attività (Manuale della Qualità, Matrice, Istruzioni, documenti applicativi, ecc.);
- > elabora piani per la stesura della politica della qualità;
- > partecipa alla stesura della Politica della Qualità e all'attuazione della stessa;
- > studia e propone regolamenti e disposizioni per la corretta gestione del sistema qualità;
- > diffonde la cultura della qualità;
- > coordina l'integrazione fra le diverse strutture aziendali;
- > verifica l'andamento del Sistema Qualità mediante riscontri diretti ed attraverso l'impiego delle tecniche statistiche di analisi, riportando alla Direzione Generale relazioni sullo stato delle attività e resoconti sulle carenze;
- > coordina e supervisiona le attività del Responsabile di Cantiere che effettua il controllo Qualità;
- > propone interventi formativi finalizzati alla crescita del Sistema Qualità aziendale;
- > collabora con i vari responsabili nel valutare la necessità di effettuare interventi di sensibilizzazione e formazione per il personale interno;
- > promuove tutte le azioni correttive/preventive necessarie a migliorare il sistema;
- > controlla, anche con l'esecuzione di verifiche ispettive, la corretta attuazione del Sistema Qualità;
- > gestisce le non conformità ed i reclami dei Clienti;

- > gestisce la corretta conservazione delle registrazioni della Qualità;
- > effettua le attività relative agli audit interni/esterni alla Calabresi Saldatura s.r.l.;
- > gestisce le analisi relative agli andamenti dei costi della non Qualità;
- > rispetta i criteri contenuti nel Manuale del Sistema Qualità.

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Svolge le prerogative di seguito descritte:

- > valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti, in collaborazione con la Direzione Generale;
- > formazione di primo soccorso;
- > organizzazione di riunioni periodiche di sicurezza, e consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in collaborazione con la Direzione Generale;
- > attività di informazione e formazione dei lavoratori (in caso di: costituzione del rapporto di lavoro, trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi);
- > verifica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
- > manutenzione attrezzature antincendio;
- > verifica degli impianti idraulici.

Inoltre, l'RSPP provvede, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale, e consultando preventivamente i rappresentanti dei lavoratori, alla:

- > individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro in collaborazione con il medico competente ed il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza;
- > elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive dei sistemi di controllo di tali misure in collaborazione con il Medico Competente e il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza;
- > elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali in collaborazione con il Medico competente ed il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza;
- > proposta dei programmi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori in collaborazione con il Medico competente ed il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza;
- > partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del d.lgs. 81/2008 con il datore di lavoro, il medico competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- > fornitura ai lavoratori delle informazioni di cui all'art. 36 del d.lgs. 81/2008 in collaborazione con il Medico competente, ed eventuali ditte esterne (fornitori attrezzature e committenti);
- > gestione delle manutenzioni anche per il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro;
- > gestione dei rapporti con il Medico competente per la sorveglianza sanitaria, tenuta del registro infortuni, gestione dei rapporti con INAIL e enti simili.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Le principali attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono le seguenti:

- > partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del d.lgs. 81/2008;

- > partecipa collaborando attivamente alle varie fasi dell'attività del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed, in particolare, partecipa direttamente alle fasi di:
 - valutazione del rischi;
 - identificazione ed indicazione delle misure di prevenzione.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Inoltre RLS deve:

- > comunicare all' RSPP le esigenze formative dei lavoratori;
- > definire in collaborazione con l'RSPP le informazioni necessarie per le attività di cui al DM 16/3/98 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico) e s.m.i.

In base a quanto previsto dalla normativa vigente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:

- > accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- > viene consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, alla realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- > è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del Medico Competente;
- > è consultato in merito all'organizzazione della formazione;
- > riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- > riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- > riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dalla legge;
- > promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- > formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- > partecipa alla riunione periodica ove previsto;
- > fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- > avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- > può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

L'esercizio delle funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di Responsabile o addetto al Servizio di prevenzione e protezione.

Responsabile Commerciale/Gare

La funzione sopra indicata è responsabile del mantenimento dei rapporti commerciali con il cliente, in particolare:

- > effettua ricerche di mercato;
- > mantiene i contatti commerciali;
- > predispone ed approva le offerte;
- > effettua il riesame dei contratti;
- > gestisce gli interventi di assistenza;
- > raccoglie ed archivia la documentazione di carattere commerciale;
- > si occupa dell'assistenza ai clienti prima, durante e dopo l'eventuale acquisto dell'immobile realizzato e/o ristrutturato e/o della realizzazione del lavoro richiesto.

Direttore Tecnico

Il Direttore Tecnico è il responsabile del coordinamento e dell'avanzamento dei lavori nel cantiere a lui assegnato, in particolare ha il compito di:

- > predisporre, sulle specifiche richieste del Cliente, la documentazione tecnica per il cantiere;
- > valutare i dati di ingresso effettuando un'analisi di fattibilità;
- > predisporre la documentazione tecnica necessaria per la produzione sulla base dei programmi di produzione;
- > effettuare i controlli sul prodotto nei rispettivi cantieri;
- > provvedere ai controlli al ricevimento sui prodotti approvvigionati e su quelli forniti dal Cliente;
- > collaborare con gli operatori di cantiere, il Responsabile Acquisti e Magazzino per ottimizzare il flusso dei materiali;
- > presiedere ai collaudi finali dell'opera;
- > vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori;
- > vigilare sull'efficienza degli apprestamenti, delle attrezzature e dei macchinari;
- > evidenziare eventuali carenze in materia di sicurezza, intervenendo direttamente per carenze meramente esecutive.

Responsabile Amministrazione

Quella sopra indicata, è la funzione responsabile per tutto il settore amministrativo, ed in particolare:

- > gestisce tutti gli aspetti economici, amministrativi e fiscali della Calabresi Saldatura s.r.l., in collaborazione con il consulente esterno;
- > garantisce l'adempimento degli obblighi legali connessi al bilancio e quello degli obblighi fiscali, in collaborazione con il consulente esterno;
- > ottimizza la gestione finanziaria, curando i rapporti con gli istituti di credito;
- > assicura a corretta fatturazione ai clienti con relativa gestione del credito;
- > controlla le fatture fornitori ed autorizza i relativi pagamenti;
- > assicura una corretta gestione di controllo costi e stato di avanzamento degli investimenti;
- > svolge tutte le attività inerenti l'assunzione e la gestione del personale, nonché quelle legate ai relativi adempimenti di legge, in collaborazione con il consulente esterno;
- > gestisce la corrispondenza in entrata ed in uscita e ne cura la distribuzione;

- > svolge i normali compiti segretariali (telefonate, fotocopie, stesura documenti, ecc.).

Responsabile Acquisti/Magazzino

Le principali attribuzioni del Responsabile Acquisti/Magazzino sono le seguenti:

- > gestisce e coordina gli acquisti della materia prima e l'utilizzo dei terzisti;
- > sviluppa, approva ed emette gli ordini ai fornitori;
- > provvede ai controlli al ricevimento sui prodotti approvvigionati e su quelli forniti dal Cliente;
- > effettua, con la collaborazione del Responsabile Qualità, le attività di valutazione dei fornitori;
- > collabora con il Responsabile di cantiere per ottimizzare il flusso dei materiali.

Responsabile di cantiere

La funzione sopra indicata è responsabile della predisposizione dei documenti per il cantiere, del coordinamento delle attività del personale tecnico, del coordinamento e dell'avanzamento dei lavori nei vari cantieri e, in particolare, svolge le seguenti mansioni:

- > effettua un'analisi di fattibilità, nei limiti delle sue capacità professionali, della documentazione progettuale fornita in fase di stipula del contratto di appalto (ove prevista per legge);
- > gestisce l'archivio e la conservazione dei documenti tecnici;
- > rendiconta le attività di sorveglianza svolte sia direttamente che indirettamente;
- > gestisce la taratura e la manutenzione degli strumenti di prova, controllo e collaudo;
- > effettua le prove sulle campionature delle materie prime approvvigionate;
- > effettua, in collaborazione con il Responsabile Qualità, le attività di valutazione dei fornitori;
- > coordina l'ottimale disponibilità delle risorse e delle attrezzature nei vari cantieri;
- > fornisce supporto al Responsabile dell'Ufficio Commerciale/Gare in fase di partecipazione a gara di appalto/emissione preventivi a privati;
- > partecipa al riesame delle offerte in collaborazione con il Responsabile Commerciale/Gare.

Preposto

Il Preposto, ove previsto, e secondo le sue attribuzioni e competenze, deve:

- > sovrintendere e vigilare (nda: ed esigere) sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- > verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- > richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- > informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- > astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- > segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o alla Direzione Generale sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra

condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

- > frequentare a cura del datore di lavoro appositi corsi di formazione, da ripetersi periodicamente, secondo quanto previsto al comma nr. 7 dell'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008 e che debbono comprendere al minimo informazioni su:
 - principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
 - definizione e individuazione dei fattori di rischio;
 - valutazione dei rischi;
 - individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Comunque, i compiti che debbono contraddistinguere il Preposto, sempre in relazione alle mansioni effettivamente svolte, sono:

- > guidare e sorvegliare i lavoratori che gli sono sottoposti, affinché gli stessi non eseguano operazioni e manovre avventate dalle quali possano scaturire condizioni di pericolo;
- > sorvegliare alla predisposizione di tutte le misure di sicurezza fornite dal capo dell'impresa e stabilite dalle normative;
- > controllare i cicli produttivi e di lavorazione e, se necessario, attuare nuove misure, anche non previste dalla vigente normativa, utili a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- > utilizzare materie prime ed ausiliarie tenendo conto dei principi di tutela della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori, acquisendo tutte le informazioni necessarie per il loro corretto impiego;
- > impiegare le proprie conoscenze tecniche di normale prudenza per vigilare, dare istruzioni e, qualora non fosse possibile assistere direttamente ai lavori, organizzare una distribuzione dei compiti tra i dipendenti al fine di attuare le misure di prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso e di tutela in generale;
- > non richiedere ai lavoratori di svolgere attività in cui sia presente e/o persista un pericolo grave ed immediato;
- > fornire istruzioni, svolgere mansioni di coordinamento e di controllo;
- > assegnare le mansioni ai propri subordinati tenendo conto delle loro competenze;
- > segnalare al Datore di Lavoro le eventuali carenze o criticità organizzative, gestionali, strutturali, impiantistiche, ecc. che possono influire negativamente sulla tutela e la prevenzione della salute dei lavoratori.

Lavoratori (Addetti Produzione)

I lavoratori sono responsabili, in relazione alle loro attività, di:

- > eseguire i propri compiti applicando correttamente le procedure;
- > attivarsi autonomamente con iniziative volontarie di controllo, anche con suggerimenti e proposte migliorative.

Tutti i dipendenti partecipano nelle aree di rispettiva competenza e, per le proprie mansioni, alla stesura sia dell'elenco dei rischi che della loro valutazione; il loro coinvolgimento è deciso di volta in volta da Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con il Rappresentante dei lavoratori.

Inoltre, per quanto riguarda gli ambiti specifici della sicurezza:

- > ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori devono in particolare:

- > contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- > osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- > utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- > utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- > segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui sopra, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- > non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- > non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- > partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- > sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla legge o comunque disposti dal medico competente.

Addetti per le emergenze/antincendio

Le situazioni di emergenza vengono gestite e coordinate dagli addetti nominati dal Datore di Lavoro ed opportunamente formati. In particolare per il dettaglio dei compiti degli addetti alle misure antincendio e d'emergenza e degli addetti al primo soccorso si rimanda al Piano di Emergenza ed Evacuazione aziendale.

Addetti per il pronto soccorso

L'addetto per il pronto soccorso deve:

- > saper riconoscere un'emergenza sanitaria;
- > essere in grado di raccogliere informazioni sull'infortunio;
- > riconoscere e prevenire pericoli evidenti e probabili post-trauma;
- > saper accertare le condizioni psico-fisiche del lavoratore che ha subito l'infortunio;
- > attuare gli interventi di primo soccorso;
- > conoscere i rischi specifici dell'attività svolta;
- > conoscere patologie relative al luogo di lavoro;
- > conoscere le modalità di allerta del sistema di soccorso.

Medico competente

I compiti principali del Medico Competente sono i seguenti:

- > si occupa dell'attività di sorveglianza sanitaria;
- > collabora con l'RSPP per l'Individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- > elabora, in collaborazione con l'RSPP, le misure preventive e protettive dei sistemi di controllo di tali misure;

- > elabora, in collaborazione con l'RSPP, le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- > propone, in collaborazione con l'RSPP, dei programmi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori;
- > partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del d.lgs. 81/2008;
- > fornisce ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 del d.lgs. 81/2008;
- > fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe al Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- > informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- > visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- > consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- > consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- > comunica per iscritto, in occasione delle riunioni, al datore di lavoro, al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori.

2.3. Le linee guida di Confindustria ed il modello organizzativo di Calabresi Saldatura s.r.l.

In conformità agli elevati standard etici, qualitativi e di sicurezza che da sempre ne caratterizzano l'operato ed alle prescrizioni contenute nel Decreto, Calabresi Saldatura s.r.l. ha inteso dotarsi di un sistema organizzativo e gestionale volto a garantire lo svolgimento delle attività aziendali nel rispetto della normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto «i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati».

In particolare, al fine di perseguire obiettivi di efficienza, correttezza, trasparenza e qualità delle attività aziendali, Calabresi Saldatura s.r.l. ha adottato ed attua le misure organizzative, di gestione e di controllo descritte nel presente documento, di seguito indicato come “Modello”, in conformità alle indicazioni contenute nelle LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001, approvate da Confindustria il 7 marzo 2002 ed aggiornate al 31 luglio 2014.

In tale documento si precisa che l'art. 6 comma 2 del Decreto, nell'indicare le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo, evoca nelle lettere a) e b) un tipico sistema di gestione dei rischi (*risk management*) il quale deve articolarsi in due fasi principali:

a) l'identificazione dei rischi: ossia l'analisi del contesto aziendale per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal decreto 231. Per "rischio" si intende qualsiasi variabile o fattore che nell'ambito dell'azienda, da soli o in correlazione con altre variabili, possano incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi indicati dal decreto 231 (in particolare all'art. 6 comma 1, lett. a); pertanto, a seconda della tipologia di reato, gli ambiti di attività a rischio potranno essere più o meno estesi [...];

b) la progettazione del sistema di controllo (c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente), ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati. Sotto il profilo concettuale, ridurre un rischio comporta di dover intervenire (congiuntamente o disgiuntamente) su due fattori determinanti: i) la probabilità di accadimento dell'evento e ii) l'impatto dell'evento stesso. Il sistema brevemente delineato non può però, per operare efficacemente, ridursi ad un'attività una tantum, bensì deve tradursi in un processo continuo (o comunque svolto con una periodicità adeguata), da reiterare con particolare attenzione nei momenti di cambiamento aziendale (apertura di nuove sedi, ampliamento di attività, acquisizioni, riorganizzazioni, ecc.).

Le stesse Linee Guida poi, nell'esplicitare i passi operativi che l'ente dovrà compiere per attivare un sistema di gestione dei rischi coerente con i requisiti imposti dal d. lgs. n. 231/2001, li identificano:

a) nella inventariazione degli ambiti aziendali di attività, volta alla realizzazione di una mappa delle aree aziendali a rischio;

b) nell'analisi dei rischi potenziali, volta alla realizzazione di una mappa documentata delle potenziali modalità attuative degli illeciti nelle aree a rischio individuate al punto precedente;

c) nella valutazione/costruzione/adequamento del sistema di controlli preventivi già esistenti all'interno della realtà aziendale di riferimento, volta alla realizzazione di una descrizione documentata del sistema dei controlli preventivi attivato, con dettaglio delle singole componenti del sistema, nonché degli adeguamenti eventualmente necessari.

Nello specifico, al fine di prevenire il rischio di commissione di reati dai quali possa derivare la responsabilità di Calabresi Saldatura s.r.l. ai sensi del Decreto, il Modello:

- individua le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevede specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni di Calabresi Saldatura s.r.l. in relazione ai reati da prevenire;
- fissa modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevede specifici obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, deputato a verificare il funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché ad implementarne contenuti ed operatività;
- prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Modello è sottoposto a verifica periodica e rivisitazione nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di cui lo stesso si compone o si verifichino mutamenti dell'organizzazione o delle attività di Calabresi Saldatura s.r.l. ovvero del quadro normativo riferimento.

Chiunque operi per Calabresi Saldatura s.r.l. o collabori con essa è obbligato ad attenersi alle pertinenti prescrizioni del Modello, ed in specie ad osservare gli obblighi informativi dettati per consentire il controllo di conformità delle attività poste in essere alle prescrizioni di riferimento.

Copia del Modello, dei documenti ad esso allegati e dei suoi aggiornamenti è depositata presso la sede di Calabresi Saldatura s.r.l. in Spoleto (PG) Via Pietro Falchi n. 9, nonché presso la sede operativa sita in Spoleto (PG), Via Giovanni Marcora n. 55, ed è a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarla.

Calabresi Saldatura s.r.l. provvede a notificare a ciascun soggetto tenuto a rispettare il Modello le pertinenti prescrizioni riferite alla specifica attività o funzione.

2.4. Metodologia seguita per l'elaborazione del modello di organizzazione, gestione e controllo.

Il presente Modello è stato predisposto tenendo conto delle tipologie di illecito amministrativo e di reato-presupposto attualmente contemplate dal Decreto e, in tale ambito, delle condotte illecite che potrebbero essere realizzate nei vari settori di attività di Calabresi Saldatura s.r.l. nell'interesse o a vantaggio della Società.

Il processo seguito per la predisposizione e formalizzazione del Modello si è, pertanto, sviluppato attraverso i passaggi di seguito indicati:

- a) analisi della struttura societaria ed organizzativa di Calabresi Saldatura s.r.l. mediante l'acquisizione e l'esame della documentazione a tal fine rilevante. Nel dettaglio, sono stati acquisiti i documenti di seguito indicati: **statuto e atto costitutivo; visura ordinaria della società; l'organigramma aziendale nominativo ed il mansionario; il Documento di Valutazione dei rischi** di Calabresi Saldatura s.r.l. del 30.09.2019 ed integrato il 14.04.2020, il **Manuale del Sistema Qualità** ed i rispettivi allegati;
- b) monitoraggio dell'operatività aziendale, attraverso l'esame dettagliato di ciascuna attività, destinato a verificarne i precisi contenuti, le concrete modalità operative, la ripartizione delle competenze, nell'ottica di appurare la sussistenza di comportamenti suscettibili di integrare i reati-presupposto di cui agli artt. 24 e ss. Del Decreto;
- c) analisi e valutazione dell'effettiva esposizione al rischio di commissione di reati-presupposto e delle procedure e controlli già in essere, attraverso colloqui effettuati con il metodo dell'intervista a Soggetti Apicali e Soggetti Sottoposti coinvolti nei processi operativi e/o decisionali interessati dalle attività sensibili;
- d) definizione, ove necessario, di modifiche e integrazioni alle procedure e/o ai controlli e loro implementazione;
- e) redazione di appositi *Principi generali di comportamento e procedure operative a presidio delle attività a rischio* (uno per ogni attività "sensibile"), volti a definire i controlli sul processo di formazione ed attuazione delle decisioni della Società idonei a prevenire la commissione di reati;
- f) predisposizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello, del Codice etico e/o dei *Principi generali di comportamento e procedure operative a presidio delle attività a rischio*;
- g) regolamentazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati-presupposto;
- h) istituzione di un Organismo di Vigilanza e definizione dei flussi di informazione da indirizzare nei suoi confronti e di quelli che il medesimo deve instaurare nei riguardi dell'Amministratore Unico.

2.5. I reati configurabili nella realtà aziendale di Calabresi Saldatura s.r.l.

L'analisi della realtà aziendale, della struttura organizzativa e delle dinamiche decisionali ed operative attraverso cui si esplicano le attività di Calabresi Saldatura s.r.l. non ha fatto emergere un apprezzabile rischio di commissione, nell'interesse o a vantaggio della Società, dei reati presupposto di seguito indicati:

- **Art. 25 bis** *Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;*
- **Art. 25 quater** *Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;*
- **Art. 25 quater 1** *Pratiche di mutilazioni degli organi genitali femminili;*
- **Art. 25 sexies** *Abusi di mercato;*

- **Art. 25 terdecies** *Razzismo e Xenofobia*;

- **Art. 25 quaterdecies** *Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*;

- **Art. 25 sexiesdecies** *Contrabbando*.

Analogamente, si considerano *non apprezzabili i rischi* legati alla perpetrazione di quelle fattispecie di reato che, pur richiamate dalle norme del Decreto inserite nella schematizzazione di seguito riportata, non risultano dettagliate nei loro elementi costitutivi e che vengono di volta in volta segnalate con la sigla [Omissis].

Con riferimento a tali tipologie di reato, pur non essendo stati riscontrati allo stato rischi significativi, Calabresi Saldatura s.r.l. effettua comunque un monitoraggio continuo della propria struttura interna, dei dipendenti e dei collaboratori di cui si avvale nonché delle iniziative imprenditoriali ed economiche in qualunque forma intraprese, in particolare recependo le indicazioni e le segnalazioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza all'uopo istituito.

Peraltro, all'interno del Codice Etico adottato da Calabresi Saldatura s.r.l. vengono enunciati principi e regole di comportamento il cui scrupoloso rispetto costituisce la principale ed esaustiva misura di prevenzione anche rispetto a tali illeciti.

Di seguito si riportano, in relazione ad ognuna delle fattispecie di illecito "amministrativo" previste dal Decreto ritenute configurabili nell'ambito della realtà aziendale di Calabresi Saldatura s.r.l., le figure di reato espressamente richiamate dal legislatore, con l'indicazione delle condotte materiali che, se poste in essere da Soggetti Apicali o Sottoposti, possono ingenerare la responsabilità della persona giuridica.

ILLECITO AMMINISTRATIVO

Art. 24

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

2. *Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*

2-bis. *Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.*

3. *Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

REATI PRESUPPOSTO

Art. 316 bis c.p.

Malversazione a danno dello Stato

[I]. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Soggetto attivo: chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione.

Fattispecie oggettiva del reato: distrazione, anche solo parziale, di contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse. Il delitto si perfeziona nel momento in cui i fondi vengano destinati a scopi diversi

da quelli per i quali sono stati concessi ovvero laddove venga eluso il vincolo di destinazione gravante su tali somme.

Presupposti per la configurabilità del reato: ottenimento da parte dell'agente di contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici, concessi cioè dallo Stato, altro ente pubblico, istituzioni comunitarie, e conseguente distrazione degli stessi, ricorrente allorquando il soggetto non destina le somme perché le ritiene per sé o per altri, oppure quando le destina per finalità diverse da quelle di cui alla causale del finanziamento.

Elemento soggettivo: dolo generico che si sostanzia nella consapevolezza di sottrarre le risorse (contributi, finanziamenti, sovvenzioni pubblici) ad uno scopo prefissato *ab origine*.

Art. 316 ter c.p.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

[I]. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Soggetto attivo: chiunque.

Fattispecie oggettiva del reato: indebito conseguimento, per sé o per altri, di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle istituzioni comunitarie, a mezzo dell'esibizione di documentazione falsa o con l'omissione di informazioni dovute. Perché il reato si consumi è necessario che il soggetto agente consegua effettivamente l'indebita percezione. Il tentativo è configurabile, così come potrà configurarsi anche l'ipotesi della desistenza volontaria (ad es., se il soggetto presenta dei documenti falsi per ottenere una determinata erogazione ma successivamente omette di presentare altri documenti che, al momento della consegna della domanda, si era riservato di produrre, a pena di inammissibilità della domanda stessa). Il reato in commento si trova in rapporto di sussidiarietà con il reato di cui all'art. 640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), di cui si dirà in seguito. Ed inverso, l'art. 640-bis punisce una peculiare forma di truffa e cioè la captazione abusiva di risorse pubbliche realizzata facendo ricorso ai tipici espedienti della truffa, ovvero ad "artifici o raggiri". A differenza di tale ultima fattispecie, l'art. 316-ter non fa riferimento agli artifici e/o raggiri, ma postula condotte fraudolente di minore intensità quali dichiarazioni o documenti utilizzati in maniera irregolare: più precisamente, il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche consiste nel conseguirle "mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute".

Elemento soggettivo: dolo generico consistenze nella consapevolezza e nella volontà di esibire documentazione falsa o non completa al fine di ottenere contributi o finanziamenti *et similia* da parte dello Stato.

Art. 356 c.p.

Frode nelle pubbliche forniture

[I]. Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

[II]. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Soggetto attivo: chiunque.

Fattispecie oggettiva del reato: Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (articolo 1559 codice civile), ma anche di un contratto di appalto (articolo 1655 codice civile); l'articolo 356 codice penale, infatti, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni.

Ai fini della configurabilità del delitto, non è sufficiente il semplice inadempimento del contratto, richiedendo la norma incriminatrice un *quid pluris* che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti.

Elemento soggettivo: dolo generico consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite: non sono perciò necessari specifici raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la dolosa inesecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi, con la conseguenza che ove ricorrano anche i suddetti elementi caratterizzanti la truffa è configurabile il concorso tra i due delitti.

Art. 640 c.p.

Truffa

[I]. Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

[*Omissis*].

Soggetto attivo: chiunque.

Fattispecie oggettiva del reato: consiste nell'induzione di taluno in errore attraverso artifici o raggiri con conseguimento di un profitto, anche non economico, per l'autore del reato e produzione di un danno patrimoniale per la vittima. L'artificio è solitamente definito come una manipolazione o trasfigurazione della realtà esterna, provocata mediante la simulazione di circostanze inesistenti o – per contro – la dissimulazione di circostanze esistenti; il raggiri è fatto consistente, invece, in una attività simulatrice sostenuta da parole o argomentazioni atte a far scambiare il falso per vero. A differenza degli artifici, che necessitano di una proiezione nel mondo esterno, i raggiri possono dunque esaurirsi in una semplice attività di persuasione che influenza la psiche altrui, a prescindere da qualsiasi messa in scena.

La consumazione del reato si ha nel momento in cui l'agente, inducendo in errore il soggetto passivo mediante gli artifici e i raggiri, consegue effettivamente un ingiusto profitto a danno della vittima.

Soggetto passivo: la disposizione in esame è presa in considerazione ai fini di cui al Decreto con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui la truffa sia commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Elemento soggettivo: dolo generico.

Art. 640 bis c.p.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

[I]. La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Soggetto attivo: chiunque.

Fattispecie oggettiva del reato: la condotta criminosa consiste nell'induzione di taluno in errore attraverso artifici o raggiri per il conseguimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Istituzioni comunitarie. La fattispecie è costituita dagli stessi requisiti della truffa, fatta salva la specificità inerente l'oggetto della frode.

Presupposti per la configurabilità del reato: ottenimento da parte del soggetto attivo di contributi/sovvenzioni/finanziamenti/pubblici (concessi, cioè, dallo Stato, da altro ente pubblico o dalle Istituzioni comunitarie).

Elemento soggettivo: dolo generico.

Art. 640 ter c.p.

Frode informatica

[I]. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. [Omissis].

Soggetto attivo: chiunque.

Fattispecie oggettiva del reato: la fattispecie in questione è volta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento ottenuto per il tramite dell'impiego fraudolento di un sistema informatico che può realizzarsi tramite la creazione di una interferenza tanto in fase di raccolta, inserimento ed elaborazione dei dati, quanto in fase di emissione degli stessi. La condotta criminosa può pertanto articolarsi:

a) in qualsiasi alterazione del funzionamento di un sistema informatico che può generare un ingiusto profitto, con altrui danno, per il soggetto agente e/o per altri;

b) nell'intervento abusivo su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o ad essi pertinenti che può procurare un ingiusto profitto, con altrui danno, per il soggetto agente o per altri.

Soggetto passivo: ai fini di cui al Decreto, la norma rileva con riferimento alla condotta criminosa posta in essere a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

Elemento soggettivo: dolo generico.

Art. 2 Legge 23 dicembre 1986 n. 898.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva.

Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo.

[Omissis].

ILLECITO AMMINISTRATIVO

Art. 24 bis

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

REATI PRESUPPOSTO

Art. 615-ter c.p.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

[I]. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

[III]. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

[IV]. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Soggetto attivo: chiunque. Tuttavia la norma punisce con maggior severità la condotta criminosa qualora essa sia perpetrata da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio, da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato o da un operatore del sistema in ragione della loro maggior perizia.

Fattispecie oggettiva del reato: le condotte di reato si articolano:

- a) nell'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
- b) nella permanenza in un sistema informatico o telematico contro la volontà espressa o tacita del titolare. Relativamente al punto a), per accesso non deve intendersi il mero collegamento fisico con il sistema bensì un vero e proprio collegamento logico attraverso il quale i due terminali coinvolti (quello su cui risiede il supporto informatico e quello del soggetto che perpetra il reato) possono instaurare un "dialogo" che consenta l'eventuale lettura, eliminazione, copiatura o modificazione di dati. L'accesso abusivo è perseguibile solo se la condotta potenzialmente criminosa è posta in essere contravvenendo alla volontà del titolare anche qualora non venga causata alcuna effettiva lesione della riservatezza dei dati contenuti nel sistema informatico. In tal senso si deve rilevare come la norma tuteli il diritto alla riservatezza e, di

conseguenza, la protezione del “domicilio informatico” quale estensione del domicilio materiale. Pertanto, l’esistenza di misure di sicurezza a tutela del sistema informatico (sistema di protezione) costituisce, oltre che la chiara manifestazione della volontà del titolare di limitare e/o impedire l’accesso a terzi, anche il presupposto per la punibilità della condotta illecita. Come precisato da alcune pronunce giurisprudenziali, un sistema di protezione dovrebbe articolarsi nell’azione combinata di protezioni logiche (ad es., introduzione di password, limitazione del numero di utenti che possono accedere al sistema) e/o fisico-organizzative (ad es., segregazione delle sale server o dei luoghi in cui i dati e/o i supporti elettronici sono archiviati, meccanismo di selezione dei soggetti abilitati all’accesso fisico o all’utilizzo di specifici terminali). Pertanto il reato non sussiste se tali misure di protezione non sono attivate al momento dell’ingresso da parte dell’estraneo.

Per quanto concerne il punto b), gli estremi della fattispecie sono integrati anche qualora il soggetto, pur avendo validamente ottenuto l’autorizzazione all’accesso, rimanga nel sistema informatico, contravvenendo alla nuova e contraria volontà del titolare sopraggiunta solo successivamente al primo ingresso nel sistema, oppure qualora l’agente operi oltre i limiti dell’autorizzazione concessa, perseguendo fini diversi da quelli concordati (Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2011, n. 4694).

Infine la norma punisce con maggior severità la condotta criminosa qualora:

- il colpevole usi violenza alle cose o alle persone o sia palesemente armato;
- dall’illecito derivi la distruzione e/o il danneggiamento del sistema, dei dati, delle informazioni e/o dei programmi in esso contenuti;
- l’illecito produca l’interruzione totale o parziale del funzionamento del sistema informatico o telematico.

Elemento soggettivo: dolo generico.

Art. 617-quater c.p.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
[Omissis]

Art. 617-quinquies c.p.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.
[Omissis]

Art. 635 bis c.p.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d’ufficio.

Soggetto attivo: chiunque. Tuttavia la norma punisce con maggior severità la condotta qualora essa sia posta in essere da un operatore di sistema, con abuso della sua qualifica. Il legislatore ha inteso, in tal modo, punire la violazione del rapporto di fiducia che si instaura tra l’utilizzatore del sistema e il soggetto che lo fornisce/gestisce che, in virtù di tale ruolo, si trova in una posizione privilegiata nel perpetrare il reato in questione.

Fattispecie oggettiva del reato: le condotte di reato si articolano:

- a) nella distruzione, cancellazione e soppressione di informazioni, dati e programmi informatici; e/o
- b) nel deterioramento e/o alterazione di informazioni, dati e programmi informatici.

La pena citata dalla norma è applicabile salvo che la condotta criminosa perpetrata costituisca più grave reato e sia quindi contemplata e punita, con maggior severità, da un'altra specifica disposizione.

Elemento soggettivo: dolo generico.

Art. 635 ter c.p.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

[II]. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

[III]. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Soggetto attivo: chiunque.

Fattispecie oggettiva del reato: Si tratta di un reato a consumazione anticipata, la cui condotta tipica consiste nella realizzazione di un qualsiasi "fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere" informazioni, dati o programmi informatici. L'illecito in esame, pertanto, sussiste anche in assenza di un effettivo deterioramento o della concreta distruzione, cancellazione o alterazione, risultando sufficiente l'idoneità dell'azione a produrre l'evento.

Il reato in questione è aggravato laddove il fatto sia commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Elemento soggettivo: dolo specifico.

Art. 635 quater c.p.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

[II]. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Soggetto attivo: chiunque. Tuttavia la norma punisce con maggior severità la condotta qualora essa sia posta in essere da un operatore di sistema, con abuso della sua qualifica. Il legislatore ha inteso, in tal modo, punire la violazione del rapporto di fiducia che si instaura tra l'utilizzatore del sistema e il soggetto che lo fornisce/gestisce che, in virtù di tale ruolo, si trova in una posizione privilegiata nel perpetrare il reato in questione.

Fattispecie oggettiva del reato: la norma punisce le condotte già individuate dall'art. 635-bis, quali l'introduzione e la trasmissione di dati, informazioni o programmi che abbiano però la conseguenza di rendere inservibili, anche solo parzialmente, sistemi informatici o telematici di terzi o di ostacolarne gravemente il funzionamento.

La giurisprudenza ha precisato che ai fini dell'integrazione del reato di danneggiamento di sistemi informatici ex art. 635 quater c.p., per sistema informatico deve intendersi qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchi interconnessi o collegati, uno o più dei quali, secondo un programma, svolga un trattamento automatico dei dati, sicché vi rientra un sistema di videosorveglianza che, composto di alcune videocamere che registrano le immagini e le trasformano in dati, si avvalga anche di un hard disk che riceve e memorizza immagini, rendendole estraibili e riproducibili per fotogrammi.

Elemento soggettivo: dolo generico.

Art. 635 quinquies c.p.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

[I]. Se il fatto di cui all'articolo 635 *quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

[II]. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

[III]. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Soggetto attivo: chiunque.

Fattispecie oggettiva del reato: analogamente a quanto analizzato con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 635 *ter* c.p. il delitto in esame è a consumazione anticipata, assumendo rilevanza penale tutte quelle condotte dirette a “distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento”, indipendentemente dal verificarsi in concreto.

Elemento soggettivo: dolo specifico.

Art. 615 quater c.p.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

[I]. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.

[II]. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-*quater*.

Soggetto attivo: chiunque. Tuttavia la norma punisce con maggior severità la condotta criminosa qualora essa sia perpetrata da un pubblico ufficiale, un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da un operatore del sistema.

Presupposto per la configurabilità del reato: la norma costituisce il naturale completamento dell'articolo 615-*ter* (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) in quanto delinea il presupposto logico per la commissione del reato di “accesso abusivo” ovvero l'illecita acquisizione e diffusione di codici che consentono l'accesso a sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza.

Fattispecie oggettiva del reato: le condotte criminose, punibili se poste in essere fine di procurare all'agente o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, sono così raggruppabili:

a) detenzione, diffusione e/o riproduzione di codici di accesso, parole chiave e ogni altro mezzo idoneo allo scopo;

b) fornitura a terzi di indicazioni o istruzioni idonee al compimento dell'accesso abusivo nel sistema informatico o telematico.

Per quanto riguarda la condotta al punto a), si deve rilevare che l'atto del comunicare, e/o del consegnare e/o del diffondere codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico, deve essere necessariamente successivo a quello del “detenere”. Al contrario, per quanto riguarda l'attività di riproduzione, essa prescinde dalla detenzione stessa, dovendo, anzi, essere intesa come una riproduzione non autorizzata di un qualsiasi mezzo di accesso.

In relazione alla condotta sub b), si tratta della fornitura di tutte le informazioni tecniche necessarie per ricostruire i codici di accesso o le parole chiave in modo tale da poter aggirare o superare le misure di protezione poste a presidio del sistema informatico o telematico. Ai fini del compimento del reato, è irrilevante che i codici siano stati procurati abusivamente o mediante autonoma elaborazione degli stessi.

Elemento soggettivo: dolo specifico.

Art. 615 quinquies c.p.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

[I]. Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Soggetto attivo: chiunque.

Fattispecie oggettiva del reato: le condotte di reato sono costituite da:

- a) danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso riconducibili, tramite la diffusione, la comunicazione o la consegna di un programma informatico, apparecchiature o dispositivi di propria o altrui creazione;
- b) interruzione, totale o anche solo parziale, o alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso riconducibili, tramite la diffusione, la comunicazione o la consegna di un programma informatico, apparecchiature o dispositivi di propria o altrui creazione.

Presupposti per la configurabilità del reato: il programma utilizzato ai fini di cui ai punti a) e b) può essere di produzione propria oppure creato da terzi. La norma punisce, pertanto, tutti quei comportamenti prodromici al danneggiamento, all'interruzione o all'alterazione di un sistema informatico (reato contemplato all'art. 635-bis c.p.) posti in essere attraverso l'utilizzo di virus, malware, o specifiche apparecchiature hardware.

Elemento soggettivo: dolo specifico.

Art. 491 bis c.p.

Documenti informatici.

[I]. Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Descrizione della fattispecie: la L. 48/2008 ha modificato l'art. 491-bis del codice penale abrogandone il secondo comma che recava una definizione di documento informatico strettamente connessa con il relativo supporto elettronico. L'eliminazione del legame tra il documento e il supporto che lo ospita, che tiene conto dell'autonomia strutturale e funzionale dei dati rispetto ai supporti che li contengono, consente ora alla normativa di mantenere la propria portata applicativa, anche nell'ottica delle possibili evoluzioni tecnologiche di tali supporti informatici. In tal modo deve oggi ritenersi valida la definizione di "documento informatico" fornita dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, accolta nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (cd. Codice dell'Amministrazione Digitale) sulla scorta del quale, per documento informatico, deve intendersi "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti". Ne deriva una nuova e più completa definizione di documento informatico, sostanzialmente equiparato a quello cartaceo, che si riflette nell'estensione dell'applicabilità delle norme relative alla falsità in atti (scritti), di cui al capo III del titolo VII, libro II del codice penale, ai reati commessi in danno di qualunque documento informatico, sia esso pubblico o privato, purché lo stesso abbia efficacia probatoria (si veda il primo comma dell'art. 491-bis). Il legislatore ha così introdotto una sorta di tecnica di incriminazione per "rinvio" che risponde alla duplice finalità di "non mutare la struttura delle fattispecie in funzione della diversità dell'oggetto materiale" e "sottoporre a identico regime sanzionatorio fatti criminosi che non si differenziano sul piano dell'oggettività giuridica ovvero della natura dell'interesse violato".

Condotte penalmente rilevanti estese ai reati in danno di documenti informatici:

Art. 476 (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici).

Soggetto attivo: a) pubblico ufficiale, nell'esercizio delle proprie funzioni; b) qualunque soggetto privato o un pubblico ufficiale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni (in forza dell'articolo 482 c.p.).

Condotta criminosa: formazione di un atto falso o alterazione di un atto vero.

Art. 477 (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative).

Soggetto attivo: a) pubblico ufficiale, nell'esercizio delle proprie funzioni; b) qualunque soggetto privato o un pubblico ufficiale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni (in forza dell'articolo 482 c.p.).

Condotta criminosa: contraffazione o alterazione di certificati o autorizzazioni amministrative ovvero, mediante contraffazione o alterazione, simulazione dell'integrazione delle condizioni richieste per la loro validità.

Art. 478 (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti).

Soggetto attivo: a) pubblico ufficiale, nell'esercizio delle proprie funzioni; b) qualunque soggetto privato o un pubblico ufficiale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni (in forza dell'articolo 482 c.p.).

Condotta criminosa: simulazione e rilascio in forma legale di una copia di un atto pubblico o privato la cui esistenza è solo supposta.

Art. 481 (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità).

Soggetto attivo: pubblico ufficiale, nell'esercizio delle proprie funzioni (anche se la norma testualmente si riferisce a chiunque eserciti una professione forense o sanitaria).

Condotta criminosa: falsa attestazione in certificati di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

Art. 482 (Falsità materiale commessa dal privato).

Soggetto attivo: cfr. sub artt. 476, 477, 478 c.p.

Condotta criminosa: cfr. sub artt. 476, 477, 478 c.p.

Art. 483 (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico).

Soggetto attivo: chiunque.

Condotta criminosa: attestazione falsa al pubblico ufficiale di fatti dei quali l'atto pubblico, da quest'ultimo redatto, è destinato a provare la verità.

Art. 484 (Falsità in registri e notificazioni).

Soggetto attivo: chiunque essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione all'Autorità di pubblica sicurezza o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali commerciali o professionali.

Condotta criminosa: produzione diretta o indiretta (sotto supervisione) di false indicazioni.

Art. 487 (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico).

Soggetto attivo: pubblico ufficiale, nell'esercizio delle proprie funzioni (equiparato l'incaricato di pubblico servizio);

Condotta criminosa: abuso di un foglio informatico in bianco detenuto in ragione della specifica attività lavorativa (propria del pubblico ufficiale). L'abuso si realizza qualora il soggetto attivo scriva un atto diverso da quello a cui era autorizzato/obbligato.

Art. 488 (Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali).

Soggetto attivo: insuscettibile di estensione.

Condotta criminosa: insuscettibile di estensione.

Art. 489 (Uso di atto falso).

Soggetto attivo: chiunque senza aver concorso nella falsità.

Condotta criminosa: utilizzo di un atto falso.

Art. 490 (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri).

Soggetto attivo: chiunque.

Condotta criminosa: distruzione, soppressione e occultamento di un atto pubblico o di una scrittura privata.

Art. 491 (Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena).

Soggetto attivo: insuscettibile di estensione.

Condotta criminosa: insuscettibile di estensione.

Art. 492 (Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti).

Nota: nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di questi ultimi, quando tengano luogo degli originali mancanti.

Art. 493 (Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico).

Soggetto attivo: impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Condotta criminosa: qualunque condotta criminosa individuata agli articoli precedenti.

Generalità: alcuni articoli risultano inapplicabili se la condotta criminosa ha ad oggetto documenti informatici; tale limitazione è giustificata dalla sostanziale diversità degli elementi caratterizzanti le scritture private e gli atti pubblici documentali rispetto ai documenti informatici. Alcune condotte sanzionabili sono infatti condizionate dall'oggetto materiale della condotta stessa.

Per quanto riguarda l'art. 491 c.p., la non estendibilità ai documenti informatici è giustificata in ragione dell'assenza di un equivalente informatico dei documenti richiamati dalla norma (testamento olografo, cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore).

Art. 640 quinquies c.p.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

[Omissis]

ILLECITO AMMINISTRATIVO

Art. 24 *ter*

Delitti di criminalità organizzata.

1. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

2. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*

3. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

4. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

REATI PRESUPPOSTO

Art. 416 c.p.

Associazione per delinquere.

[I]. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

[II]. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

[III]. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

[IV]. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

[V]. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

[VI]. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

[VII] Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Soggetto attivo: chiunque ponga in essere le condotte illecite descritte dalla norma.

Fattispecie oggettiva del reato: la caratteristica che distingue il reato associativo dal semplice accordo per commettere un reato è costituita dalla stabilità dell'organizzazione criminosa che si realizza tra le parti, volta a porre in essere una serie indeterminata di delitti e fondata su accordo illecito permanente. Il reato di associazione per delinquere presuppone l'esistenza di una organizzazione di persone e mezzi; l'articolazione di una simile associazione non è tuttavia chiara. Parte della giurisprudenza ritiene che si possa parlare di associazione per delinquere sono in relazione a quelle organizzazioni di persone e mezzi con gerarchie interne e disponibilità di risorse e mezzi; al contrario, secondo altri, sarebbe sufficiente anche solo un patto stabile e permanente tra almeno tre persone diretto al perseguimento dei fini illeciti comuni agli associati senza che sia neppure precisata la distinzione nei ruoli ricoperti. Il dettato letterale della norma non richiede comunque la creazione di una nuova organizzazione essendo utilizzabile anche

una struttura preesistente già adibita ad attività lecite. Uno degli elementi costitutivi della fattispecie è rappresentato dal programma criminoso: tale programma deve tendere alla realizzazione di più delitti che non devono necessariamente essere preventivamente determinati essendo sufficiente un accordo generale per la realizzazione appunto dei cosiddetti delitti-scopo. Ulteriore elemento distintivo della fattispecie è costituito dall'esistenza di un *consortium sceleris* che può essere desunto da numerosi fattori quali, ad esempio, la continuità, la frequenza e l'intensità dei rapporti tra i soggetti potenzialmente appartenenti ad un'associazione. Ciò posto, si sottolinea che il legislatore ha voluto sanzionare la semplice associazione indipendentemente dalla realizzazione di condotte illecite tipiche di specifici reati. La fattispecie in commento ha carattere generale e risulta pertanto inapplicabile qualora la punibilità dell'associazione sia più specificamente disciplinata da un'altra norma penale.

Le condotte alternative di reato possono essere così ricostruite:

- a) promozione, costituzione o organizzazione dell'associazione; e/o
- b) partecipazione all'associazione.

In relazione al punto a), è possibile individuare specifici soggetti a cui tali condotte sono riferibili (ascrivibili). In particolar modo, per promotore si deve intendere colui che prende l'iniziativa per la creazione dell'associazione manifestando ai terzi il programma criminoso anche attraverso mezzi divulgativi, di per sé, leciti. Il costitutore è invece quel soggetto che crea l'organizzazione mediante il reclutamento del personale e il reperimento di mezzi; l'organizzatore, infine, è colui che fornisce una struttura operativa all'associazione e ne garantisce l'efficienza attraverso il reperimento di mezzi e persone necessari alla realizzazione del programma. Ai fini della pena, i capi sono equiparati ai promotori in ragione della loro posizione di supremazia gerarchica. Mentre i promotori, i costitutori e gli organizzatori possono anche essere estranei all'associazione a delinquere, i capi devono invece necessariamente farne parte.

La condotta sub b) è posta in essere da un soggetto che partecipi all'associazione ovvero sia che, condividendone il programma e gli obiettivi, pone in essere attività materiali (anche di importanza secondaria) volte a garantire la sopravvivenza dell'associazione e/o il perseguimento degli scopi sociali. Posto che il legislatore non ha identificato una specifica condotta rientrante nell'attività di partecipazione, si ritiene che qualunque azione idonea allo scopo possa rientrare nella previsione della norma.

Concorso eventuale di persone e reato associativo: in relazione al rapporto corrente tra il reato di associazione per delinquere e l'eventuale concorso nel reato associativo giova effettuare alcune precisazioni. La dottrina ha cercato di delineare gli aspetti caratteristici di ciascuna figura al fine di individuare elementi discriminanti che consentano di ricondurre una particolare condotta alla figura del partecipante piuttosto che a quella del concorrente:

- a) permanenza del reato: oltre a compiere atti criminosi l'associazione punta anche a conservarsi nel tempo e a rintracciare nuove attività delittuose. Il ruolo del partecipante deve caratterizzarsi per la presenza del requisito della permanenza che si traduce nella continuità dell'attività delittuosa prestata in favore dell'associazione; una simile continuità non è richiesta in capo al semplice concorrente che può, solo occasionalmente, compiere specifici delitti individuati nell'ambito di un'associazione per delinquere;
- b) elemento psicologico: il partecipante alla associazione aderisce alla *societas sceleris* condividendo sostanzialmente il programma e contribuendo a realizzarlo. Il concorrente è invece piuttosto spinto da scopi individuali ed egoistici e viene pertanto a mancare l'adesione al vincolo associativo.

In difetto di uno dei due elementi sub a) e b), la partecipazione alla società per delinquere lascia il passo, più correttamente, alla figura del concorso esterno al reato associativo. La configurabilità del concorso esterno è riconosciuta anche nell'ambito del reato di associazione di tipo mafioso, ex art. 416-bis, di cui si dirà in seguito.

Elemento soggettivo: ai fini della punibilità è richiesta la sussistenza sia del dolo generico, consistente nella coscienza e nella volontà di aderire ad un'associazione per delinquere, sia del dolo specifico che si ravvisa nell'intenzione di contribuire al mantenimento dell'associazione e nel realizzare il programma delittuoso della stessa in un rapporto di stabile collaborazione con gli altri componenti.

Art. 416 bis c.p.

Associazione di tipo mafioso anche straniera.

[I] Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

[II] Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

[III] L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Soggetto attivo: Trattasi di un reato comune commissibile da chiunque.

Fattispecie oggettiva del reato: gli elementi del delitto in esame sono: 1) l'esistenza di un vincolo associativo tra tre o più persone; 2) gli scopi perseguiti dall'associazione, ovvero non solo la commissione di delitti, ma anche l'acquisizione in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, o realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero impedire od ostacolare il libero esercizio del voto oppure procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali; 3) l'avvalersi, da parte degli associati, per raggiungere gli scopi predetti, della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.

Si precisa che l'associazione deve essere dotata di una specifica potenzialità ad ingenerare uno stato di sudditanza psicologica, indipendentemente dal compimento di particolari atti di violenza o minaccia; la forza intimidatrice, dunque, deve far parte del patrimonio dell'associazione di tipo mafioso.

Elemento soggettivo: dolo specifico consistente nella coscienza e volontà di far parte dell'associazione per il perseguimento di uno di quei fini sopra esaminati.

Art. 416 ter c.p.

Scambio elettorale politico mafioso.

[Omissis]

Art. 630 c.p.

Sequestro di persona a scopo di estorsione.

[Omissis]

Art. 74 d.p.r. 309/90

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

[Omissis]

ILLECITO AMMINISTRATIVO

Art. 25

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.

(Articolo così modificato da ultimo con d.lgs. 14.07.2020 n. 75)

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.*
2. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
3. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
4. *Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.*
5. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).*
- 5-bis. *Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.*

REATI PRESUPPOSTO

Art. 314 c.p.

Peculato

[I]. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

[II]. [Omissis]

Soggetto attivo: trattasi di reato proprio, per cui può essere commesso, come stabilisce chiaramente l'incipit dell'art. 314 c.p., da un soggetto che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Fattispecie oggettiva di reato: l'elemento oggettivo del reato di peculato è costituito esclusivamente dall'appropriazione, la quale si realizza con una condotta del tutto incompatibile con il titolo per cui si possiede, da cui deriva una estromissione totale del bene dal patrimonio dell'avente diritto, con il conseguente incameramento dello stesso da parte dell'agente.

L'*interversio possessionis*, che caratterizza, dal punto di vista dell'elemento soggettivo, colui che possiede uti dominus, può avvenire nei modi più disparati come nel caso di alienazione, dissipazione, ritenzione, nascondimento o rifiuto della restituzione.

L'oggetto materiale della condotta consiste nel denaro, ovvero nella carta moneta o nella moneta metallica avente corso legale, o nella cosa mobile, ravvisabile in qualsiasi entità materiale suscettibile di essere trasportata da un luogo ad un altro, secondo la sua funzione sociale. Sia il denaro che la cosa mobile debbono possedere il requisito dell'altruità.

Poiché il bene giuridico del reato di peculato, secondo certa impostazione, è l'integrità del patrimonio della p.a. e/o dei privati, se la cosa oggetto di appropriazione ha un valore economico molto modesto, il reato non può profilarsi, mancando un'effettiva lesione patrimoniale; del resto, l'applicazione della sanzione può essere giustificata dall'ordinamento solo quando la rigorosa afflizione stabilita dalla norma incriminatrice sia proporzionata al fatto commesso, nella prospettiva di un'effettiva esigenza di emenda dell'agente.

Elemento soggettivo: dolo generico.

Art. 316 c.p.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui.

[I]. Il pubblico ufficiale l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Soggetto attivo: trattasi di reato proprio, per cui può essere commesso da un soggetto che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Fattispecie oggettiva di reato: A differenza della fattispecie carattere generale del peculato (art. 314 c.p.), qui l'esercizio delle funzioni o del servizio non costituisce la ragione del possesso, ma solo un momento cronologico all'interno del quale deve concretizzarsi la condotta tipica. Giovarsi dell'errore altrui significa approfittare di una preesistente falsa rappresentazione del terzo tale da mettere il soggetto agente nella condizione di poter consumare il reato. L'errore che genera l'appropriazione può discendere da qualsiasi causa, ma non può essere prodotto volontariamente, ovvero con dolo, dal soggetto.

Elemento soggettivo: dolo generico.

Art. 323 c.p.

Abuso di ufficio.

[I]. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

[II]. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Soggetto attivo: trattasi di reato proprio, per cui può essere commesso da un soggetto che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Fattispecie oggettiva di reato: L'ampia formula consente di ritenere oggetto del reato non solo i tipici provvedimenti amministrativi, bensì qualunque specie di atto o attività posta in essere dal funzionario.

L'abuso d'ufficio rappresenta un reato di evento, il cui disvalore penale si realizza al momento della effettiva produzione di un ingiusto vantaggio patrimoniale o di un danno ingiusto ad altri.

Per quanto riguarda l'ingiusto vantaggio, esso può essere soltanto patrimoniale (non quindi qualsiasi utilità, come previsto in mole norma di cui al presente capo) e configura una situazione favorevole per il complesso dei diritti soggettivi a contenuto patrimoniale del soggetto pubblico, indipendentemente da un effettivo incremento economico.

Il danno per il terzo non viene invece specificato e pertanto può consistere in qualsiasi aggressione ingiusta nei confronti della sfera personale o patrimoniale del soggetto passivo.

È richiesta la c.d. doppia ingiustizia del danno, nel senso che ingiusta deve essere sia la condotta (in quanto connotata da violazione di legge), sia il vantaggio patrimoniale conseguito.

Elemento soggettivo: dolo generico.

Art. 318 c.p.
Corruzione per l'esercizio della funzione.
[Omissis]

Art. 321 c.p.
Pene per il corruttore.

[I]. Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Soggetto attivo: chiunque.

Fattispecie oggettiva del reato: le pene previste dai precedenti artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, e 320 c.p. sono applicabili anche a colui che perpetra il delitto di corruzione attiva, ovvero completa lo schema del reato di corruzione che, in ragione della sua struttura bilaterale, si articola in due distinte condotte criminose, l'una posta in essere dal corruttore e l'altra dal corrotto. Sul punto, la giurisprudenza ha più volte ribadito che i profili di colpevolezza sono indipendenti ed autonomi con la conseguenza che non sarà necessario individuare il corrotto al fine di condannare il corruttore e viceversa. Il soggetto agente può essere sia il privato sia un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio purché diverso da quello che compie l'atto conforme o contrario ai propri doveri d'ufficio.

Art. 322 c.p.
Istigazione alla corruzione.

[I]. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

[II]. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

[III]. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

[IV]. La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Soggetto attivo: il privato e/o il pubblico ufficiale, a seconda della specifica condotta delittuosa posta in essere.

Fattispecie oggettiva del reato: il reato viene in essere quando la proposta proveniente dal privato, nel caso di corruzione, o dal pubblico ufficiale nel caso di concussione, non sia accettata dalla controparte; la condotta posta in essere non integra pertanto gli estremi delle fattispecie di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis e 319-ter c.p., mancando del requisito essenziale della consumazione.

Per l'integrazione del reato di istigazione alla corruzione è sufficiente la sola promessa dell'utilità: la consumazione, che si sostanzia nell'accettazione, è pertanto irrilevante. Se vi fosse accettazione infatti si ricadrebbe negli estremi del reato di corruzione propria o impropria; anche nel caso in cui tra le parti siano intercorse trattative non conclusesi in un accordo vero e proprio, si può configurare il reato di tentata corruzione piuttosto che di istigazione.

Non rileva, ai fini dell'esclusione del reato, la tenuità della somma di denaro offerta ma anzi può essere maggiormente lesiva del prestigio del pubblico ufficiale che, per una somma irrisoria, è venuto meno ai propri doveri. Il reato è escluso solo qualora manchi la idoneità potenziale dell'offerta o della promessa

a conseguire lo scopo perseguito dall'autore per l'evidente quanto assoluta impossibilità del pubblico ufficiale di tenere il comportamento illecito richiestogli.

Elemento soggettivo: dolo generico che consiste nella coscienza e volontà di offrire denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale ovvero nell'istigazione del privato alla promessa o alla dazione di denaro o altra utilità per il compimento di un atto conforme o contrario ai doveri di ufficio di un pubblico ufficiale.

Art. 346 bis c.p.
Traffico di influenze illecite.
[omissis]

Art. 319 c.p.
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
[Omissis]

Art. 319 ter c.p.
Corruzione in atti giudiziari.
[Omissis]

Art. 317 c.p.
Concussione.
[Omissis]

Art. 319 bis c.p.
Circostanze aggravanti.
[Omissis]

Art. 319 quater c.p.
Induzione indebita a dare o promettere utilità.
[Omissis]

Art. 320 c.p.
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
[Omissis]

Art. 322 bis c.p.
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

[I]. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

[II]. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

[III]. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Soggetto attivo: i membri della Commissione europea, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, i funzionari o gli agenti delle Comunità europee, soggetti sottoposti a Stati membri o a qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee purché esercitino funzioni corrispondenti ai funzionari o agenti delle Comunità europee, i membri e gli addetti di enti costituiti sulla base dei trattati istitutivi delle Comunità europee nonché coloro che svolgono funzioni corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito degli altri Stati membri dell'Unione europea.

Fattispecie oggettiva del reato: la norma estende l'ambito di applicazione soggettivo dei reati di cui agli artt. 314, 316, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 c.p. ai soggetti attivi richiamati sopra.

Il comma 2 precisa inoltre che la punibilità dei delitti di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) e di corruzione propria e impropria (art. 321 c.p.) è estesa esclusivamente qualora denaro e/o altra utilità sono offerti a:

- a) uno dei soggetti richiamati al comma 1 dell'articolo in commento (soggetti attivi); o
- b) soggetti esercenti funzioni corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di altri stati esteri, diversi da quelli di cui al punto a), o organizzazioni pubbliche internazionali che operino al fine di procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Infine, il comma 3 chiarisce che i soggetti della Comunità europea sono assimilabili ai pubblici ufficiali qualora esercitino funzioni corrispondenti; in tutti gli altri casi, essi saranno più correttamente collocati nella categoria degli incaricati di pubblico servizio.

DEFINIZIONI

Pubblico ufficiale (art. 357 c.p.).

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Persona incaricata di un pubblico servizio (art. 358 c.p.).

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 359 c.p.).

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

1. i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
2. i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.

ILLECITO AMMINISTRATIVO

Art. 25 ter

Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
 - a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
 - b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
 - c) [omissis];
 - d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
 - e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;
 - f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
 - g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
 - h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
 - i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
 - l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
 - m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
 - n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
 - o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
 - p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
 - q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
 - r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
 - s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
 - s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

REATI PRESUPPOSTO

Art. 2621 c.c.

False comunicazioni sociali.

[I]. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o

per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

[II]. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Soggetto attivo: si tratta di reato proprio in quanto i soggetti attivi della condotta illecita possono essere esclusivamente:

- a) gli amministratori, coloro che svolgono funzioni di amministrazione nelle banche (art. 135 D.Lgs. 385/1993) e i soggetti che hanno la direzione dei consorzi (art. 2615-bis);
- b) i direttori generali;
- c) i sindaci (*esclusi, peraltro, dall'ambito di operatività del Decreto*);
- d) i liquidatori;
- e) i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari (limitatamente alle sole società che siano obbligate per legge alla tenuta di documentazione contabile).

Fattispecie oggettiva del reato: le condotte alternative di reato sono le seguenti:

- a) esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero; o
- b) omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta per legge in merito alla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La condotta decettiva di cui al punto a) si sostanzia nell'attestare falsamente la veridicità delle voci contenute nel bilancio o in altri documenti contabili, ovvero sia che queste ultime corrispondono alla reale situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società. La mancata corrispondenza è il risultato di una scelta non consentita dalla legge in merito ai criteri da seguire nella valutazione delle poste di bilancio relative alla condizione economica della società.

In riferimento alla condotta sub b), l'omissione deve avere ad oggetto informazioni che derivano da obblighi giuridici di comunicazione; la violazione di un simile obbligo è ravvisabile in tutti quei casi in cui l'omissione determini l'impossibilità, per i soci e/o per i terzi, di avere contezza degli accadimenti societari. Posto che la radicale assenza di comunicazione è autonomamente sanzionata come illecito amministrativo ai sensi dell'art. 2630 c.c., si ritiene che l'omissione rilevante ai sensi dell'art. 2621 c.c. non possa essere totale ma piuttosto parziale, concretizzandosi in una sorta di reticenza realizzata con l'occultamento di informazioni rilevanti e finalizzata ad alterare il quadro complessivo della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

Le condotte in oggetto riguardano i bilanci, le relazioni e le altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico: sono pertanto escluse dall'ambito di applicazione della norma quelle condotte illecite aventi ad oggetto le comunicazioni interorganiche ancorché quelle rivolte ad un unico destinatario. In relazione ai bilanci, si ritiene che rilevino sia il bilancio d'esercizio sia quello consolidato in ragione dell'assimilazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della singola società a quella del gruppo di appartenenza. Pare potersi escludere la rilevanza dei bilanci prospettici che consistono in operazioni programmatiche future la cui realizzazione è solo potenziale. Per quanto concerne le relazioni, esse possono costituire una sorta di documento informativo riconducibile a particolari atti della vita societaria; tra le relazioni idonee allo scopo si annoverano, a titolo di esempio, la relazione sulla gestione e quella che accompagna il bilancio straordinario. L'ultima categoria, quella delle comunicazioni sociali, costituisce categoria residuale in cui è possibile collocare tutte le altre comunicazioni "tipiche" previste dalla legge. Si precisa inoltre che il reato in commento si considera consumato anche qualora le informazioni abbiano ad oggetto beni di terzi posseduti o amministrati dalla società: si pensi, ad esempio, ai dati relativi ai depositi amministrati della clientela o alle gestioni di portafogli per conto terzi eventualmente inseriti nelle comunicazioni sociali. La punibilità delle condotte sopra descritte è subordinata alla verifica dell'effettiva capacità ingannatoria delle stesse che deve essere tale da indurre in errore i destinatari per quanto concerne la situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della società.

Elemento soggettivo: rispetto all'induzione in errore dei destinatari della comunicazione (i soci o il pubblico), si tratta di dolo intenzionale mentre, in relazione al conseguimento di un ingiusto profitto, per sé o per gli altri, si configura il dolo specifico.

Art. 2621-bis c.c.

Fatti di lieve entità.

[I]. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

[II]. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2622 c.c.

False comunicazioni sociali delle società quotate.

[Omissis]

Art. 2623 c.c.

[Falso in prospetto].

[Omissis]

Articolo abrogato dall'art. 34 comma 2 della l. 28 dicembre 2005, n. 262.

Art. 2624 c.c.

[Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione].

[Omissis]

Articolo abrogato dall'art. 37, comma 34, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Art. 2625 c.c.

Impedito controllo.

[I]. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

[II]. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

[III]. *[Omissis]*

Soggetto attivo: gli amministratori della società.

Fattispecie oggettiva del reato: la condotta richiamata dalla norma in commento si sostanzia nell'impedire o nell'ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo, legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, attraverso l'occultamento di documenti o con altri idonei artifici determinando un danno ai soci. Al primo comma, che esula dalla previsione di un danno, è riconducibile un mero illecito amministrativo non rilevante ai sensi del Decreto. Il secondo comma invece sancisce la punibilità di un illecito penale che si fonda sul danno arrecato ai soci per mezzo della condotta illecita. Solo in tale ultima circostanza, qualora l'illecito sia commesso nell'interesse della società, può ravvisarsi responsabilità dell'ente.

Elemento soggettivo: dolo generico del soggetto agente.

Art. 2632 c.c.

Formazione fittizia del capitale.

[I]. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Soggetto attivo: trattandosi di reato proprio, possono commettere il reato in commento:

a) gli amministratori, che possono porre in essere tutte le condotte proprie del reato di formazione fittizia del capitale, e

b) i soci conferenti, relativamente alla sola sopravvalutazione dei conferimenti.

Fattispecie oggettiva del reato: le condotte alternative, finalizzate alla formazione e all'aumento fittizio del capitale, si articolano:

a) nell'attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; e/o

b) nella sottoscrizione reciproca di azioni o quote; e/o

c) nella sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Relativamente al divieto di sottoscrizione reciproca di azioni o quote (sub b), si precisa che tale divieto permane anche qualora le sottoscrizioni siano effettuate per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona. Elemento fondamentale della fattispecie è costituito dalla reciprocità delle sottoscrizioni che non implica però la contestualità delle operazioni bensì esclusivamente un coordinamento a monte delle due società, potendo realizzarsi l'“incrocio” anche in momenti temporali differenti. Non è richiesta neppure l'omogeneità delle operazioni in quanto possono essere eseguite l'una in fase di costituzione e l'altra in fase di aumento. Infine, la terza condotta, atta ad annacquare il capitale sociale, può essere genericamente perpetrata attraverso la sopravvalutazione di conferimenti in natura o di crediti. Oggetto di sopravvalutazione può essere costituito anche dal patrimonio della società nel caso di trasformazione. La sopravvalutazione punibile dalla norma è esclusivamente quella rilevante; la valutazione di rilevanza dovrà essere effettuata caso per caso utilizzando, come criterio orientativo, la soglia individuata all'art. 2343 c.c., comma 4 (“Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti”) ai sensi del quale se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte.

Elemento soggettivo: dolo generico che si realizza quanto nell'agente si realizzano la coscienza e volontà di formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale attraverso una delle specifiche condotte descritte.

Art. 2626 c.c.

Indebita restituzione dei conferimenti.

[I]. Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Soggetto attivo: gli amministratori della società; si tratta infatti di reato proprio. Dal novero dei soggetti attivi rimane escluso il socio che risulta punibile, per concorso eventuale, solo qualora realizzi una condotta diversa ed ulteriore rispetto a quella tipica dell'articolo in commento (ad es. istigazione degli amministratori a commettere il reato).

Fattispecie oggettiva del reato: le condotte alternative di reato si articolano nella:

a) restituzione di conferimenti ai soci al di fuori dei casi previsti dalla legge;

b) liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

In riferimento alla condotta sub a), per conferimenti si devono intendere le prestazioni a cui i soci si obbligano al fine di costituire il capitale sociale della società. Non assume pertanto rilevanza, ai sensi

dell'articolo in commento, la restituzione di apporti non imputati a capitale. La restituzione può avvenire tanto in forma diretta quanto indiretta nonché, per espressa previsione normativa, in forma simulata. La restituzione simulata può avvenire con comportamenti leciti, quali, ad esempio, a) la concessione di un prestito senza prospettive di restituzione, b) la stipulazione di contratti a prestazioni sproporzionate in danno della società, e c) attraverso operazioni già autonomamente e penalmente rilevanti (si veda l'articolo 2629). Posto che la restituzione di conferimenti grava inizialmente sulla riserva legale e solo successivamente, una volta esaurita questa, va ad intaccare il capitale sociale, l'illecito di cui all'articolo 2626 viene in essere solo in tale ultimo momento ovvero in presenza di una riduzione fraudolenta del capitale.

In relazione alla condotta sub b), la liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire integralmente i conferimenti deve risultare da una formale rinuncia, da parte della società, all'adempimento di tale obbligo. Sono irrilevanti, ai fini della punibilità ai sensi dell'articolo in commento, le restituzioni di beni a soggetti estranei alla compagine societaria. Anche in relazione alla liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire integralmente i conferimenti, è possibile ipotizzare ipotesi di simulazione qualora si verifici, ad esempio, la compensazione del debito di conferimento con un credito fittizio del socio verso la società. In entrambi i casi (sub a) e b), per la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, è necessario che la restituzione avvenga al di fuori dell'ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale ovvero una riduzione effettiva e non anche meramente nominale.

Elemento soggettivo: dolo generico consistente nella consapevolezza di restituire ai soci i conferimenti o di liberarli dall'obbligo di eseguirli in assenza di una delibera assembleare di riduzione del capitale sociale.

Art. 2627 c.c.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.

[I]. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

[II]. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetto attivo: gli amministratori della società, titolari del potere di ripartire gli utili sociali; si tratta infatti di reato proprio. Dal novero dei soggetti attivi rimane escluso il socio che risulta punibile, per concorso eventuale, solo qualora realizzi una condotta diversa ed ulteriore rispetto a quella tipica dell'articolo in commento (ad es. istigazione degli amministratori a commettere il reato).

Fattispecie oggettiva del reato: le condotte alternative di reato si articolano nella:

- a) ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- b) ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La "ripartizione" implica l'effettiva fuoriuscita di mezzi di pagamento dal patrimonio sociale, con la conseguenza che l'iscrizione di un credito per dividendi in favore dei soci non determina l'insorgere di responsabilità ai sensi dell'articolo in commento.

L'oggetto materiale della condotta è costituito dagli utili non effettivamente conseguiti o che, per legge, devono essere destinati a riserva; tali utili devono intendersi come gli "utili complessivi di bilancio" che si sostanziano nell'incremento del patrimonio conseguito nell'anno di riferimento e di eventuali utili (o perdite) di esercizi precedenti non distribuiti. La condotta criminosa può avere ad oggetto anche la sola distribuzione di acconti sugli utili, distribuiti ai soci prima della chiusura dell'esercizio di riferimento, purché tali acconti siano riconducibili a utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva. Infine, la presenza della clausola di riserva ("salvo che il fatto non costituisca più grave reato") consente di individuare ulteriori illeciti che potrebbero essere perpetrati attraverso le condotte proprie del reato di illegale ripartizione di utili e riserve ovvero appropriazione indebita (art. 646 c.c.), infedeltà patrimoniale (art. 2634) e aggio (art. 2637).

Elemento soggettivo: dolo o colpa, potendo rilevare, a fini di punibilità, anche la condotta dell'amministratore che, per negligenza e scarsa attenzione, ripartisca utili che in realtà sono destinati, per legge, a riserva.

Art. 2628 c.c.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.

[I]. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

[II]. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

[III]. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetto attivo: gli amministratori, con la precisazione che la condotta del comma 2 può essere posta in essere dai soli amministratori della società controllata. Dal novero dei soggetti attivi risultano esclusi sia i soci della società acquirente sia gli amministratori della controllante; tali soggetti sono punibili, per concorso eventuale, solo qualora realizzino una condotta diversa ed ulteriore rispetto a quella tipica dell'articolo in commento (ad es. istigazione degli amministratori a commettere il reato).

Fattispecie oggettiva del reato: in relazione alle condotte delineate al primo comma, esse si sostanziano:

- a) nell'acquisto di azioni o quote sociali, a seguito di una compravendita o di qualunque altro negozio (anche a titolo gratuito) idoneo a trasferire, in capo alla società, la proprietà di tali azioni; e/o
- b) nella sottoscrizione di azioni o quote sociali che mina l'effettività del capitale sociale.

Le condotte appena descritte sono punibili esclusivamente qualora ledano l'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Per quanto concerne il secondo comma, le condotte punite, perpetrabili dai soli amministratori della società controllata, ricalcano quelle del primo comma: a differire è invece l'oggetto di tali condotte che è costituito, in quest'ultimo caso, da azioni o quote emesse dalla società controllante. Deve pertanto sussistere un rapporto di controllo tra la società controllante e quella acquirente (controllata); tuttavia, posto che il presupposto per la configurabilità del reato è costituito dall'effettiva lesione del capitale sociale o delle riserve non disponibili, rilevano, ai fini del reato in commento, l'acquisto e/o la sottoscrizione di azioni della controllante qualora sussista, tra le due società, controllo di diritto o controllo di fatto interno (voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria). Il reato si estingue qualora le riserve o il capitale sociale siano ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui è stata posta in essere la condotta criminosa. In tale ultimo caso, si precisa tuttavia che l'eventuale responsabilità dell'ente continuerà a sussistere anche in caso di estinzione del reato stesso ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. b).

Elemento soggettivo: dolo generico che si realizza nella volontà di acquistare e/o sottoscrivere azioni o quote sociali accompagnata dalla consapevolezza della irregolarità dell'operazione, nonché dalla volontà di generare un evento lesivo per il capitale sociale.

Art. 2629 c.c.

Operazioni in pregiudizio dei creditori.

[I]. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetto attivo: gli amministratori della società; si tratta infatti di reato proprio.

Fattispecie oggettiva del reato: la condotta criminosa si realizza in presenza di eventi modificativi del capitale che cagionino un danno patrimoniale ai creditori ovvero:

- a) riduzione del capitale sociale; e
- b) fusione, scissione della società.

Tali eventi presuppongono una deliberazione assembleare straordinaria che comporta una modifica dell'atto costitutivo effettivamente lesiva per i creditori stessi. Per quanto concerne la riduzione di capitale, non rilevano i casi di riduzione nominale (ad es. riduzione per perdite o riduzione al di sotto del limite legale) che si concretizzano in mere operazioni contabili finalizzate ad adeguare il capitale al valore del patrimonio sociale. In relazione alle operazioni di fusione e di scissione, articolandosi in più fasi (redazione del progetto di fusione/scissione ex art. 2501-ter; deliberazione dell'assemblea straordinaria ex art. 2506-bis; stipulazione dell'atto di fusione/scissione ex artt. 2504 e 2506-quater) possono essere attuate dagli amministratori solo dopo che siano trascorsi 60 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera di approvazione dell'operazione stessa. Entro tale termine i creditori anteriori all'iscrizione del progetto di fusione possono proporre opposizione. L'illecito in commento è, di norma, perpetrato prima che siano trascorsi i 60 giorni concessi ai creditori per l'opposizione. Si noti inoltre che, con l'introduzione nel nostro ordinamento dell'articolo 2501-bis c.c., è stato regolamentato il fenomeno del leveraged buy out che, se effettuato in violazione delle disposizioni di legge e in danno dei creditori, può ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo in commento. A rilevare sono esclusivamente le condotte che arrechino ai creditori un pregiudizio di natura patrimoniale dovendo verificarsi una lesione effettiva del loro patrimonio; il reato si estingue a seguito del risarcimento del danno cagionato. Tuttavia si precisa che l'eventuale responsabilità dell'ente sussiste anche quando il reato si estingua per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. b).

Elemento soggettivo: dolo generico che si sostanzia nella conoscenza e nella volontà di arrecare pregiudizio ai creditori sociali.

Art. 2629 bis c.c.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi.

[Omissis]

Art. 2633 c.c.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

[I]. I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetto attivo: trattandosi di reato proprio possono commettere il reato in commento esclusivamente i liquidatori. Tuttavia, prima della nomina o dell'insediamento dei liquidatori anche gli amministratori potrebbero indebitamente ripartire i beni sociali con conseguente danno per i creditori; analogamente, i soci, omettendo di nominare i liquidatori, potrebbero provvedere direttamente alla ripartizione del patrimonio societario. In tali casi, la dottrina è concorde nel ritenere che amministratori e soci si configurino come liquidatori di fatto. Relativamente al potenziale concorso del socio nell'illecito esso potrà realizzarsi solo qualora il socio ponga in essere una condotta diversa e ulteriore rispetto a quella tipica del reato in commento come, ad esempio, l'istigazione o la determinazione a commettere il reato.

Fattispecie oggettiva del reato: la condotta rilevante consiste nella ripartizione di beni sociali prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli arrecando loro un danno. Per ripartizione deve intendersi ogni trasferimento effettuato a vantaggio di uno o più soci; ai fini della configurabilità dell'illecito in commento è sufficiente anche un solo atto di riparto. L'oggetto materiale della condotta è costituito dalla categoria dei beni sociali che comprende qualunque elemento del patrimonio idoneo a soddisfare i creditori (denaro, beni in natura e/o diritti di credito). L'illecito non viene in essere qualora la ripartizione avvenga dopo il pagamento dei creditori o

l'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli. L'ultimo elemento della fattispecie oggettiva del reato è costituito dalla lesione patrimoniale in danno dei creditori sociali; ai fini della configurabilità di tale lesione, rilevano anche i ritardi nel pagamento e l'eventuale ottenimento delle somme dovute attraverso modalità più gravose. Il reato di estingue con il risarcimento integrale del danno cagionato a tutti i creditori, e non solo a quelli querelanti, che intervenga prima dell'apertura del giudizio. Tuttavia si precisa che l'eventuale responsabilità dell'ente sussiste anche quando il reato si estingua per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. b).

Elemento soggettivo: dolo generico. Il dolo è escluso nel caso di errore del soggetto agente sulla presenza di creditori non ancora soddisfatti, sull'ammontare dei debiti sociali o sull'eventuale accantonamento delle somme necessarie.

Art. 2636 c.c.

Illecita influenza sull'assemblea.

[I]. Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Soggetto attivo: chiunque, si tratta infatti di un reato comune.

Fattispecie oggettiva del reato: a rilevare sono esclusivamente le condotte realizzate con atti fraudolenti o simulati; sono pertanto escluse le condotte di violenza o minaccia. L'illiceità dei mezzi non è più richiesta con la conseguenza che, per influenzare l'assemblea, possono essere fraudolentemente impiegati sia mezzi leciti sia mezzi sicuramente non illeciti (ad es. mercato del voto).

Per quanto concerne gli atti simulati, si ritiene che siano riconducibili a tale categoria tutti gli atti in grado di indurre in errore i destinatari dovendosi rilevare la natura decettiva degli stessi. Ai fini della punibilità della condotta è richiesto che la stessa abbia prodotto l'effettiva determinazione della maggioranza in assemblea: deve cioè sussistere un nesso di causalità la cui sussistenza può essere verificata attraverso il c.d. test di resistenza che si sostanzia nel sottrarre dal numero totale di voti quelli viziati (conseguenza di atti fraudolenti o simulati) e verificare se la maggioranza sarebbe stata ugualmente raggiunta. Risultano invece irrilevanti i voti marginali, ovvero quei voti che non abbiano concorso al quorum, e quelli che abbiano dato luogo ad una influenza non significativa; si tratta di quei voti di "impotenza" o "rassegnazione" espressi da alcuni soci consapevoli della manovre fraudolente poste in essere per incidere sulla formazione della maggioranza che scelgono di adeguarsi alla volontà espressa dal resto dell'assemblea. Tali voti contribuiscono a rafforzare, piuttosto che a determinare, la maggioranza in assemblea ed esulano pertanto dall'applicazione della norma in commento.

L'illecita influenza sull'assemblea può realizzarsi, a titolo di esempio, qualora:

- si eserciti il diritto di voto attraverso un prestanome per aggirare un divieto previsto dalla legge o dallo statuto (ad es. divieto per l'amministratore di votare nelle delibere relative la sua responsabilità);
- ci si avvalga di azioni o quote non collocate, comprendenti le azioni non sottoscritte e anche quelle per le quali sia stata dichiarata la decadenza del socio a seguito del mancato versamento del conferimento (art. 2344 c.c.);
- si pongano in essere atti volti al condizionamento del voto (ad es. dichiarazioni false o reticenti volte ad ingannare i soci sull'opportunità/convenienza di una delibera; convocazione dell'assemblea in tempi e luoghi che non consentano la partecipazione di tutti i soci; raccolta di deleghe realizzata fraudolentemente);
- si abusi della presidenza dell'assemblea consentendo l'ammissione alla votazione di soggetti che non avrebbero potuto esercitare il diritto di voto o l'esclusione dal voto di soggetti aventi diritto.

Elemento soggettivo: dolo specifico che si sostanzia nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto attraverso la condotta illecita sopra descritta.

Art. 2637 c.c.

Aggiotaggio.

[I]. Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Soggetto attivo: chiunque realizzi la condotta; si tratta pertanto di reato comune in quanto non sono richieste specifiche caratteristiche soggettive dell'agente (carica ricoperta o attività lavorativa svolta).

Fattispecie oggettiva del reato: le fattispecie di cui agli artt. 185 TUF e 2637 c.c., connotate da identità della condotta criminosa, si differenziano per l'ambito di applicazione che, nel primo caso, è limitato ai soli strumenti finanziari quotati o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un MTF, mentre nel secondo ha ad oggetto gli strumenti finanziari non quotati e non negoziati in un MTF o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un MTF.

L'illecito in commento può essere realizzato con le seguenti modalità:

- a) diffusione di notizie false;
- b) realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici.

In relazione alla condotta sub a), la diffusione, per essere rilevante, deve raggiungere un numero sufficientemente ampio ed indeterminato di persone; non risultano pertanto rilevanti le comunicazioni effettuate ad una o più persone singolarmente individuate ovvero le comunicazioni rese in via riservata. L'informazione diffusa, per essere rilevante, deve configurarsi come una vera e propria notizia, in grado di determinare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari non conforme cioè agli elementi oggettivi del fatto (la notizia deve necessariamente essere falsa).

Per quanto concerne invece le operazioni simulate e gli altri artifici (sub b), si devono intendere sia quelle operazioni che le parti non volevano realizzare in alcun modo sia quelle che presentano una natura giuridica difforme rispetto a quelle effettivamente volute dalle parti.

Infine, nella categoria degli altri artifici si possono includere tutte quelle operazioni che, per le modalità in cui sono posta in essere, le circostanze e l'ambiente al quale sono indirizzate, possiedono una capacità decettiva nei confronti degli investitori e degli operatori di mercato.

Affinché le condotte sub a) e b) possano essere punibili è necessario che esse siano concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo dello strumento finanziario oggetto di tali condotte (price sensitivity); oppure concretamente idonee ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Elemento soggettivo: dolo generico che si realizza non appena nel soggetto attivo vi sia la coscienza e la volontà di porre in essere le condotte illecite descritte dalla norma in commento.

Art. 2638 c.c.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

[*Omissis*]

Art. 2635 c.c.

Corruzione tra privati

[I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena

se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

[II] Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

[III] Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

[IV] Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

[V] Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

[VI] Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte

Soggetto attivo: reato proprio degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci (*esclusi, peraltro, dall'ambito di operatività del Decreto*) e dei liquidatori di una società (oltre che reato a concorso necessario "corrotto-corruttore"). Si tratta cioè del medesimo elenco dei soggetti attivi contemplato nella previgente formulazione della disposizione per il reato di infedeltà a seguito di dazione, così come definito negli scorsi anni a seguito delle modifiche e delle aggiunte apportate dalla legge n. 262/2005 e dal d. lgs. n. 39/2010. Il novero dei soggetti attivi è stato di recente interpolato dall'art. 3, 1° co., lett. a), del D.Lgs. 15.3.2017, n. 38, che, a decorrere dal 14 aprile 2017, sanziona anche la condotta del soggetto che nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti in precedenza indicati.

Il secondo comma dell'articolo prevede, peraltro, che il medesimo fatto venga punito – sebbene in maniera meno grave – anche qualora a commetterlo siano coloro che sono sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti qualificati indicati nel comma precedente.

Trova dunque per la prima volta autonoma incriminazione anche l'infedeltà di soggetti che nell'ambito della società non ricoprono cariche apicali o non svolgono funzioni di controllo della gestione ovvero dei conti.

Ed in proposito la formula utilizzata dal legislatore sembra suggerire altresì che i soggetti attivi di questa seconda fattispecie non siano solo i lavoratori subordinati in senso proprio intesi, ma chiunque svolga per conto della società un'attività comunque sottoposta – per legge o per contratto – al potere di direzione o di vigilanza dei suoi vertici.

Fattispecie oggettiva del reato: Il fatto tipico, a seguito della interpolazione operata dalla legge n. 190 del 2012, era sostanzialmente rimasto quello oggetto dell'infedeltà a seguito di dazione, di cui aveva conservato la struttura complessa caratterizzata da un duplice nesso di causalità. La condotta oggetto di incriminazione era integrata, infatti, dal compimento o dall'omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio a seguito della dazione o della promessa di utilità, la cui rilevanza penale continuava a dipendere dalla causazione dell'evento costituito dal procurato nocumento alla società. Né il profilo della fattispecie poteva ritenersi trasfigurato dalle uniche aggiunte introdotte dalla novella per cui l'illiceità dell'atto può dipendere dalla violazione «degli obblighi di fedeltà» e l'oggetto della dazione o della promessa può essere costituito anche dal danaro. Il D.Lgs. 15.3.2017, n. 38, in vigore il 14.4.2017, nel dare attuazione alla delega prevista dall'art. 19, L. 12.8.2016, n. 170, ha eliminato la relazione causale tra la condotta di trasgressione degli obblighi di ufficio e di fedeltà ed il "nocumento alla società". Ai fini della configurabilità del reato non è pertanto più necessario che sussista l'elemento oggettivo del danno subito dalla società che viene radicalmente espunto dalla struttura delle fattispecie. Rilevante è anche l'estensione della fattispecie agli enti privati non societari tra i quali si possono annoverare non solo gli enti no-profit ma anche le fondazioni (si pensi, ad esempio, a quelle bancarie), i partiti politici ed i sindacati. Inoltre, sia nell'ambito della corruzione attiva sia in quella passiva, viene ora espressamente tipizzata la modalità della condotta "per interposta persona", con ulteriore fattispecie di responsabilità per l'intermediario, dell'intraneo o dell'estraneo.

Si precisa, peraltro, che quella prevista dall'art. 2635, comma 3, c.c., è l'unica ipotesi in cui la commissione del reato di corruzione tra privati rilevi ai sensi del Decreto. Pertanto, potrà essere sanzionato soltanto l'Ente cui sia riconducibile il soggetto attivo della condotta di corruzione, mentre non sarà responsabile la società per conto della quale operi il soggetto corrotto.

Art. 2635 bis c.c.

Istigazione alla corruzione tra privati

[I] Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

[II] La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

[III] Si procede a querela della persona offesa.

Fattispecie oggettiva del reato: Il presente articolo è stato introdotto dal D.Lgs. 15.3.2017, n. 38, in vigore il 14.4.2017, con il quale è stata data attuazione alla delega prevista dall'art. 19, L. 12.8.2016, n. 170, tipizzando il reato di istigazione alla corruzione tra privati. Dal lato attivo, è punito chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti ad un soggetto intraneo al fine del compimento od omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata (art. 2635 bis, 1° co.). Dal lato passivo, è prevista la punibilità dell'intraneo che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, al fine del compimento o dell'omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora tale proposta non sia accettata (art. 2635 bis, 2° co.).

La normativa, per entrambe le fattispecie (istigazione attiva e passiva), stabilisce la pena della reclusione da 8 mesi a due anni, ovvero la pena di cui all'art. 2635, ridotta di un terzo.

Per entrambe le fattispecie criminose, nonostante l'accentuata natura di reati di pericolo, la procedibilità resta subordinata alla querela della persona offesa.

Si precisa, peraltro, che quella prevista dall'art. 2635 bis, comma 1, c.c., è l'unica ipotesi in cui la commissione del reato di istigazione alla corruzione tra privati rilevi ai sensi del Decreto. Pertanto, potrà essere sanzionato soltanto l'Ente cui sia riconducibile il soggetto attivo della condotta di istigazione alla corruzione, mentre non sarà responsabile la società per conto della quale operi il soggetto corrotto.

ILLECITO AMMINISTRATIVO

Art. 25 *quinquies*.

Delitti contro la personalità individuale

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

REATI PRESUPPOSTO

Art. 600 c.p.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù

[Omissis]

Art. 600 bis c.p.

Prostituzione minorile.

[Omissis]

Art. 600 ter c.p.

Pornografia minorile.

[Omissis]

Art. 600 quater c.p.

Detenzione di materiale pornografico.

[Omissis]

Articolo 600-quater.1 c.p.

Pornografia virtuale

[Omissis]

Art. 600 quinquies c.p.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

[Omissis]

Art. 601 c.p.

Tratta di persone.

[Omissis]

Art. 602 c.p.
Acquisto e alienazione di schiavi.
[Omissis]

Art. 603 bis c.p.
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

[1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

[2] Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

[3] Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

[4] Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Soggetti attivi: chiunque realizzi la condotta; si tratta pertanto di reato comune in quanto non sono richieste specifiche caratteristiche soggettive dell'agente (carica ricoperta o attività lavorativa svolta).

Fattispecie oggettiva del reato: la Legge 199/2016 ha operato un intervento volto a rafforzare il contrasto al cosiddetto "caporalato", modificando il testo dell'art. 603-bis c.p. concernente il reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" introdotto per la prima volta con il D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011. Rispetto al testo previgente, volto a punire la condotta di chi svolgesse *un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori*, la nuova fattispecie risulta slegata dal requisito dello svolgimento di *un'attività organizzata di intermediazione*, andando a colpire non solo chi *recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento*, ma altresì chiunque *utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno*. Integra altresì il reato in questione la condotta non caratterizzata da violenza, minaccia o intimidazione, posto che la violenza e la minaccia sono divenute oggi circostanze aggravanti e non più elementi costitutivi del reato.

Anche gli *indici di sfruttamento* enunciati dall'art. 603-bis c.p. assumono una connotazione più ampia, essendo oggi alcuni di essi parametrati, ad esempio, non più a condotte sistematiche di sottoretribuzione e violazione delle norme su orari, riposi, aspettativa e ferie, bensì a siffatte condotte anche solo "reiterate". Di particolare rilievo è anche l'indice di sfruttamento relativo alla *sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro* che oggi, a differenza di prima, rileva anche laddove non sia tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale. Il *grave pericolo* infatti rileva ora solo quale circostanza aggravante ai sensi del comma 4 punto 3).

In relazione a tutte le condotte contestate la norma postula l'esistenza di uno *stato di bisogno* del lavoratore di cui il reo approfitti.

Elemento soggettivo: è il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di realizzare la condotta decritta dal legislatore, a prescindere dalla finalità in concreto perseguita dall'agente. In particolare, le condotte costituenti *indice di sfruttamento* rilevano solo ove dolosamente preordinate a sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento con consapevolezza e volontà di approfittare del loro stato di bisogno.

Art. 609 undecies
Adescamento di minori.
[Omissis]

ILLECITO AMMINISTRATIVO

Art. 25 septies

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

REATI PRESUPPOSTO

Art. 589 c.p.

Omicidio colposo

[I]. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

[II]. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

[III]. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

[IV]. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Soggetto attivo: chiunque.

Fattispecie oggettiva del reato: trattandosi di un reato a forma libera, il delitto in commento può essere posto in essere attraverso qualunque azione e/o omissione finalizzata a provocare la morte del soggetto passivo. Tale reato rileva esclusivamente nel caso in cui sia commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (TU Sicurezza). Il Decreto, peraltro, prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura massima nel caso in cui la morte del soggetto passivo sia stata provocata dalla violazione delle prescrizioni contenute nell'art. 55 comma 2 del TU Sicurezza.

Elemento soggettivo: colpa, ovvero assenza nel soggetto attivo della coscienza e volontà dell'evento lesivo che tuttavia si realizza a seguito della sua negligenza, imperizia, imprudenza (colpa generica) o per l'inosservanza di leggi e regolamenti (colpa specifica).

Art. 590 c.p.

Lesioni personali colpose.

[I]. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.

[II]. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.

[III]. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

[IV]. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

[V]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Soggetto attivo: chiunque.

Fattispecie oggettiva del reato: la condotta criminosa può realizzarsi attraverso qualsiasi comportamento idoneo a cagionare la lesione. Da tale comportamento lesivo, che può essere anche di tipo morale (ad es. minacce) o non violento (ad es. contagio attraverso contatto), deve necessariamente scaturire una malattia fisica e/o mentale.

Gli eventi contemplati dalla norma sono pertanto due: il compimento di un atto che arreca una lesione e l'insorgenza di una malattia conseguenza della lesione stessa, ove per malattia deve intendersi qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali. Tra le lesioni è possibile ricomprendere, ad esempio, le percosse, le alterazioni anatomiche di minima rilevanza, lo stress, la paura e l'angoscia.

Per quanto concerne la durata della malattia, si ritiene che essa persista finché dura il processo di reazione dell'organismo.

In questa sede il reato interessa solo nel caso in cui le lesioni siano commesse in violazione delle norme per prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Nonostante la norma prescriva la procedibilità a querela della persona offesa, se la violazione è commessa con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o abbia determinato una malattia professionale sussiste sempre la procedibilità d'ufficio.

Elemento soggettivo: colpa, ovvero assenza nel soggetto attivo della coscienza e volontà dell'evento lesivo che tuttavia si realizza a seguito della sua negligenza, imperizia, imprudenza (colpa generica) o per l'inosservanza di leggi e regolamenti (colpa specifica).

DEFINIZIONI

Lesione personale grave (art. 583 comma 1 c.p.).

- 1) Dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) Il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Lesione personale gravissima (art. 583 comma 2 c.p.).

Dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

ILLECITO AMMINISTRATIVO

Art. 25 *octies*

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

1. *In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*
2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*
3. *In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

REATI PRESUPPOSTO

Art. 648 c.p.

Ricettazione.

[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

[II]. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità.

[III]. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Soggetto attivo: chiunque, fatta eccezione per chi abbia partecipato al delitto presupposto, come precisato in apertura della norma.

Fattispecie oggettiva del reato: acquisto, ricezione od occultamento di denaro o cose provenienti da un delitto anteriore (presupposto). La ricettazione è un reato contro il patrimonio che si compone di più attività, successive ed autonome rispetto alla consumazione del delitto presupposto, che sono finalizzate al conseguimento di un profitto (denaro o cose). L'accertamento giudiziale del reato presupposto non risulta necessario, essendo sufficiente che la sua sussistenza risulti al giudice chiamato a conoscere della ricettazione, pertanto la ricettazione è configurabile anche se il reato presupposto resta a carico di ignoti. Per "acquisto" non si intende la proprietà del denaro o delle altre cose provenienti dal delitto ma semplicemente il loro possesso e si riferisce a qualsiasi fatto giuridico che importi l'acquisizione di fatto di una cosa di origine illegittima da parte dell'agente. La ricettazione è un reato di natura istantanea che si consuma, cioè, nel momento e nel luogo in cui l'agente riceve la cosa di provenienza delittuosa. Con il termine "ricezione" si indica ogni atto volto al conseguimento della disponibilità del bene, anche solo temporaneamente. Per "occultamento" si intende, una volta ottenuto il bene di provenienza delittuosa, il doloso nascondimento dello stesso, ancorché temporaneo. Presupposti per la configurabilità del reato: ottenimento da parte dell'agente di incrementi patrimoniali derivanti da acquisizione di beni di illegittima provenienza.

Elemento soggettivo: dolo specifico che si articola in a) coscienza e volontà di compiere il fatto materiale; b) consapevolezza della provenienza della cosa da un delitto; c) volontà di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Non è però necessario che la consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto potendo anche essere desunta da prove indirette purché gravi, univoche e tali da indurre in una persona di media levatura intellettuale la certezza della provenienza illecita del bene ricevuto.

Art. 648 bis c.p.

Riciclaggio.

[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

[II]. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[III]. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Soggetto attivo: chiunque, fatta eccezione per chi abbia partecipato al delitto presupposto, come precisato in apertura della norma.

Fattispecie oggettiva del reato: sostituzione, trasferimento di beni di provenienza illecita o compimento in relazione ad essi di qualsiasi operazione in modo da ostacolare l'identificazione dell'origine dei beni. È un reato a forma libera che contempla sia le attività volte alla trasformazione del bene sia le attività che, pur non alterando i dati esteriori del bene, sono d'ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa. L'articolo in commento, al comma 4, richiama l'art. 648, comma 3, ai sensi del quale il reato sussiste anche quando l'autore del delitto presupposto non è imputabile (ad esempio perché minore) ovvero non è punibile (ad esempio perché intervenuto un condono fiscale rispetto ad un reato tributario) ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto (ad esempio la querela per un'ipotesi di appropriazione indebita). Non rilevano nemmeno le eventuali cause di estinzione del reato presupposto (ad esempio la prescrizione) intervenute dopo la commissione dei delitti in esame in quanto, ai sensi dell'art. 170 c.p. "quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende ad altro reato".

Elemento soggettivo: dolo generico che ricomprende, oltre alla volontà di compiere l'attività di sostituzione, trasferimento o di ostacolo, la consapevolezza che i capitali o gli altri beni da riciclare provengono da un delitto non colposo. Per "sostituzione" si intende la consegna di un bene al riciclatore in cambio di uno diverso, atteso che la connotazione specializzante del delitto in discorso è proprio la finalità di "ripulire" il denaro di provenienza illecita: la condotta di sostituzione prevede un flusso finanziario "di andata" e uno corrispondente "di ritorno" di modo che il reato debba intendersi realizzato solo con il ritorno dei capitali illeciti riciclati a colui che li aveva movimentati. Il "trasferimento" si attua mediante lo spostamento del provento criminale da un luogo ad un altro mediante o ponendo in essere artifici per celare la provenienza illecita del denaro e la sua appartenenza. La consapevolezza dell'agente in ordine alla provenienza delittuosa dei beni può essere desunta da qualsiasi elemento e sussiste quando gli indizi siano così gravi e univoci da autorizzare la logica conclusione che il denaro, i beni o i valori ricevuti siano di origine delittuosa.

Art. 648 ter c.p.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

[I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

[II]. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[III]. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

[IV]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Soggetto attivo: chiunque, fatta eccezione per chi abbia partecipato al delitto presupposto e nei casi di cui agli artt. 648 e 648-bis c.p., come precisato in apertura della norma.

Fattispecie oggettiva del reato: investimento di capitali illeciti in attività economiche e finanziarie lecite. Il termine "impiego" è stato criticato in dottrina per la sua genericità. Sicuramente rientrano nella nozione le attività commerciali di fornitura di beni e prestazione di servizi, l'attività di intermediazione finanziaria e le attività imprenditoriali. È in un rapporto di specialità rispetto al reato di riciclaggio e quest'ultimo lo

è rispetto al reato di ricettazione, avendo tutte e tre le fattispecie come presupposto comune la provenienza da delitto del denaro o dell'altra utilità di cui l'agente è venuto a disporre. Le tre fattispecie si distinguono tuttavia sul piano soggettivo poiché la ricettazione richiede solo una generica finalità di profitto, mentre riciclaggio e impiego richiedono lo scopo ulteriore di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità che, per il reato di impiego, lo scopo ulteriore deve essere perseguito mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie. La presenza di una clausola di sussidiarietà che esclude l'applicabilità dell'art. 648-ter c.p. nelle ipotesi in cui risultano realizzate le fattispecie di cui agli artt. 648 e 648-bis, fa sì che il delitto di reimpiego sia destinato a soccombere in presenza di fatti di ricettazione o riciclaggio. Per salvaguardarne lo spazio applicativo, deve ritenersi che i reati di cui agli artt. 648 e 648-bis prevalgano nel caso di successive azioni distinte, le prime di ricettazione e riciclaggio, le seconde di impiego; mentre risulti prevalente il delitto di reimpiego laddove, in un contesto univoco, la condotta sia finalizzata ab origine all'impiego dei proventi illeciti.

Elemento soggettivo: dolo specifico che consiste nella coscienza e volontà di destinare a un impiego economicamente utile i capitali illeciti di cui si conosca la provenienza illecita.

Art. 648-ter.1 **Autoriciclaggio.**

[I]. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

[II]. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

[III]. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 1 Calabresi Saldaturaaggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

[IV]. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

[V]. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

[VI]. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

[VII]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Soggetto attivo: chiunque ha commesso o ha concorso a commettere un delitto non colposo.

Fattispecie oggettiva del reato: la condotta atta ad integrare il reato in esame può consistere alternativamente nell'*impiegare*, *sostituire* o *trasferire* in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto non colposo in precedenza commesso, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Nello specifico, il termine "impiegare" allude a qualsiasi forma di riimmersione della disponibilità di provenienza delittuosa nel circuito economico-legale, mentre le forme della "sostituzione" e del "trasferimento" rimandano a qualsiasi comportamento che realizzi l'effetto tipico indicato dalla norma, quali appunto la sostituzione o il trasferimento.

L'uso dell'inciso "*in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa*" caratterizza la condotta tipica in termini di artificiosità e circoscrive la punibilità alle sole condotte che, in concreto, per le peculiari modalità in cui si manifestano, pur non integrando gli estremi degli artifici o raggiri, risultano idonee ad ostacolare la tracciabilità del percorso che conduce dalla disponibilità del denaro, dei beni o delle altre utilità alla sua fonte.

Inoltre, il quinto comma prevede un aumento di pena che trova applicazione allorché le condotte siano commesse nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o in un'altra attività professionale; la ratio dell'aggravante è da ravvisarsi nel fatto che lo svolgimento di determinate attività professionali rende più facile il compimento di operazioni di riciclaggio di capitali derivanti da fatti illeciti.

Il sesto comma della norma, invece, introduce un'attenuante speciale di tipo premiale applicabile a colui che si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individualizzazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Elemento soggettivo: dolo generico, cioè la coscienza e volontà di realizzare il fatto tipico.

ILLECITO AMMINISTRATIVO

ART. 25 *novies*

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

2. *Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.*

REATI PRESUPPOSTO

Art. 171 l. 633/1941

Difese e sanzioni penali

[I]. Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 (lire 100.000) a euro 2.065 (lire 4 milioni) chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: [omissis].

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

[omissis].

ILLECITO AMMINISTRATIVO

ART. 25 decies

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

REATO PRESUPPOSTO

Art. 377-bis c.p.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Soggetto attivo: trattandosi di reato comune, il delitto può essere commesso da chiunque.

Fattispecie oggettiva del reato: la condotta si sostanzia nell'induzione di terzi a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria attraverso: a) l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità e/o b) l'uso della violenza o della minaccia. Perché si abbia il delitto di cui all'art. 377 bis, è necessario che la violenza o la minaccia o l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità sia rivolta ad una persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale che abbia la facoltà di non rispondere. Il vero criterio di distinzione tra i destinatari della condotta di subornazione e i destinatari della condotta disciplinata nell'art. 377 bis è rappresentato dalla facoltà di non rispondere, che caratterizza la posizione di questi ultimi soggetti. In particolare, sembra che la norma riguardi: l'indagato o l'imputato (v. art. 64 c.p.p.), che non abbiano già assunto la qualità di testimoni ai sensi dei nuovi artt. 64, 3° co., lett. c e 197 bis, 2° co., c.p.p.; e, probabilmente, anche il testimone che abbia la facoltà di non rispondere. In giurisprudenza si è chiarito che occorre che la persona sia "chiamata" dinanzi all'autorità giudiziaria (C., Sez. VI, 25.11.2010) e che l'integrazione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, ove posto in essere per il tramite di una terza persona, richiede che quest'ultima si faccia latrice, nei confronti del soggetto passivo, della condotta di minaccia, violenza, offerta o promessa di denaro finalizzata alla predetta induzione (C., Sez. VI, 25.11.2010).

Elemento soggettivo: dolo specifico che si ravvisa nel fine specifico di evitare che un soggetto renda una dichiarazione oppure ne renda una non veritiera all'autorità giudiziaria.

ILLECITO AMMINISTRATIVO

Art. 25 undecies

Reati ambientali.

[I]. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
 - c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
 - d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
 - e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
 - f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote ;
- 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

[II]. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

- 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

- 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

[III]. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

[IV]. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

[V]. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

[VI]. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

[VII]. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

[VIII]. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

REATI PRESUPPOSTO

Art. 452 bis

Inquinamento ambientale.

[I]. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Soggetto attivo: chiunque, trattandosi di reato comune.

Fattispecie oggettiva del reato: con la norma in esame il legislatore, innovando rispetto alla tradizione in materia di reati ambientali, passa dal modello del reato contravvenzionale di mera condotta, incentrato sull'esercizio dell'attività inquinante senza autorizzazione o in superamento dei valori-soglia fissati dalla legge, allo schema del delitto di evento, in cui viene punita la causazione di un pregiudizio per l'ambiente, rappresentato dalla compromissione o dal deterioramento rilevante della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, ovvero dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

Giova sottolineare che l'inquinamento può consistere in qualsiasi comportamento che provochi una mutazione in senso peggiorativo dell'equilibrio ambientale, che sia provocato da una condotta attiva o da un comportamento omissivo improprio, cioè dal mancato impedimento dell'evento da parte di chi, secondo la normativa ambientale, è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione rispetto a quel determinato fatto inquinante dannoso o pericoloso.

La condotta deve cagionare un *compromissione* o un *deterioramento*. I due termini, i cui confini appaiono piuttosto sfumati, sembrano alludere a situazioni differenti sul piano degli effetti della condotta inquinante. Infatti, il deterioramento può essere considerato come un'alterazione dell'ambiente reversibile attraverso processi rigenerativi naturali, mentre la compromissione consiste in un'alterazione reversibile solo attraverso un'attività umana di bonifica o di ripristino.

La compromissione o il deterioramento devono essere significativi e misurabili.

La "significatività" indica che l'evento di inquinamento deve essere di dimensioni rilevanti, mentre la "misurabilità" rimanda alla necessità di una oggettiva possibilità di quantificazione, tanto con riferimento alle matrici aggredite che ai parametri scientifici dell'alterazione.

Inoltre, la norma in esame, prevede una circostanza aggravante ad effetto comune per le ipotesi in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Art. 452-quater Disastro ambientale.

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
 - 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
 - 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
- Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Soggetti attivi: il delitto in commento si presenta come reato comune, potendo essere commesso da chiunque.

Fattispecie oggettiva del reato: l'evento che integra il reato in questione consiste in un disastro ambientale, definito dal legislatore, alternativamente, come alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, oppure come alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, oppure, ancora, come offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

L'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema può definirsi *irreversibile* non solo quando la sua eliminazione non è possibile, ma anche quando, pur essendo possibile, richiede tempi talmente ampi da non poter essere rapportabile alle categorie dell'agire umano.

Inoltre, integra il reato anche un'alterazione che, pur non essendo irreversibile, richiede, per essere rimossa, interventi particolarmente onerosi e provvedimenti eccezionali. Poiché le due condizioni devono ricorrere congiuntamente, vanno ricondotte alla minore fattispecie di inquinamento le situazioni di gravissima compromissione ambientale, bonificabile solo con ingentissimi impegni economici ma che tuttavia non richiedono l'emanazione di provvedimenti amministrativi deroganti alla disciplina ambientale ordinaria.

Va poi osservato che i provvedimenti "eccezionali" e la "particolare onerosità dell'eliminazione dell'alterazione" sono elementi che possono essere apprezzati solo dopo la commissione del fatto. Ne consegue che l'agente saprà solo successivamente di aver posto in essere un disastro ambientale.

Si ha disastro ambientale, infine, quando l'agente ha provocato un'offesa alla pubblica incolumità con un fatto rilevante o per l'estensione della compromissione dell'ambiente o per la diffusività degli effetti lesivi, o, infine, per il numero delle persone offese o poste in pericolo.

Con tale ultima previsione in legislatore ha voluto punire le condotte che, pur non avendo cagionato un'alterazione irreversibile di un ecosistema o un'alterazione reversibile ma ineliminabile dello stesso, hanno dimostrato una portata offensiva tale da porre in pericolo l'incolumità delle persone. In tali casi, la lesione all'ambiente viene in rilievo come evento prodromico alla successiva messa in pericolo dell'incolumità pubblica.

La consumazione del reato si verifica nel momento, di non facile identificazione, e nel luogo in cui si verifica il disastro ambientale, il che può avvenire anche a notevole distanza di tempo rispetto all'ultima condotta di materiale immissione di sostanze o comunque di fisica alterazione o manomissione dell'assetto preesistente.

Infine, la norma in commento prevede una circostanza ad effetto comune se il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Si applicano le circostanze attenuanti di tipo premiale previste dall'art. 452-decies c.p.

Elemento soggettivo: *dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di provocare un disastro ambientale.*

Art. 452-quinquies c.p.
Delitti colposi contro l'ambiente.

[I]. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

[II]. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo

Art. 452 octies
Circostanze aggravanti.
[Omissis]

Art. 452-sexies c.p.
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.
[Omissis]

Art. 727-bis c.p.
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.
[Omissis]

Art. 733-bis c.p.
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.
[Omissis]

Art. 137 d. lgs. 152/2006
Sanzioni penali.
[Omissis]

Art. 256 d lgs. 152/2006
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

[I]. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

[II]. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

[III]. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con

l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

[omissis]

[V]. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

[VI]. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

[omissis]

Soggetti attivi: chiunque, trattandosi di un reato comune.

Fattispecie oggettiva del reato: integrano il reato in esame le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, pericolosi o non pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del d.lgs. n. 152 del 2006, l'attività di abbandono e deposito in modo incontrollato di rifiuti ovvero l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee degli stessi in violazione del divieto di cui all'art. 192, commi 1 e 2 del d. lgs. n. 152 del 2006.

Inoltre, il reato è integrato nel caso di attività non consentite di miscelazione dei rifiuti e nel caso di deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1 lettera b).

La pena è aumentata se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Le pene previste in relazione alle condotte sopra indicate sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Elemento soggettivo: il reato in esame è punibile anche a titolo di colpa.

Art. 257 d.lgs. 152/2006

Bonifica dei siti.

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

[II]. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

[omissis].

Soggetti attivi: chiunque, trattandosi di reato comune.

Fattispecie oggettiva del reato: il reato contravvenzionale in esame è integrato nel caso in cui colui il quale cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio non provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del d. lgs. n. 152 del 2006 ovvero non effettui la comunicazione ivi prevista. La pena è aumentata se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Elemento soggettivo: dolo generico.

Art. 258 d.lgs. 152/2006
**Violazione degli obblighi di comunicazione,
di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.**

[omissis]

[IV]. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

[omissis]

Soggetti attivi: i soggetti di cui all' articolo 190, comma 1 del d.lgs. 152/2006.

Fattispecie oggettiva del reato: la prescrizione richiamata dal D. Lgs. n. 231 del 2001 sanziona la condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Elemento soggettivo: dolo generico.

Art. 259 d.lgs. 152/2006
Traffico illecito di rifiuti.
[Omissis]

Art. 260 d.lgs. 152/2006
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.
[Omissis]

Art. 260-bis d.lgs. 152/2006
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
[Omissis]

Art. 279 d.lgs. 152/2006
Sanzioni
[Omissis]

Artt. 1 e 3 bis l. 150/1992
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il Calabresi Saldaturaarzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.
[Omissis]

Art. 31. 549/1993
Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.
[Omissis]

Art. 8 d. lgs. 202/2007
Inquinamento doloso.
[Omissis]

Art. 9 d. lgs. 202/2007
Inquinamento colposo.
[Omissis]

ILLECITO AMMINISTRATIVO

Art. 25 *duodecies*

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

1. *In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.*

REATO PRESUPPOSTO

Art. 22 d. lgs. n. 286 del 1998

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.

[Omissis].

[XII]. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

[XII-bis]. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Soggetti attivi: il datore di lavoro.

Fattispecie oggettiva del reato: in primo luogo deve trattarsi di una condotta "intenzionale"; restano quindi escluse le violazioni di natura colposa (e a fortiori quelle fondate sul mero *versari in re illicita*).

In secondo luogo deve ricorrere uno dei seguenti casi:

- a) la violazione prosegue oppure è reiterata in modo persistente;
- b) la violazione riguarda l'impiego simultaneo di un numero significativo di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- c) la violazione è accompagnata da condizioni lavorative di particolare sfruttamento;
- d) la violazione è commessa da un datore di lavoro che, pur non essendo accusato o condannato per un reato di cui alla decisione quadro 2002/629/GAI, ricorre al lavoro o ai servizi del cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare nella consapevolezza che lo stesso è vittima della tratta di esseri umani;
- e) la violazione riguarda l'assunzione illegale di un minore.

Con particolare riferimento alle ipotesi di «particolare sfruttamento», è il comma 2 dell'art. 603-bis c.p. ad elencarne i relativi indici, i quali, caratterizzando l'attività lavorativa intermediata, assumono rilievo ai fini dell'integrazione del reato.

Tali indici sono:

- 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Elemento soggettivo: dolo generico.

ILLECITO AMMINISTRATIVO

Art. 25 *quinquiesdecies*

Reati tributari

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. [Omissis].

REATI PRESUPPOSTO

Art. 2 D.Lgs. 74/2000

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

[I]. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

[II]. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

[II bis]. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Soggetto attivo: Chiunque emette fatture o documenti per operazioni inesistenti, anche se non obbligato alla tenuta delle scritture contabili; la fattispecie criminosa, infatti, non prevede alcuna particolare qualificazione per i soggetti agenti.

Fattispecie oggettiva di reato: La condotta consiste nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, in buona sostanza nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi.

La realizzazione della condotta *de qua* necessita che la fattura o il documento escano dalla sfera di fatto e di diritto dell'emittente mediante consegna o spedizione a un terzo potenziale utilizzatore, che non abbia partecipato alla perpetrazione del falso. Non rileva che il fruitore della fattura o del documento indichi i relativi elementi fittizi nella dichiarazione, avendo il legislatore ideato una figura autonoma di reato (di mero pericolo) che prescinde dall'effettiva utilizzazione del terzo del documento fiscale falso.

Elemento soggettivo: ai fini della punibilità è richiesta la sussistenza del dolo specifico, consistente nel fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, comprensiva della possibilità di consentire a terzi il conseguimento dell'indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente.

Art. 3 D. Lgs. 74/2000

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

[I]. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

[II]. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

[III]. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali

Art. 8 D.Lgs. 74/2000

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

[I]. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

[II]. [Omissis].

[II-bis]. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

[III]. [Omissis].

Art. 10 D. Lgs. 74/2000

Occultamento o distruzione di documenti contabili

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Art. 11 D. Lgs. 74/2000

Omesso versamento di ritenute dovute o certificate

[I]. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantomila euro per ciascun periodo d'imposta.

2.6. L'Organismo di Vigilanza.

Al fine di garantire l'efficace attuazione del presente Modello, Calabresi Saldatura s.r.l., conformemente a quanto previsto dall'art. 6 del Decreto, ha istituito al proprio interno un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, cui è affidato il compito di vigilare con continuità sul funzionamento e sull'osservanza delle prescrizioni di cui il Modello si compone da parte di tutti coloro i quali sono tenuti a rispettarle, nonché di curarne l'aggiornamento e l'implementazione.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza vengono demandate le attività di seguito descritte:

- > vigilanza sull'effettività del modello attraverso la verifica della coerenza tra i comportamenti concreti e le prescrizioni di cui il modello si compone;
- > disamina in merito all'adeguatezza del modello, ossia della sua reale capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- > analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
- > cura del necessario aggiornamento del modello.

I caratteri che l'Organismo di Vigilanza deve possedere al fine di poter assolvere efficacemente alle funzioni cui è deputato sono:

- **autonomia ed indipendenza:** l'Organismo di Vigilanza deve essere collocato all'interno dell'organizzazione aziendale in una posizione di vertice. In caso di composizione plurisoggettiva, possono far parte dell'Organismo di Vigilanza soggetti appartenenti agli organi sociali di Calabresi Saldatura s.r.l., purché privi di deleghe operative. All'Organismo di Vigilanza è riconosciuta autonomia di spesa sulla base di un budget annuale di Calabresi Saldatura s.r.l. su proposta dello stesso Organismo di Vigilanza in relazione alle attività di verifica, controllo, formazione, informazione e aggiornamento pianificate annualmente;

- **professionalità:** i componenti dell'Organismo di Vigilanza devono possedere adeguata e documentata preparazione in relazione ad attività di tipo ispettivo, consulenziale e legale. L'Organismo di Vigilanza, ove risulti necessario, può comunque avvalersi di consulenti esterni nello svolgimento delle attività cui è preposto;

- **continuità di azione:** l'Organismo di Vigilanza deve vigilare costantemente e con continuità sull'attuazione del Modello, assicurandone la conoscenza, l'attuazione, l'implementazione e l'aggiornamento. Calabresi Saldatura s.r.l. assicura a Soggetti Apicali, Sottoposti, collaboratori ed in generale a tutti coloro i quali prestano attività in suo favore piena libertà di rivolgersi direttamente all'Organismo di Vigilanza per segnalare, con garanzie di riservatezza, violazioni del Modello o eventuali irregolarità.

La nomina, la composizione ed il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, con specifico riferimento a poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti, sono espressamente disciplinati dallo "Statuto dell'Organismo di Vigilanza" di cui alla Parte Speciale del presente Modello.

2.6.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza.

L'art. 6, comma 1, del Decreto 231 prevede che la funzione di vigilare e di curare l'aggiornamento del Modello sia affidata ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso rimessi.

L'O.d.V. di Calabresi Saldatura s.r.l. è monocratico ed è composto da un membro interno alla Società ai sensi dell'art. 6 comma 4 d.lgs. 231/2001.

L' O.d.V. viene nominato dall'Assemblea dei soci che ne determina anche la remunerazione.

L'O.d.V. dura in carica tre anni.

L'O.d.V. è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e si dota di un proprio regolamento interno.

In ogni caso, alla scadenza del mandato, i componenti dell'O.d.V. rimangono in carica sino alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza 231 da parte dell'Assemblea dei soci.

Sono comunque fatti salvi i casi di dimissioni dell'O.d.V. che hanno efficacia immediata.

2.6.2. Cause di ineleggibilità, decadenza e revoca dell'Organismo di Vigilanza.

Costituiscono cause di ineleggibilità e decadenza dei componenti dell'O.d.V.:

- > aver ricoperto funzioni di amministratore esecutivo, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'O.d.V., in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- > essere destinatario di un decreto che dispone il giudizio in relazione a reati della stessa indole di quelli previsti dal Decreto 231;
- > aver riportato una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, in relazione a reati della stessa indole di quelli previsti dal Decreto 231;
- > trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse, diretto o anche solo potenziale, che possa compromettere la propria indipendenza ed autonomia riguardo lo svolgimento delle funzioni e/o doveri dell'O.d.V..

È altresì motivo di decadenza con effetto immediato il venir meno, nel corso del periodo di carica annuale, dei requisiti che hanno determinato l'individuazione del componente stesso all'atto della nomina in virtù della carica societaria o del ruolo organizzativo rivestito.

Costituiscono cause di revoca del componente dell'O.d.V.:

- > l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V. risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del Decreto 231 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento);
- > il grave inadempimento delle funzioni e/o doveri dell'O.d.V.

In caso di decadenza o revoca di uno dei componenti dell'O.d.V., l'Assemblea dei soci provvede tempestivamente alla sua sostituzione.

2.6.3. Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza.

Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo è svolto dall'O.d.V. anche attraverso l'esame di tutti i rapporti di auditing.

Il compito di curare l'aggiornamento del Modello Organizzativo in relazione all'evolversi della struttura organizzativa e a necessità sopravvenute, è svolto dall'O.d.V. mediante proposte motivate alla Direzione Generale, sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Ai fini del continuo accesso al sistema delle procure e deleghe conferite al personale dipendente, l'O.d.V. farà riferimento alla banca dati aziendale, tramite cui viene gestita l'archiviazione e l'aggiornamento dei documenti.

L'O.d.V. potrà accedere, anche attraverso le banche dati aziendali, a qualsiasi documento e informazione aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite, procedendo inoltre, laddove lo ritenga necessario, all'audizione diretta di dipendenti della Società

La Direzione Generale mette a disposizione dell'O.d.V. adeguate risorse aziendali in relazione ai compiti affidatigli e, nel predisporre il budget aziendale, approva – sulla base di quanto proposto dall'O.d.V. stesso - una dotazione adeguata di risorse finanziarie della quale l'O.d.V. potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti.

In relazione alle attività sensibili, l'O.d.V., predisporre un Piano Annuale di verifiche finalizzate a valutare l'effettiva applicazione, l'adeguatezza e la funzionalità degli strumenti normativi in termini di presidi atti a prevenire la commissione dei reati previsti dall'impianto normativo. Tale programma di verifiche è suscettibile di variazioni sulla base di eventuali richieste di intervento da parte dell'O.d.V. ed a fronte di criticità emerse nel corso dell'attività di analisi dei flussi o delle segnalazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di attivare, laddove ritenuto opportuno, verifiche a sorpresa.

Qualora lo ritenga opportuno, l'O.d.V., ai fini dell'attuazione e dell'aggiornamento del Modello, può avvalersi - nel rispetto delle procedure aziendali in materia di affidamento di incarichi professionali - anche di professionisti esterni, dandone preventiva informazione alla Direzione Generale e all'Assemblea dei soci.

2.6.4. Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Societari.

L'O.d.V. riferisce in merito alle attività di propria competenza nei confronti della Direzione Generale e all'Assemblea dei soci, in particolare:

- > su base continuativa, direttamente nei confronti della Direzione Generale e dell'Assemblea dei soci, anche mediante l'invio delle verbalizzazioni delle proprie riunioni, ovvero di loro estratti;
- > su base semestrale, nei confronti della Direzione Generale e dell'Assemblea dei soci, contenente tra l'altro un report sull'attuazione del Modello.

L'O.d.V. può essere convocato in qualsiasi momento della Direzione Generale e dell'Assemblea dei soci per riferire in merito al funzionamento e all'osservanza del Modello o a situazioni specifiche.

2.6.5. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Il Decreto 231 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'O.d.V. (art. 6, comma, 2, lett. d.).

Il personale dipendente, a tutela dell'integrità della Società, è tenuto a trasmettere segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del presente Modello Organizzativo, di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, mediante i canali di comunicazione istituiti dalla Società:

- > posta tradizionale, all'indirizzo: Via Pietro Falchi n. 9, Spoleto (PG);
- > posta elettronica certificata O.d.V.: calabresisaldatura@pec.it.

Nelle attività di gestione delle segnalazioni è garantita la riservatezza dell'identità del segnalante.

La Società inoltre garantisce il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate, in linea con il sistema sanzionatorio contenuto nel presente Modello, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del Modello medesimo.

In ogni caso, qualora l'O.d.V. ritenga di procedere ad un ulteriore accertamento dei fatti, può avvalersi del supporto delle funzioni aziendali di controllo.

Oltre alle segnalazioni sopra indicate, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'O.d.V. le informazioni concernenti:

- > provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, tributaria o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- > richieste di informazioni o invio di prescrizioni, relazioni o lettere da parte delle Autorità di Vigilanza, ed ogni altra documentazione che scaturisce da attività di ispezione delle stesse svolte e rientranti negli ambiti di pertinenza del Decreto 231;
- > comunicazioni all'Autorità Giudiziaria che riguardano potenziali o effettivi eventi illeciti che possono essere riferiti alle ipotesi di cui al Decreto 231;
- > richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario, in particolare per i reati ricompresi nel Decreto 231;
- > esiti delle attività di controllo svolte dai responsabili delle diverse funzioni aziendali dalle quali siano emersi fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto 231 o del Modello;
- > modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o modifiche dell'organigramma aziendale;
- > notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- > segnalazione di infortuni gravi (incidenti mortali o con prognosi superiore a 40 giorni) occorsi a dipendenti, appaltatori e/o collaboratori presenti nei luoghi di lavoro della Società.

In aggiunta, le funzioni aziendali responsabili trasmettono all'O.d.V. flussi informativi periodici e "ad hoc", sulla base di specifiche linee guida aziendali.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite, per almeno cinque anni, dall'Organismo di Vigilanza, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla privacy.

2.7. Il codice etico.

Il Codice Etico costituisce un insieme di linee guida delle responsabilità etico sociali delle organizzazioni imprenditoriali ed esplicita i principi cui si devono ispirare i comportamenti individuali di tutti coloro i quali prestino la loro opera in favore della Società.

In particolare, la codificazione di principi etici che, conformando le condotte individuali, mirano alla prevenzione dei reati-presupposto contemplati dal Decreto, integra un elemento essenziale del modello preventivo di organizzazione, gestione e controllo e trova espressione all'interno del Codice Etico adottato da Calabresi Saldatura s.r.l., unitamente al presente Modello.

Il Codice Etico adottato da Calabresi Saldatura s.r.l., recependo le indicazioni contenute nelle LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001, approvate da Confindustria il 7 marzo 2002 ed aggiornate al marzo 2014, evidenzia pertanto l'insieme dei diritti e dei doveri più importanti nello svolgimento delle funzioni da parte di coloro i quali, a qualsiasi titolo, operano all'interno della Società o nell'interesse di questa.

L'osservanza delle prescrizioni di cui si compone il Codice Etico è indistintamente richiesta ad amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti, fornitori, partner commerciali, nonché a chiunque risulti legato da un rapporto di collaborazione con la Società.

Premessa.

Il presente Codice Etico (di seguito, per brevità: "Codice") si declina in un insieme di principi la cui osservanza è di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l'affidabilità della gestione e l'immagine di Calabresi Saldatura s.r.l.

L'etica nella conduzione delle proprie attività istituzionali costituisce, infatti, valore primario ed essenziale per la Società.

A tal fine, Calabresi Saldatura s.r.l. ha adottato il presente Codice che, in linea con i principi di lealtà e onestà già condivisi e recepiti all'interno dell'Ente, è volto a regolarne, attraverso norme comportamentali, l'attività, fissando i principi generali cui la stessa deve conformarsi.

Ambito di applicazione.

Il Codice adottato da Calabresi Saldatura s.r.l. è vincolante per i comportamenti di tutti i dipendenti, i collaboratori, i fornitori, i partner in relazioni d'affari, i consulenti e, in generale, di quanti cooperano con Calabresi Saldatura s.r.l. o forniscono alla stessa beni o servizi.

Il management di Calabresi Saldatura s.r.l. è tenuto ad osservare i contenuti del Codice nel proporre e realizzare i progetti, le azioni e gli investimenti utili ad accrescere i valori patrimoniali e gestionali ed il know-how dell'Ente nonché il benessere dei dipendenti.

Calabresi Saldatura s.r.l. richiede a tutti i fornitori di beni e servizi una condotta in linea con i principi generali del presente Codice, fermo restando il rispetto delle specificità religiose, culturali e sociali di ciascuno.

Calabresi Saldatura s.r.l., attraverso il suo management ed i suoi dipendenti, coopera attivamente e pienamente con le pubbliche autorità e con le istituzioni.

Il presente Codice ha validità sia in Italia che all'estero, pur trovando ragionevole applicazione alle diverse realtà culturali, politiche, sociali, economiche e commerciali dei vari paesi in cui Calabresi Saldatura s.r.l. dovesse operare.

Comportamenti non etici.

Non sono etici quei comportamenti da chiunque – singolo od organizzazione – posti in essere per conto di Calabresi Saldatura s.r.l., i quali costituiscano violazione delle regole della civile convivenza e dei corretti rapporti sociali e commerciali, così come previsti e disciplinati da leggi e regolamenti vigenti.

L'assunzione di comportamenti non etici compromette i rapporti tra Calabresi Saldatura s.r.l. ed i Soggetti Apicali, tra Calabresi Saldatura s.r.l. e i propri dipendenti e collaboratori, nonché tra Calabresi Saldatura s.r.l. e i propri interlocutori commerciali, imprenditoriali e finanziari, sia pubblici che privati.

La struttura del Codice.

Il Codice è costituito da:

- principi generali, che definiscono i principali valori di riferimento cui si attiene Calabresi Saldatura s.r.l. per il compimento delle proprie attività;
- regole di comportamento alle quali Calabresi Saldatura s.r.l. e gli altri soggetti cui si applica il presente Codice, nel rispetto dei principi generali, devono attenersi allo scopo di prevenire rischi di comportamento non etici;
- modalità di attuazione del Codice.

PRINCIPI GENERALI

Rispetto delle norme.

Nell'ambito delle attività a ciascuno demandate, i Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti, i collaboratori ed i consulenti di Calabresi Saldatura s.r.l. sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti, il presente Codice e i regolamenti interni e, ove esistenti, le norme di deontologia professionale.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse di Calabresi Saldatura s.r.l. può giustificare una condotta violativa delle suddette norme.

Principio di «non discriminazione».

Nelle relazioni con i suoi interlocutori esterni ed interni, Calabresi Saldatura s.r.l. evita ogni discriminazione fondata su età, sesso, razza, preferenze sessuali, stato di salute, nazionalità, opinioni politiche, credenze religiose.

Conflitti di interesse.

Nell'espletamento di qualsiasi attività di interesse per Calabresi Saldatura s.r.l. devono sempre essere evitate le situazioni ove i soggetti coinvolti siano in conflitto di interesse.

Sussiste un conflitto di interesse sia nel caso in cui un Soggetto Apicale, un Soggetto Sottoposto, un collaboratore o un componente degli organi sociali persegua un obiettivo proprio personale, diverso da quello perseguito da Calabresi Saldatura s.r.l. o si procuri volontariamente un vantaggio personale in occasione del compimento di attività svolte nell'interesse di Calabresi Saldatura s.r.l., sia nel caso in cui i rappresentanti dei clienti, dei fornitori o delle istituzioni pubbliche o private agiscano in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione.

Dovere di riservatezza.

Calabresi Saldatura s.r.l. assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione del titolare e nel pieno rispetto delle norme vigenti.

I Soggetti Apicali, i Sottoposti e i collaboratori di Calabresi Saldatura s.r.l. devono uniformare il proprio comportamento alla massima riservatezza anche al di fuori dell'orario di lavoro, al fine di salvaguardare il know-how tecnico, finanziario, legale, amministrativo, di gestione del personale e commerciale dell'azienda.

Tutti coloro che, in conseguenza dell'espletamento dei propri compiti di servizio, hanno la materiale disponibilità di informazioni confidenziali e rilevanti sono tenuti a non abusare di tale privilegio informativo.

Risorse umane.

I dipendenti e i collaboratori di Calabresi Saldatura s.r.l. costituiscono patrimonio dell'ente.

Per tale motivo la società tutela e promuove il valore delle risorse umane allo scopo di migliorare e accrescere l'esperienza e il patrimonio di conoscenza di ciascun dipendente e collaboratore.

Correttezza nei rapporti con i dipendenti.

Nell'ambito dei rapporti gerarchici, Calabresi Saldatura s.r.l. garantisce che l'esercizio del principio di autorità non sia lesivo della dignità, della professionalità e dell'autonomia del dipendente.

Calabresi Saldatura s.r.l. opera le proprie scelte organizzative salvaguardando il valore professionale dei dipendenti.

Integrità della persona.

Calabresi Saldatura s.r.l. garantisce l'integrità fisica e morale dei suoi dipendenti e collaboratori, assicura condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e cura la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro.

Trasparenza e completezza dell'informazione.

Le informazioni diffuse da Calabresi Saldatura s.r.l. devono essere complete, trasparenti, comprensibili ed accurate, in modo da permettere ai destinatari di assumere decisioni consapevoli in merito alle relazioni da intrattenere con la stessa Calabresi Saldatura s.r.l.

Trasparenza della contabilità.

La contabilità di Calabresi Saldatura s.r.l. risponde ai principi di verità, accuratezza, completezza e trasparenza del dato registrato.

Calabresi Saldatura s.r.l. è tenuta ad astenersi da qualsiasi comportamento, attivo od omissivo, che violi direttamente o indirettamente i principi normativi e/o le procedure interne che attengono la formazione dei documenti contabili e la loro rappresentazione all'esterno.

In particolare, Calabresi Saldatura s.r.l. si adopera affinché ogni operazione e transazione sia tempestivamente e correttamente registrata nel sistema di contabilità aziendale secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili applicabili, nonché, ove richiesto, debitamente autorizzata e verificata.

Per ogni operazione o transazione effettuata, Calabresi Saldatura s.r.l. è altresì tenuta a conservare e a rendere disponibile, conformemente alle norme applicabili, adeguata documentazione di supporto al fine di consentire:

- a) l'accurata registrazione contabile;
- b) l'immediata individuazione delle caratteristiche e delle motivazioni sottostanti;
- c) l'agevole ricostruzione formale e cronologica;

d) la verifica del processo di decisione, autorizzazione e realizzazione, in termini di legittimità, coerenza e congruità, nonché l'individuazione dei differenti livelli di responsabilità.

Calabresi Saldatura s.r.l. promuove l'avvio di programmi di formazione e di aggiornamento al fine di rendere edotto il proprio personale in ordine alle regole (norme di legge o di regolamento, prescrizioni interne, disposizioni delle associazioni di categoria) che presiedono alla formazione ed alla gestione della documentazione contabile.

Nel caso in cui i dipendenti di Calabresi Saldatura s.r.l. vengano a conoscenza di condotte di omissione, falsificazione o trascuratezza nelle registrazioni contabili, o nelle documentazioni di supporto, devono riferirne tempestivamente all'Amministratore Unico.

Controllo interno.

Calabresi Saldatura s.r.l. promuove e richiede, ad ogni livello, il pieno rispetto dei processi di controllo interno, quale strumento per il miglioramento dell'efficienza aziendale e per l'osservanza della normativa

vigente e dei principi di cui al presente Codice. Nell'ambito delle competenze ed attribuzioni di ciascuna funzione, Calabresi Saldatura s.r.l. è responsabile del corretto funzionamento del sistema di controllo interno, a tal fine fornendo ogni necessaria assistenza e cooperando alla realizzazione di un sistema efficace ed efficiente.

Per controllo interno si intende l'insieme di tutti i processi e strumenti adottati da Calabresi Saldatura s.r.l. allo scopo di indirizzare, gestire e verificare le attività dell'Ente, con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, proteggere i beni dell'Ente, gestire efficientemente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

Calabresi Saldatura s.r.l. assicura ai soci ed ai soggetti esterni eventualmente incaricati della revisione contabile ovvero deputati a fornire consulenza in ordine alla redazione del bilancio, il libero accesso ai dati, alla documentazione e a qualsiasi informazione utile allo svolgimento della propria attività.

Riciclaggio.

Calabresi Saldatura s.r.l. esercita la propria attività nel pieno rispetto della vigente normativa antiriciclaggio e delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, a tal fine impegnandosi a rifiutare l'instaurazione di rapporti d'affari con soggetti di sospetta o non provata integrità morale.

Calabresi Saldatura s.r.l. pertanto:

a) verifica in via preventiva le informazioni disponibili sulle controparti commerciali, fornitori, partner e consulenti, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d'affari;

b) opera in maniera tale da evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, agendo nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio primaria e secondaria e delle procedure interne di controllo.

Tutela dell'ambiente.

Tutte le attività poste in essere da Calabresi Saldatura s.r.l. sono gestite nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale.

Calabresi Saldatura s.r.l. si impegna a diffondere e consolidare tra tutti i propri dipendenti, collaboratori e fornitori una cultura della tutela ambientale e della prevenzione dell'inquinamento, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di ciascuno.

Tutela dei segni di riconoscimento e della privativa altrui.

Tutte le attività poste in essere da Calabresi Saldatura s.r.l. sono gestite nel rispetto della normativa vigente, nazionale e sovranazionale, in materia di tutela dei marchi e di altri segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

Calabresi Saldatura s.r.l. si impegna a diffondere e consolidare tra tutti i propri dipendenti, collaboratori e fornitori una cultura della tutela dei marchi e di altri segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni altrui, vietando, perseguendo e condannando ogni forma di contraffazione, alterazione e utilizzo indebito dei medesimi.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

Attività degli organi sociali e dell'alta direzione.

L'attività degli organi sociali di Calabresi Saldatura s.r.l. è improntata al pieno rispetto delle regole fissate dallo Statuto e dalla legislazione vigente.

I membri degli organi sociali ed i Soggetti Apicali di Calabresi Saldatura s.r.l. sono tenuti al rispetto del presente Codice, conformando la propria attività a valori di onestà, correttezza e integrità.

L'Amministratore Unico di Calabresi Saldatura s.r.l. può intrattenere rapporti o contrarre obbligazioni con la Società che amministra e dirige solo nel rispetto della normativa di legge generale e di settore, delle norme statutarie nonché delle correlate disposizioni interne.

Organismo di Vigilanza.

L'Assemblea dei soci di Calabresi Saldatura s.r.l. con apposita delibera ha istituito l'Organismo di Vigilanza (di seguito, per brevità, "Organismo").

L'Organismo è un organo monocratico o collegiale, collocato in posizione verticistica, che riporta all'Amministratore Unico e alla Direzione Generale i risultati dell'attività allo stesso demandata, eventuali criticità emerse ed eventuali interventi correttivi e migliorativi.

L'Organismo, oltre ad esercitare le funzioni ad esso attribuite dall'Assemblea dei soci, verifica l'uniforme applicazione del presente codice anche sulla base delle informative ricevute.

Regali, omaggi, benefici e altre utilità.

Ai Soggetti Apicali, ai Sottoposti, ai collaboratori ed ai consulenti di Calabresi Saldatura s.r.l. è vietato, nei rapporti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, dare o promettere denaro o altra utilità sotto qualsiasi forma, sia che la condotta venga realizzata nell'interesse esclusivo del soggetto agente, sia che venga posta in essere a vantaggio o nell'interesse dell'Ente.

È altresì vietato dare o promettere denaro o altra utilità ovvero effettuare qualsiasi forma di regalo, omaggio, o concedere benefici agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori di altra società o ente (ivi compresi i Soci dell'Ente) affinché compiano od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, fatto salvo il caso in cui tali forme di regalo, omaggio o beneficio siano di modico valore e rientrino nelle ordinarie prassi e consuetudini.

In ogni caso ciascun Soggetto Apicale, Sottoposto, collaboratore o consulente di Calabresi Saldatura s.r.l., prima di procedere ad effettuare una qualsiasi forma di regalo, omaggio o beneficio che superi il modico valore così come considerato in Italia, deve, se dipendente, collaboratore o consulente, riferire e chiedere espressa autorizzazione all'Amministratore Unico e alla Direzione Generale, affinché sia concordata la condotta da tenere.

In ogni caso, chiunque opera in nome e per conto di Calabresi Saldatura s.r.l. deve astenersi da pratiche non consentite dalla legge, dagli usi commerciali o dai codici etici – se noti – degli interlocutori pubblici e/o privati con cui ha rapporti sia in Italia che all'estero.

I Soggetti Apicali, i Sottoposti, i collaboratori o i consulenti di Calabresi Saldatura s.r.l. che, in ragione dell'attività svolta in favore dell'Ente, ricevono la dazione o la promessa di denaro o altra utilità ovvero regali, omaggi o benefici in qualsiasi forma sono tenuti a darne comunicazione all'Amministratore Unico e alla Direzione Generale i quali provvederanno ad effettuare le dovute segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.

Rapporti con istituzioni pubbliche, partiti e organizzazioni sindacali.

Calabresi Saldatura s.r.l. si astiene dall'assumere iniziative che possano costituire direttamente o indirettamente forme indebite di pressione nei confronti di esponenti di istituzioni pubbliche, organizzazioni politiche o sindacali ovvero di istituzioni pubbliche, organizzazioni politiche o sindacali.

Calabresi Saldatura s.r.l. non eroga contributi, diretti o indiretti e sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, né a loro rappresentanti e candidati.

Contributi e sponsorizzazioni.

Calabresi Saldatura s.r.l. può aderire alle richieste di contributi, limitatamente alle proposte provenienti da enti e associazioni dichiaratamente senza fini di lucro e con regolari statuti e atti costitutivi, che siano di elevato valore culturale o benefico.

Le attività di sponsorizzazione, che possono riguardare i temi del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell'arte, sono destinate solo ad eventi o ad organismi che offrano garanzia di qualità e nei cui confronti possa escludersi ogni forma di conflitto di interessi di ordine personale o aziendale.

Le attività di sponsorizzazione sono gestite secondo specifiche procedure aziendali tese a garantire che la destinazione delle erogazioni e delle risorse possa essere chiara e documentabile.

Selezione del personale.

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto alle esigenze aziendali, salvaguardando le pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

Calabresi Saldatura s.r.l., nei limiti delle informazioni direttamente disponibili, adotta opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi, o forme di clientelismo e/o discriminazione alcuna nelle fasi di selezione e assunzione del personale.

Costituzione del rapporto di lavoro.

Il personale è assunto con formale contratto di lavoro nei modi previsti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva vigente. Non è consentita alcuna posizione di lavoro irregolare o di "lavoro nero". Alla costituzione del rapporto di lavoro ogni dipendente riceve adeguate informazioni relative ai contenuti normativi e retributivi del rapporto medesimo in modo che l'accettazione dell'incarico sia basata sull'effettiva conoscenza dello stesso.

Gestione del personale.

Calabresi Saldatura s.r.l. evita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei propri dipendenti.

Nell'ambito dei processi di gestione del personale, le decisioni prese sono basate sulla corrispondenza tra le esigenze dell'Ente e i profili posseduti dai dipendenti, nonché su considerazioni di merito.

Sicurezza e salute.

Calabresi Saldatura s.r.l. si impegna a preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza di tutti i dipendenti, agenti e collaboratori sui luoghi di lavoro.

Tutela della privacy.

Calabresi Saldatura s.r.l. si impegna a tutelare, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 679/2016, recante «Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali», i dati personali acquisiti, custoditi e trattati nell'ambito della propria attività al fine di evitare ogni utilizzo illecito, o anche solo improprio, di tali informazioni. In particolare, Calabresi Saldatura s.r.l. adotta apposite procedure standard allo scopo di:

a) fornire agli interessati un'adeguata informativa sulle finalità e le relative modalità di trattamento e conservazione dei dati;

b) identificare le ipotesi in cui il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati debbono essere precedute ex lege dall'acquisizione del consenso dell'interessato;

c) adottare le misure di sicurezza volte ad evitare la perdita, la distruzione e il trattamento non autorizzati o lo smarrimento dei dati personali custoditi dalla Società;

d) stabilire le regole applicative per l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla vigente normativa ai soggetti passivi del trattamento.

È in ogni caso vietata qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, la vita privata di dipendenti e collaboratori.

Integrità e tutela della persona.

Calabresi Saldatura s.r.l. si impegna a tutelare l'integrità morale dei dipendenti e dei collaboratori e ad assicurare il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona.

Per questo motivo salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento vessatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze.

Non sono ammesse molestie sessuali e devono essere evitati comportamenti che possano turbare la persona. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento anche verbale, a connotazione sessuale, che arrechi offesa alla dignità e libertà della persona che lo subisce ovvero sia suscettibile di creare un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile od umiliante nei suoi confronti. In particolare rientrano nella tipologia della molestia sessuale comportamenti quali:

- > richieste esplicite o implicite di prestazioni sessuali o attenzioni a sfondo sessuale non gradite e ritenute offensive per chi ne è oggetto;
- > minacce, discriminazioni e ricatti, subiti per aver respinto comportamenti a sfondo sessuale, che incidono direttamente o indirettamente sulla costituzione, svolgimento od estinzione del rapporto di lavoro;
- > contatti fisici fastidiosi e indesiderati;
- > apprezzamenti verbali offensivi sul corpo e sulla sessualità;
- > gesti o ammiccamenti sconvenienti e provocatori a sfondo sessuale;
- > esposizione nei luoghi di lavoro di materiale pornografico;
- > scritti ed espressioni verbali sulla presunta inferiorità della persona, in
- > quanto appartenente a un determinato sesso, o denigratori in ragione della diversità di espressione della sessualità.

Per comportamenti che possano turbare la persona si intende ogni violenza morale e persecuzione psicologica che produca, anche in via indiretta, un effetto pregiudizievole alla dignità e alla salute psico-fisica della/del dipendente nell'ambito dell'attività lavorativa. In particolare, rientrano nella tipologia della molestia morale e della persecuzione psicologica:

- > umiliazioni e maltrattamenti verbali reiterati e persistenti;
- > sistematica delegittimazione di immagine e discredito negli ambienti di lavoro, anche di fronte a terzi;
- > atti e comportamenti mirati a discriminare e danneggiare la/il dipendente nella carriera, status, assegnazione o rimozione da incarichi o mansioni;
- > immotivata esclusione o marginalizzazione dalla ordinaria comunicazione aziendale;
- > sottostima sistematica dei risultati conseguiti non giustificata da insufficiente rendimento o mancato assolvimento dei compiti assegnati.

Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti.

Calabresi Saldatura s.r.l. richiede che ciascun dipendente o collaboratore contribuisca personalmente a mantenere l'ambiente di lavoro rispettoso della sensibilità degli altri. Sarà pertanto considerata

consapevole assunzione del rischio di pregiudizio di tali caratteristiche ambientali, nel corso dell'attività lavorativa e nei luoghi di lavoro:

- prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto;

- consumare o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa.

Gli stati di dipendenza cronica da sostanze di tale natura, quando di incidenza sull'ambiente di lavoro, saranno – per i riflessi contrattuali – equiparati ai casi precedenti.

Fumo.

Fermi restando i divieti generali di fumare nei luoghi di lavoro, ove ciò generi pericolo e comunque negli ambienti di lavoro contraddistinti da apposite indicazioni, Calabresi Saldatura s.r.l., nelle situazioni di convivenza lavorativa, terrà in particolare considerazione la condizione di chi avverta disagio fisico in presenza di fumo e chiedi di essere preservato dal contatto con il “fumo passivo” sul proprio posto di lavoro.

Rapporti con i beni aziendali.

Chiunque operi nell'interesse di Calabresi Saldatura s.r.l. è direttamente e personalmente responsabile della protezione e della conservazione dei beni affidati per espletare i propri compiti nonché dell'utilizzo degli stessi nel rispetto delle norme stabilite in tema di conservazione e tutela dei medesimi.

L'utilizzo dei telefoni (fissi e mobili), delle caselle di posta elettronica e delle connessioni ad internet dovrà essere limitato al perseguimento degli scopi aziendali.

L'utilizzo delle autovetture aziendali e di tutti i beni ed i servizi di cui è assicurata a ciascuno la disponibilità in ragione delle funzioni affidate da Calabresi Saldatura s.r.l. è rigorosamente limitato alle necessità aziendali. L'uso personale è possibile esclusivamente nei casi, nei modi e nei limiti in cui esso sia consentito dalle normative interne.

Eticità dei rapporti dei dipendenti e dei collaboratori nei confronti dell'azienda.

Fermi restando le obbligazioni e i doveri previsti dalla normativa e dalla contrattazione individuale e collettiva vigente, ciascun dipendente e ciascun collaboratore deve evitare comportamenti contrari all'etica aziendale, così come individuata nel presente Codice, che si riflettano sulla reputazione e sull'immagine dell'impresa.

Gestione delle informazioni.

Ciascun dipendente e ciascun collaboratore deve conoscere e attuare quanto previsto da Calabresi Saldatura s.r.l. in tema di sicurezza delle informazioni per garantirne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità.

Conflitto di interessi.

Ciascun dipendente e ciascun collaboratore è tenuto a evitare le situazioni in cui si possano manifestare conflitti di interessi e ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sia venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie attività.

Nel caso in cui si manifesti un conflitto di interesse, ciascun dipendente e ciascun collaboratore è tenuto a darne comunicazione all'Amministratore Unico e alla Direzione Generale.

Scelta dei fornitori.

Nella scelta dei propri fornitori di beni e servizi Calabresi Saldatura s.r.l. opera con il fine di conseguire il massimo vantaggio competitivo, assumendo comportamenti non discriminatori.

Nella scelta dei propri fornitori di beni e servizi Calabresi Saldatura s.r.l. tiene conto – oltre che della convenienza economica – anche della capacità tecnico/economica dei propri contraenti valutandone globalmente l'affidabilità con riferimento alla specificità delle prestazioni da rendere.

Nella scelta dei propri fornitori di beni e servizi Calabresi Saldatura s.r.l. opera nel pieno rispetto della normativa vigente e delle eventuali previsioni contrattuali concordate con i clienti.

Modalità di relazione con fornitori.

Le relazioni con i fornitori di beni e servizi sono sempre regolate da specifici contratti.

Tali relazioni comprendono anche i contratti finanziari e di consulenza.

Ciascun contratto con un fornitore di beni e servizi deve essere finalizzato a conseguire la massima chiarezza nella disciplina del rapporto.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Rilevazione delle violazioni del Codice.

Nel rispetto della normativa vigente e nell'ottica della pianificazione e della gestione delle attività aziendali tese all'efficienza, alla correttezza, alla trasparenza ed alla qualità, Calabresi Saldatura s.r.l. adotta misure organizzative e di gestione idonee a prevenire, scoprire e denunciare tempestivamente comportamenti illeciti o comunque contrari alle regole di questo Codice da parte di qualunque soggetto che agisca nell'interesse dell'Ente o si rapporti con essa ovvero ad eliminare le relative situazioni di rischio.

In particolare, spetta all'Amministratore Unico e alla Direzione Generale ovvero a ciascun responsabile di funzione operante presso la sede legale o le sedi operative di Calabresi Saldatura s.r.l. rilevare eventuali violazioni del presente Codice da parte dei dipendenti ovvero da parte di coloro che collaborano professionalmente, in assenza di rapporti di subordinazione, con la Società.

Eventuali violazioni al presente Codice poste in essere dall'Amministratore Unico o dalla Direzione Generale devono essere segnalate all'Organismo di Vigilanza.

Segnalazione delle violazioni del Codice. Istruttoria dell'Organismo di Vigilanza.

Tutti i soggetti interessati, interni ed esterni a Calabresi Saldatura s.r.l., sono tenuti a segnalare per iscritto le eventuali inosservanze al presente Codice.

Le segnalazioni vanno presentate all'Organismo, secondo apposite modalità previste dalle procedure interne.

Calabresi Saldatura s.r.l. si impegna a tutelare gli autori delle segnalazioni contro eventuali ritorsioni cui gli stessi possano andare incontro, e a mantenerne riservata l'identità, salvo specifici obblighi di legge.

L'Organismo può effettuare verifiche di propria iniziativa per accertare il rispetto del presente Codice.

L'Organismo svolge una propria istruttoria in ordine alle segnalazioni che dovessero pervenirgli ovvero a qualunque circostanza dovesse rilevare in merito a violazioni del presente Codice.

L'Organismo ascolterà separatamente l'autore della segnalazione e il soggetto responsabile della pretesa violazione. Le segnalazioni che risultino palesemente infondate sono soggette a sanzioni.

Nel caso in cui il soggetto responsabile della violazione sia un dipendente di Calabresi Saldatura s.r.l., l'istruttoria è svolta sulla base della preventiva contestazione al soggetto interessato della violazione del presente Codice e delle controdeduzioni da quest'ultimo presentate, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 7 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970 e nel contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.

A conclusione dell'istruttoria, ove ritenga accertata la violazione del presente Codice, l'Organismo sottopone una propria relazione esplicativa all'organo deputato ad adottare le determinazioni conseguenti

secondo quanto previsto dal Sistema disciplinare che costituisce parte integrante del presente Modello, proponendo a quest'ultimo la sanzione da comminare.

Sanzioni.

L'osservanza da parte dei dipendenti di Calabresi Saldatura s.r.l. delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art. 2104 c.c. La violazione delle norme del Codice da parte del personale dipendente costituisce inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge.

L'Amministratore Unico e tutti coloro i quali esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente, nonché tutto il personale di Calabresi Saldatura s.r.l., i quali violino le disposizioni del presente Codice sono sottoposti al Sistema disciplinare che costituisce parte integrante del presente Modello.

Nei contratti con i consulenti ed i fornitori di beni e servizi, anche professionali, e con chiunque svolga a qualunque titolo attività nell'interesse dell'Ente, Calabresi Saldatura s.r.l. valuta, in considerazione della tipologia del rapporto, l'opportunità di inserire clausole che vincolino espressamente anche l'altro contraente al rispetto dei principi e delle regole contenute nel presente Codice e che, in caso di violazione delle predette prescrizioni, attribuiscono a Calabresi Saldatura s.r.l. la facoltà di recedere dal contratto o di chiederne la risoluzione.

Vigenza del Codice.

Il presente Codice troverà applicazione ai comportamenti assunti dai soggetti interessati successivamente alla sua adozione da parte dell'Assemblea dei soci di Calabresi Saldatura s.r.l.

A tal fine, successivamente alla sua adozione, il presente Codice sarà portato a conoscenza dei componenti degli organi sociali, dei dipendenti e dei collaboratori di Calabresi Saldatura s.r.l. e di tutti coloro i quali prestino servizio o effettuino attività in favore dell'Ente.

Copia del Codice sarà affissa in luogo accessibile a tutti i dipendenti e sarà portata a conoscenza dei fornitori di beni e servizi nonché di tutti coloro i quali intrattengono relazioni negoziali con Calabresi Saldatura s.r.l.

Una versione informatica dello stesso sarà altresì messa a disposizione nella intranet aziendale.

2.8. Il sistema disciplinare.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 6 comma 2 lett. e) del Decreto e dall'art. 30 comma 3 del D. Lgs. n. 81 del 2008 (Testo Unico sulla Sicurezza), Calabresi Saldatura s.r.l. è consapevole del fatto che la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello, nel Codice Etico e nei Protocolli e procedure operative a presidio delle attività a rischio di reato è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello adottato.

Calabresi Saldatura s.r.l. precisa che l'applicazione delle sanzioni previste nel sistema disciplinare all'uopo predisposto prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale instaurato in ordine agli stessi fatti nei confronti del soggetto persona fisica che si assuma responsabile della violazione del Modello, del Codice Etico, dei Protocolli e delle procedure operative, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono prescritte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello, del Codice Etico e dei Protocolli possano determinare.

Il sistema disciplinare si rivolge ai Soggetti Apicali, ai Soggetti Sottoposti, ai collaboratori, ai consulenti e a tutti i soggetti terzi vincolati alla Società da un rapporto contrattuale e/o negoziale.

La contestazione delle predette violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni disciplinari da parte di Calabresi Saldatura s.r.l. devono conformarsi a quanto prescritto nel "Sistema Disciplinare" di cui alla Parte Speciale del presente Modello.

Principi generali

Il Sistema Disciplinare adottato da Calabresi Saldatura s.r.l. al fine di sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel Modello, nel Codice Etico e nei Principi generali di comportamento e procedure operative a presidio delle attività a rischio (di seguito: "Protocolli"), anche in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, si conforma ai principi di seguito indicati:

1. tipicità e specificità delle condotte rilevanti e delle relative sanzioni;
2. complementarietà al sistema disciplinare stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (di seguito: "CCNL") applicabile alle diverse categorie di soggetti operanti per la Società, nonché alle altre norme di tenore analogo previste da leggi, regolamenti e disposizioni o ordini di servizio adottati dalla Società;
3. pubblicità del Sistema Disciplinare, attraverso forme e strumenti idonei a garantirne la conoscenza o la conoscibilità da parte di tutti i destinatari;
4. contestazione specifica, immediata ed immutabile dell'illecito e garanzia del contraddittorio con l'interessato;
5. gradualità delle sanzioni da applicare secondo la gravità dell'infrazione;
6. tempestività ed immediatezza delle sanzioni.

Violazioni.

Costituisce "violazione" rilevante al fine della operatività del presente Sistema Disciplinare e della irrogazione delle sanzioni ivi previste:

1. il mancato rispetto delle prescrizioni previste dal Modello, dai Protocolli e dal Codice Etico;
2. la mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta prescritta per i processi sensibili dai Protocolli;
3. l'ostacolo ai controlli, l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni ed alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni ed all'Organismo di Vigilanza (di seguito: "Organismo"), o altre condotte idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo, quali la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli;
4. l'omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni del Modello e dei Protocolli;
5. la mancata osservanza o la violazione delle prescrizioni finalizzate a garantire la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

Principio di proporzionalità.

Le sanzioni disciplinari, per quanto concerne la scelta del tipo e la determinazione della relativa entità, saranno applicate in proporzione alla gravità della violazione e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:

- > elemento soggettivo della condotta (dolo, colpa);
- > rilevanza degli obblighi violati, in relazione al livello di rischio di commissione del reato presupposto che caratterizza l'area di attività nella quale è stata commessa la violazione;
- > rilevanza del danno derivato o potenzialmente derivante alla Società dall'applicazione delle misure cautelari e delle sanzioni previste dal Decreto;

- > livello di responsabilità gerarchica o tecnica;
- > presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative svolte dal soggetto destinatario del Modello e ai precedenti disciplinari dell'ultimo biennio;
- > eventuale condivisione di responsabilità con altri lavoratori o terzi in genere che abbiano concorso nella violazione.

Relativamente al settore della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, la gravità della violazione sarà valutata, in ordine crescente, a seconda che si tratti di:

- > condotta che determini o concorra a determinare una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione;
- > condotta che determini o concorra a determinare una lesione all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione;
- > condotta che determini o concorra a determinare una lesione qualificabile come "grave" (art. 583 comma 1 c.p.) all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione;
- > condotta che determini o concorra a determinare una lesione qualificabile come "gravissima" (art. 583 comma 2 c.p.) all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, ovvero la morte degli stessi.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punibili con sanzioni diverse, potrà essere applicata unicamente la sanzione più grave.

La recidiva nel biennio può comportare l'automatica applicazione della sanzione più grave.

L'applicazione delle sanzioni prescinde dall'apertura e dall'esito del procedimento penale avviato dall'autorità giudiziaria in relazione alla medesima condotta costituente violazione rilevante ai fini del presente Sistema Disciplinare.

Sanzioni.

Lavoratori dipendenti.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti rientrano tra quelle previste dal sistema disciplinare aziendale e la loro applicazione deve conformarsi alle previsioni contenute nell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori) e dal CCNL per i dipendenti delle imprese del comparto metalmeccanico artigianato.

In particolare, conformemente a quanto previsto dal suddetto CCNL, potranno essere adottati i provvedimenti di seguito indicati in ordine di gravità crescente:

a) richiamo verbale, nel caso di lieve infrazione o inosservanza delle prescrizioni previste dal Modello e dai Protocolli, nonché delle prescrizioni finalizzate a garantire la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, ove si tratti di condotta compiuta per la prima volta e dovuta a negligenza;

b) ammonizione scritta, nel caso di:

- > reiterazione di condotta sanzionata con l'ammonizione verbale;
- > mancata o incompleta documentazione dell'attività svolta prescritta per i processi sensibili dai Protocolli, dovuta a negligenza;
- > mancata osservanza o violazione delle prescrizioni finalizzate a garantire la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, che determini o concorra a determinare una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione;

c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare,

nel caso di:

- > reiterazione di condotta sanzionata con l'ammonizione scritta;

- > omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni del Modello;
- > mancata osservanza o violazione delle prescrizioni finalizzate a garantire la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, che determini o concorra a determinare una lesione all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione;
 - d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni, nel caso di:
 - > reiterazione di condotte già sanzionate secondo quanto previsto nei punti precedenti;
 - > grave infrazione o inosservanza delle prescrizioni previste dal Modello e dai Protocolli, tale da pregiudicare, anche solo potenzialmente, l'efficacia preventiva delle medesime;
 - > inosservanza delle prescrizioni del Codice Etico;
 - e) licenziamento con preavviso, nel caso di:
 - > mancata osservanza o violazione delle prescrizioni finalizzate a garantire la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, che determini o concorra a determinare una lesione qualificabile come "grave" (art. 583 comma 1 c.p.) all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione;
 - > mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta prescritta per i processi sensibili dai Protocolli, tesa all'elusione fraudolenta del Modello o alla commissione di un reato presupposto;
 - f) licenziamento senza preavviso, nel caso di:
 - > violazione dolosa delle prescrizioni previste dal Modello, dai Protocolli e dal Codice Etico, tesa all'elusione fraudolenta del Modello o alla commissione di un reato presupposto;
 - > ostacolo ai controlli, impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni ed alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni ed all'Organismo, o altre condotte tese alla violazione o elusione del Modello, quali la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli;
 - > mancata osservanza o violazione delle prescrizioni finalizzate a garantire la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, che determini o concorra a determinare una lesione qualificabile come "gravissima" (art. 583 comma 2 c.p.) all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, ovvero la morte degli stessi.

L'adozione dei suddetti provvedimenti sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell'art. 7 della legge n. 300 del 1970.

Ferme restando le garanzie procedurali previste dal richiamato art. 7 della legge n. 300 del 1970, le procedure per l'irrogazione delle sanzioni devono, inoltre, essere tempestivamente avviate quando sia esaurita l'attività istruttoria necessaria alla rituale e completa contestazione degli addebiti.

I provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione scritta dell'addebito. Se il provvedimento non verrà comminato nei sei giorni successivi al ricevimento delle giustificazioni fornite dal lavoratore, queste ultime si riterranno accolte.

La competenza a provvedere è espressamente demandata all'Amministratore Unico, il quale dovrà recepire le segnalazioni provenienti dall'Organismo nonché acquisirne il parere non vincolante in merito alla tipologia ed alla entità del provvedimento da applicare nel caso concreto.

Soggetti in posizione apicale

Nei confronti dell'Amministratore Unico che abbia posto in essere una o più condotte tra quelle indicate ai punti precedenti potranno essere adottati i provvedimenti di seguito indicati in ordine di gravità crescente:

- richiamo ed intimazione a conformarsi;

- sospensione dalla carica e dal compenso fino a sei mesi nel caso di infrazioni gravi e reiterate.

Potrà essere adottato il provvedimento della revoca per giusta causa in tutti i casi in cui le condotte indicate precedentemente abbiano determinato l'applicazione a carico della Società delle misure cautelari o delle sanzioni previste dal Decreto, nonché nel caso di:

- violazione dolosa delle prescrizioni previste dal Modello, dai Protocolli e dal Codice Etico, tesa all'elusione fraudolenta del Modello o alla commissione di un reato presupposto;

- ostacolo ai controlli, impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni ed alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni ed all'Organismo, o altre condotte idonee alla violazione o elusione del Modello, quali la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli;

- mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta prescritta per i processi sensibili dai Protocolli tesa all'elusione fraudolenta del Modello o alla commissione di un reato presupposto;

- mancata osservanza o violazione delle prescrizioni finalizzate a garantire la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, che determini o concorra a determinare una lesione qualificabile come "grave" (art. 583 comma 1 c.p.) o "gravissima" (art. 583 comma 2 c.p.) all'integrità fisica di una o più persone, ovvero la morte delle stesse.

Nel caso di violazioni ascrivibili all'Amministratore Unico, è fatta comunque salva l'esperibilità dell'azione sociale di responsabilità nei confronti degli autori delle condotte contestate, conformemente a quanto previsto dal Codice Civile.

Soggetti esterni

La realizzazione di una o più condotte tra quelle indicate precedentemente da parte di soggetti esterni alla Società (es. consulenti, fornitori di beni e servizi, lavoratori a progetto, partners commerciali, ecc.) può costituire grave inadempimento e causa di risoluzione del contratto in essere con Calabresi Saldatura s.r.l. da far valere sulla base di clausola risolutiva espressa previamente pattuita.

La competenza a provvedere è espressamente demandata all'Amministratore Unico, il quale dovrà recepire le segnalazioni provenienti dall'Organismo nonché acquisirne il parere non vincolante in merito alla gravità della condotta contestata nonché alla tipologia ed alla entità del provvedimento da applicare nel caso concreto.